XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (V e VI)	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	4
Giustizia (II)	»	22
Affari esteri e comunitari (III)	»	27
Difesa (IV)	»	30
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	33
Finanze (VI)	»	41
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	70
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	77
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	79
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	81
Affari sociali (XII)	»	85
Agricoltura (XIII)	»	91

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . *Pag.* 100
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali . . . . . » 106

INDICE GENERALE . . . . . » 118

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:
Incontro con una delegazione della Commissione finanze e affari economici del Parlamento norvegese 3

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 9 febbraio 2012.

Incontro con una delegazione della Commissione finanze e affari economici del Parlamento norvegese.

L'incontro informale si è svolto dalle 9 alle 10.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 5

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 17

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 5

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 18

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 5

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 19

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 6

ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati) 20

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature. Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 7

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 435 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) *(Esame e rinvio)* 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli 16

AVVERTENZA 16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, nel testo elaborato dalla Commissione di merito.

Formula, per i profili di competenza, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
C. 4866 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 gennaio 2012 la relatrice ha presentato emendamenti ed ha espresso il proprio parere sugli emendamenti presentati e che nella medesima seduta il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sulle proposte emendative. Avverte quindi che la deputata Amici ha ritirato i propri emendamenti sui quali la relatrice ha espresso parere contrario. Comunica inoltre che gli altri emendamenti su cui la relatrice ha espresso parere contrario si intendono ritirati, ferma la possibilità dei proponenti di ripresentarli all'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.50 e 2.51 della relatrice *(vedi allegato 4)*.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Calderisi 2.15 risulta precluso dalla precedenti votazioni. Ricorda che sull'articolo aggiuntivo Amici 2.01 il parere della relatrice è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini indicati dalla relatrice stessa nella precedente seduta.

Sesa AMICI (PD) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo Amici 2.01, proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Amici 2.01 *(nuova formulazione)* e 2.02, nonché gli emendamenti Calabria 3.1 e Tit.1 della relatrice *(vedi allegato 4)*.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva che l'articolo aggiuntivo Amici 2.01 *(nuova formulazione)* testé approvato dalla Commissione detta alle regioni un principio di legislazione su questa materia che contempla anche la possibilità di prevedere la nullità delle liste presentate che non presentino l'equilibrio tra i generi. A suo avviso, si tratta di una misura sanzionatoria non ragionevole, sia perché è sufficiente, nell'ottica della conservazione di una lista nei limiti del possibile, prevedere la cancellazione, dalla fine della lista, di candidati dell'uno o dell'altro genere fino a ripristinare l'equilibrio di genere prescritto, analogamente a quanto previsto in caso di liste troppo lunghe; sia perché per le elezioni comunali viene prevista una sanzione diversa dalla nullità della lista. Preso atto che l'articolo aggiuntivo in questione è già stato votato, auspica che la relatrice voglia proporre una modifica al testo nella fase di discussione in Assemblea.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, premesso che quella cui fa riferimento il deputato Calderisi è soltanto una norma di principio, in quanto nella materia elettorale regionale la Costituzione prevede una riserva di legge regionale, nei limiti dei principi stabiliti con legge dello Stato, e che la norma di principio è d'altra parte

formulata nel senso che le regioni possano « anche » prevedere la nullità della lista non conforme alle prescrizioni di legge in materia di equilibrio di genere, si dichiara in ogni caso disponibile a proporre al comitato dei nove un emendamento per uniformare il principio dettato per il legislatore regionale su questo punto alla norma prevista dal testo base per le elezioni comunali.

Sesa AMICI (PD), premesso che quella dettata dal suo articolo aggiuntivo 2.01 *(nuova formulazione)* è soltanto una norma di principio e che esistono già leggi elettorali regionali che prevedono la nullità della lista che non rispetti l'equilibrio di genere, si dichiara non contraria a una modifica del testo in Assemblea per uniformare su questo punto la disciplina di principio per le regioni a quella dettata dal testo base per i comuni.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide l'osservazione del deputato Calderisi, sia nell'ottica di tendere il più possibile alla conservazione della lista presentata, limitando quindi la sanzione alle modifiche necessarie per renderla conforme alle prescrizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, sia anche nell'ottica di utilizzare un criterio normativo uniforme per le elezioni regionali e per quelle comunali.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva che la cancellazione dei nomi dalla fine della lista proposta dal deputato Calderisi potrebbe non essere una soluzione in caso di liste che non rispettino la proporzione di genere, atteso che la posizione dei candidati nella lista non rappresenta necessariamente una gerarchia, potendo la lista essere ordinata alfabeticamente o secondo altro criterio.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che la questione posta dal collega Calderisi potrà dunque essere affrontata nell'ambito del Comitato dei nove. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.
Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2012.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che, alla luce degli emendamenti presentati, vi è a suo avviso il rischio che la finalità alla base della proposta di legge C. 4294 – ovvero moralizzare il procedimento di raccolta delle firme – possa essere travolta. La suddetta proposta di legge era infatti volta, dopo le numerose contestazioni emerse in sede di raccolta di firme, a riprendere la precedente disciplina che consentiva solo ad alcuni, limitati soggetti di procedere alla autenticazione in questione.

Ritiene che alcune proposte possano essere anche condivisibili, come quella contenuta nell'emendamento Calderisi 1.12 relativamente all'utilizzo di fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio della prima facciata, a stampa o con stampigliatura, l'elenco dei candidati. Resta tuttavia il problema che ha originato la proposta di legge, ovvero il fatto che troppo spesso nella raccolta delle firme si è proceduto con comportamenti eccessivamente disinvolti.

Fa quindi presente che se la finalità del provvedimento sarà stravolta dal contenuto degli emendamenti che saranno approvati, preannuncia sin d'ora che i proponenti ritireranno la firma.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ricorda che il suo gruppo non ha presentato

emendamenti, riservandosi di intervenire nella fase di esame degli stessi per proporre punti di incontro rispetto alle questioni rimaste aperte. Ricorda che queste riguardano, da una parte, un'esigenza di moralizzazione del procedimento di raccolta delle firme, con una definizione più chiara dei soggetti competenti all'autenticazione. Altre questioni da definire attengono alla proposta volta a prevedere che la presentazione delle sottoscrizioni relative alle candidature avvenga successivamente alla presentazione delle candidature e della relativa documentazione ed, infine, il tema del numero delle sottoscrizioni necessarie.

Rileva come sulle prime due questioni vi siano alcuni elementi utili nel testo base adottato dalla Commissione e vi è comunque la possibilità di individuare ulteriori punti di intesa sulla base degli emendamenti presentati, vista la finalità comune.

Per quanto attiene al numero delle sottoscrizioni necessarie, si tratta di un tema che investe la stessa concezione della democrazia, considerato che esentare completamente alcuni e non altri crea una distanza troppo forte tra i diversi partecipanti alla competizione elettorale. Prospetta quindi la possibilità di una congrua riduzione del numero delle sottoscrizioni necessarie.

Auspica quindi che l'*iter* dei provvedimenti non venga abbandonato e che sia possibile lavorare in Commissione, visti gli intenti comuni, per giungere alla definizione di punti condivisi.

Giorgio CONTE (FLpTP) ricorda che la discussione sulle proposte di legge in titolo era stata avviata dalla Commissione con spirito nobile, sulla base di una volontà di moralizzare e responsabilizzare le forze politiche, anche di fronte ad alcuni scenari futuri. L'auspicio è quindi che, con uno sforzo da parte di tutti, si possa trovare un comune denominatore che lanci un messaggio di legalità all'esterno e che possa essere l'avvio di una discussione che porti fino alla riforma della legge elettorale.

Giuseppe CALDERISI (PdL) esprime sorpresa per la posizione assunta dal gruppo del Partito democratico, rilevando come i problemi cui le proposte di legge in titolo tentano di trovare soluzione siano riconosciuti da tutti e come la discussione svolta e gli emendamenti presentati non tendessero a snaturare le proposte stesse, bensì solo a trovare la soluzione più adatta alla luce di tutte le implicazioni delle diverse ipotesi di modifica della legislazione vigente. Lo stesso deputato Bressa, del resto, ha riconosciuto che la sua proposta di raccogliere le sottoscrizioni su fogli convalidati dagli uffici competenti e recanti le liste di candidati è una soluzione parziale ai problemi evidenziati.

Quanto alla esenzione dalla raccolta delle firme per le liste già rappresentate in organi elettivi, premesso che si tratta di un principio già contenuto nell'ordinamento, dichiara che, in ogni caso, non si tratta di un punto pregiudiziale per il suo gruppo, che è fermo soltanto nella contrarietà alla riduzione del numero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni: e questo in considerazione del fatto che, come accennato nel corso del dibattito, vi sono aree del Paese nelle quali alcune forze politiche devono già scontrarsi contro una forte resistenza delle autorità e delle amministrazioni locali e si troverebbero quindi in maggiore difficoltà se il novero degli autenticatori fosse ridotto nel senso indicato dalle proposte di legge in titolo.

Invita pertanto il presidente a valutare la possibilità di rimettere il seguito dell'esame ad un comitato ristretto in modo da poter valutare in modo più diretto la possibilità di superare le obiezioni del gruppo del Partito democratico per cercare di arrivare ad un testo condiviso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ricorda come la *ratio* dell'istituto della raccolta delle firme sia quella di evitare la proliferazione di liste prive della minima rappresentatività. È quindi una proposta di buon senso quella di esentare dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le forze politiche che sono già presenti in organi rappresentativi, siano il Parlamento o i

Consigli. Questo determinerebbe oltretutto un minore aggravio di lavoro per i funzionari pubblici ed una riduzione delle spese.

Resta fermo che chi procede all'autenticazione con leggerezza si assumerà la proprie responsabilità, anche di carattere penale. Non per questo tuttavia si deve impedire ai volontari di dare un aiuto alla pubblica amministrazione.

Pierguido VANALLI (LNP) non si stupisce della posizione espressa dal Partito democratico, che di fatto ormai decide al posto del Governo. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione proceda ad esaminare gli emendamenti presentati, sulla base dei pareri del relatore e del Governo. Qualora alcuni deputati non fossero poi d'accordo sul testo finale della Commissione, avranno chiaramente la possibilità di votare in senso contrario, ma non per questo devono impedire lo svolgimento del dibattito.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda al collega Vanalli che le proposte di legge in titolo sono state sottoscritte solo da deputati appartenenti al suo gruppo.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che sia stata sbagliata l'impostazione di partenza: si trattava di un tema da affrontare nel suo insieme mentre i presentatori delle proposte di legge hanno deciso di concentrare l'attenzione su una questione che, pur essendo certamente sentita, riguarda un profilo specifico.

Per quanto riguarda i temi in discussione, ritiene che chi non è già presente negli organi elettivi sia tenuto a dimostrare un certo grado di rappresentatività. Richiama però i sistemi adottati in altri paesi, in cui sono sufficienti le sottoscrizioni di pochi elettori per presentare una candidatura; ricorda che in Italia erano originariamente necessarie solo 50 firme mentre successivamente vi è stata una progressione continua. Rileva come sarebbe molto più opportuno un forte innalzamento delle pene per le autenticazioni fatte con leggerezza anziché un aumento smisurato del numero delle sottoscrizioni richieste.

Auspica quindi che l'*iter* dei progetti di legge possa proseguire.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, ritiene che il breve dibattito svolto nella seduta odierna abbia consentito di chiarire ulteriormente la posizione dei diversi gruppi e di evidenziare, a prescindere dalle posizioni differenziate, la disponibilità di tutti ad intervenire sulla materia della raccolta delle sottoscrizioni, in merito alla quale si sono verificate spesso situazioni equivoche.

Condivide quanto evidenziato dal collega Giorgio Conte, essendo importante che i gruppi politici dimostrino di poter intervenire su questi aspetti per poi poter procedere anche ad una revisione più complessiva della materia elettorale.

Prende comunque atto dell'orientamento, sicuramente legittimo, dei proponenti delle proposte di legge ma precisa che la finalità del relatore non è quella di stravolgere la *ratio* che è alla base delle proposte.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce delle questioni poste e considerato quanto emerso dal dibattito, propone di procedere alla nomina di un comitato ristretto per il seguito dell'esame dei progetti di legge in titolo, alle cui riunioni auspica che possa essere presente anche il rappresentante del Governo.

La Commissione delibera di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame dei progetti di legge in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e Saverio Ruperto

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 435.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che nella seduta di martedì prossimo, 23 febbraio, avranno luogo le audizioni informali del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, si riserva di fare il punto delle questioni dopo lo svolgimento delle audizioni informali programmate.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425
(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale in ossequio a quanto disposto dall'articolo 24, commi 3 e 5, lettera *a)*, della cosiddetta legge delega sul federalismo fiscale.

Si tratta del secondo decreto legislativo riguardante Roma Capitale in attuazione della suddetta delega. Il primo decreto infatti (n. 156 del 17 settembre 2010), contiene esclusivamente la regolamentazione degli organi di governo del nuovo ente territoriale; per rendere quest'ultimo realmente operante è quindi necessario il trasferimento di funzioni nelle materie previste dallo stesso articolo 24 della legge n. 42 del 2009.

Il provvedimento in esame quindi, nel completare la normativa già introdotta in materia dal decreto legislativo istitutivo del nuovo assetto ordinamentale di Roma Capitale, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al nuovo ente, ad eccezione degli aspetti rientranti nella competenza legislativa della regione Lazio, che saranno definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con apposita legge regionale.

In nome della tutela dell'autonomia regionale, il decreto statale disciplina quindi il trasferimento di funzioni a Roma capitale solo in alcune materie (concorso

alla valorizzazione dei beni culturali, sviluppo economico e sociale, protezione civile), lasciando alla Regione il compito di disciplinare il trasferimento di funzioni nelle restanti materie.

Pertanto, rimane demandato alla disciplina della regione Lazio il conferimento delle ulteriori funzioni relative allo sviluppo urbano e pianificazione territoriale, all'edilizia pubblica e privata, all'organizzazione e funzionamento dei servizi urbani di trasporto e mobilità.

Viene così attuata la delega prevista dall'articolo 24, comma 5, lettera *a)*, mentre non trova esecuzione la delega stabilita dalla lett. *b)* della stessa disposizione, relativa all'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, né quelle stabilite dal comma 7 del medesimo articolo 24, relative all'attribuzione di un proprio patrimonio a tale ente ed al trasferimento a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.

La necessità di una sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti ordinamentali determinati dal provvedimento trova riscontro nella istituzione di una apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, il cui scopo è quello di assicurare il « raccordo istituzionale » tra Roma Capitale, Stato, regione Lazio e provincia di Roma. Si dispone inoltre che il sindaco di Roma Capitale partecipi, in qualità di componente, alle sedute della Conferenza unificata in tutti i casi in cui questa debba esprimersi su materie e compiti di interessi di Roma Capitale medesima (articolo 2 commi 1 e 2).

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, il conferimento concerne in particolare le funzioni amministrative inerenti il concorso, con le autorità statali di settore, alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali.

L'attribuzione a Roma capitale di tali funzioni amministrative, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali è declinata, nel presente schema di decreto legislativo, negli articoli da 2 (commi 3-6) a 4, nonché nell'articolo 6, che riguarda specificamente l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di beni paesaggistici, non specificamente menzionati nel citato comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 24 della legge delega.

In particolare l'articolo 3, comma 1, conferisce a Roma capitale – attraverso le forme di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 3, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dallo schema di decreto legislativo.

I commi da 3 a 6 dell'articolo 2 riguardano la nuova Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per assicurare la funzione amministrativa del concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici. Ai sensi del comma 4, componenti della Conferenza sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale (cosiddetta Sovraintendenza capitolina) e le Soprintendenze statali che hanno competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese. Peraltro, il comma 7 dispone che tutte le attività di cui all'articolo 2 sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto ai compiti della Conferenza, si prevede che essa, nel rispetto del principio di leale collaborazione, definisca le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabori piani strategici e programmi di sviluppo culturale, in relazione ai beni culturali di pertinenza pubblica; eserciti funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali che sono rimessi alle rispettive competenze; promuova la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei predetti beni.

La relazione illustrativa sottolinea che l'istituzione della Conferenza delle Soprintendenze rappresenta la risposta alla norma di delega nella parte in cui essa ha inteso conferire a Roma Capitale non tanto il compito di valorizzare tutti i beni del patrimonio culturale presenti sul suo territorio, bensì il concorso nell'esercizio dei compiti di valorizzazione spettanti allo Stato sui beni di propria pertinenza, previo accordo con il competente Ministero per i beni e le attività culturali.

I soggetti che possono indire la Conferenza delle Soprintendenze sono il Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, ovvero del Sovraintendente dei beni culturali di Roma capitale. Si prevede inoltre l'eventuale stipula di accordi tra Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali volti a definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza stessa.

Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti a Roma capitale in materia di beni culturali, secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza sopra citata, sono individuati dall'articolo 4, comma 2.

In particolare, è previsto il conferimento delle seguenti funzioni: il concorso di Roma capitale nella valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e appartenenti allo Stato, attraverso la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze; il concorso con i competenti uffici ministeriali, nel caso di realizzazione di opere pubbliche all'interno di aree di interesse archeologico, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal Codice dei contratti pubblici, attraverso la conclusione degli accordi previsti dall'articolo 96, comma 7, del medesimo codice, ai quali Roma capitale partecipa anche qualora non rivesta il ruolo di stazione appaltante; il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi, limitatamente agli interventi di valorizzazione specificatamente concordati; la definizione di procedure condivise tra lo Stato, la regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi relativi ai beni vincolati.

Roma capitale, limitatamente a ciò che concerne il patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre inoltre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lazio ed altri enti preposti all'esercizio di una serie di attività (articolo 4, comma 3). In particolare, sono richiamate le funzioni inerenti alla catalogazione dei beni culturali e alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione; alla definizione di linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali; alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, nonché di accordi, anche con altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica; alla realizzazione e alla promozione di ricerche, studi ed altre attività conoscitive concernenti il patrimonio culturale, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Dalle funzioni conferite a Roma capitale sono escluse le attività connesse alla tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC). In base alla formulazione del testo, dunque, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose sembra restare ferma la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 6 dispone che Roma Capitale concorra, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, con il Ministero per i beni e attività

culturali, la regione Lazio e gli altri enti preposti, all'esercizio di una serie di funzioni relative agli stessi beni ambientali e paesaggistici. In particolare Roma Capitale concorre ai seguenti compiti: definizione di politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenendo in considerazione anche gli studi e le proposte dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché degli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma Capitale con le medesime finalità ai sensi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; determinazione di criteri ed indirizzi relativi all'attività di tutela, recupero, riqualificazione, valorizzazione e pianificazione del paesaggio, nonché la gestione dei conseguenti interventi; attività di formazione e di educazione volte alla diffusione e all'incremento della conoscenza del paesaggio; attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati.

L'articolo 5 dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite. Quanto al finanziamento dell'ente, si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, siamo definite le modalità di determinazione della quota di risorse da attribuire annualmente a valere sul Fondo unico per lo spettacolo. In connessione con il trasferimento delle funzioni, si prevede inoltre che lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma sia adeguato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, assicurando la separazione tra le funzioni di vigilanza e di gestione.

Va rilevato che, rispetto all'assetto normativo vigente, non si prevede l'intesa con la Conferenza unificata. Si evidenzia inoltre che la nota della Ragioneria generale dello Stato, allegata allo schema, segnala che, al fine di rendere la disposizione più coerente e funzionale all'obiettivo di separare i compiti di vigilanza e di gestione del Teatro dell'Opera di Roma, dovrebbe prevedersi che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definite anche le modalità di attuazione del comma 1.

L'articolo 7 attribuisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'individuazione e alla gestione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, sulla base dei criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato.

Al riguardo sembrerebbero opportuni alcuni chiarimenti in ordine alla portata della norma ed alla sua applicazione, con riguardo in particolare alla procedura di individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, atteso che l'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998 detta una procedura generale volta alla individuazione delle riserve medesime, mentre la norma in commento sembrerebbe riferirsi ad una fattispecie più circoscritta, concernente le (nuove) funzioni affidate a Roma capitale rispetto al vigente potere statale di indirizzo e coordinamento; e alla concreta attuazione della disposizione, considerato che l'unica riserva statale interessata dalla norma risulterebbe essere (a parte la Tenuta di Castelporziano) la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ricadente già in parte nel territorio e nella gestione del Comune di Roma.

Il comma unico dell'articolo 8 provvede a conferire a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, promosse sul relativo territorio.

L'articolo 9 reca un conferimento di funzioni e compiti in materia di turismo, assegnando a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, riguardanti l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma Capitale, sottraendole

alla competenza statale. Tali funzioni, inoltre, devono essere svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Lo stesso articolo inoltre reca alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 56 del Codice del turismo prevedendo che il sindaco di Roma sia tra i soggetti convocati per la Conferenza nazionale del turismo (comma 2); che le linee guida del piano strategico nazionale abbiano una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma Capitale; dette linee guida siano attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni sentite anche le associazioni che partecipano alla Conferenza nazionale del turismo (comma 3).

L'articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e b), della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si tratta sostanzialmente di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria e non le calamità naturali che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari. Restano comunque salve le competenze attribuite, in tali circostanze, al prefetto di Roma ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge n. 225.

Si rammenta che l'articolo 24, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 42 del 2009 prevede l'attribuzione a Roma Capitale delle funzioni amministrative riguardanti la protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio.

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, lettere *a)* e b), della legge n. 225 del 1992 considera, ai fini dell'attività di protezione civile, una serie di eventi, tra i quali: gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (lettera *a)*); gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (lettera *b)*).

Occorre rammentare che la successiva lettera *c)* riguarda, invece, le calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che vengono esclusi dall'applicabilità dell'articolo in esame.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale. Il comma 1 dispone l'obbligo, per Roma capitale, di disciplinare, con propri regolamenti ed in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e responsabilità. L'adozione dei regolamenti presuppone dunque la previa adozione dello Statuto di Roma capitale. Il medesimo comma 1, al secondo periodo, demanda ad appositi regolamenti adottati dall'Assemblea capitolina, la disciplina dell'ordinamento del personale delle polizie locali nonché dell'organizzazione dei relativi uffici, sulla base delle norme di indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire il richiamo del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Tale comma infatti attribuisce alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni in determinate materie di competenza esclusiva statale: immigrazione e ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale. Il medesimo comma attribuisce alla legge statale la disciplina di forme di intesa e coordinamento nella

specifica materia della tutela dei beni culturali. Non appare dunque chiaro il riferimento, effettuato nel testo in esame, a norme di indirizzo statale sulla base del terzo comma dell'articolo 118, in merito all'ordinamento del personale della polizia locale.

Il comma 2 stabilisce che l'esercizio della potestà regolamentare attribuita a Roma capitale in materia di organizzazione del personale e di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, avviene nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale. Il comma 3, infine, prevede l'obbligo, per la Giunta – nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma capitale – di provvedere alla determinazione di fabbisogno di personale nonché della relativa dotazione organica, in relazione alle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa sul personale degli enti locali.

L'articolo 12, infine, demanda le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite da provvedimento in esame ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (comma 1). Allo stesso provvedimento è rimandata altresì la definizione delle forme e dei meccanismi procedurali del trasferimento. È inoltre fatto obbligo alle amministrazioni interessate al trasferimento provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale. Ai sensi del successivo comma 2, viene rimessa alla Regione Lazio la disciplina del trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione. Le funzioni di coordinamento per il trasferimento dei compiti in precedenza individuati sono demandate ad un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 3).

Infine, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge n. 42 del 2009, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Enrico LA LOGGIA (PdL), avverte – in qualità di presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale – che, a causa delle avversità meteorologiche dei giorni scorse, le audizioni previste questa settimana nella Commissione di merito sullo schema di decreto in titolo non hanno avuto luogo e sono state rinviate alla prossima settimana. Aggiunge che la Commissione è quindi orientata a chiedere al Governo la disponibilità ad attendere il parere parlamentare anche oltre il termine previsto dalla legge.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, allo stato, il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 19 febbraio prossimo. Ove il Governo acconsentisse ad attendere oltre tale data, ritiene che anche la Commissione affari costituzionali potrà avvantaggiarsi del maggior tempo disponibile.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede alla presidenza di chiarire in che modo si procederà, onde evitare che la Commissione affari costituzionali si esprima su un testo che la Commissione di merito intende modificare in modo sensibile. Sottolinea inoltre che sarebbe opportuno un chiarimento del Governo sul disegno complessivo che sta dietro lo schema in esame, atteso che quest'ultimo va valutato nel quadro di una strategia generale di riforma del sistema degli enti locali.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, a norma di regolamento, i rilievi della Commissione affari costituzionali do-

vranno avere ad oggetto necessariamente il testo dello schema trasmesso dal Governo, e non l'eventuale nuovo testo che dovesse risultare da eventuali proposte di modifica che la Commissione di merito prospetterà al Governo nel suo parere.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il deputato Tassone sul fatto che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse gli orientamenti che hanno ispirato la definizione dello schema in esame, che, a suo avviso, costituisce potenzialmente un passo importante in quanto rappresenta il primo esperimento di disegno del sistema di governo di una città metropolitana e quindi richiede un ragionamento e una strategia complessiva in materia di ordinamento del sistema delle autonomie locali. A fronte di questo, lo schema presentato risulta, a suo avviso, piuttosto deludente.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alla richiesta di un chiarimento da parte del Governo, anche perché il precedente Governo aveva incontrato alcune difficoltà nella definizione di questo provvedimento e sarebbe quindi importante, a suo avviso, comprendere in che modo il nuovo Governo ha ritenuto di risolverle.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 febbraio 2012.

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.
C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

Il Comitato si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO 1

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo, risultante dall'esame presso la Commissione di merito, del disegno di legge C. 4933 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (C. 4866 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4866 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (C. 4935 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4935 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera c)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:*

2) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

2. 50. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

2. 51. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti.

2. 01. *(nuova formulazione)* Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale).

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini »;

b) all'articolo 11-*quater*:

1) al comma 1, dopo le parole: « la parità di trattamento, » sono inserite le

seguenti: « la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « la parità di trattamento » sono inserite le seguenti: « , la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini ».

2. 02. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* che ha bandito il concorso, *aggiungere le seguenti:* , che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera *a)*, diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi 15 giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 198; si applica il comma 5 del medesimo articolo 37. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

3. 1. Calabria.

Al titolo aggiungere, in fine, il seguente periodo: Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Tit. 1. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 22

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro *(Seguito dell'esame e rinvio)* 22

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 24

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Atto n. 434 *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 24

ALLEGATO (Parere approvato) 26

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
C. 3070, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 gennaio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il testo sarà inviato alla I Commissione per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 1° febbraio 2012.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, integrando la propria relazione, rileva come la proposta di legge Di Pietro C.1777

riproponga sostanzialmente il disegno di legge C. 3243, presentato nel corso della XV legislatura, recante « Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi », il cui esame non si è concluso a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Secondo il presentatore della proposta di legge, le modifiche introdotte nell'ordinamento con il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, hanno prestato il fianco, nell'attuazione pratica, a numerose critiche da parte della giurisprudenza e della dottrina.

Le modifiche alla normativa vigente sarebbero finalizzate a rispondere a quelle che per il presentatore sarebbero le principali critiche rivolte a tale normativa, quali: 1) l'eliminazione delle fattispecie contravvenzionali; 2) l'eliminazione della procedibilità a querela; 3) la creazione di due distinte fattispecie di false comunicazioni sociali: una per le società non quotate, l'altra per le società quotate in mercati regolamentati, riformulando la determinazione normativa della condotta sanzionata; 4) la riformulazione della fattispecie di falsità nelle comunicazioni delle società di revisione; 5) l'eliminazione delle soglie di esclusione della punibilità; 6) la previsione di una specifica circostanza aggravante per tutti i casi di false comunicazioni sociali che arrechino grave nocumento ai risparmiatori o alla società.

In tale ottica si è provveduto a far nuovamente confluire nell'alveo delle fattispecie delittuose tutte le ipotesi di false comunicazioni sociali, con la conseguente eliminazione di ogni ipotesi contravvenzionale; detta previsione si è ritenuta essenziale per il ripristino di una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, in linea con gli obblighi, sopra meglio descritti, assunti nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

La condotta di cui all'articolo 2621 del codice civile viene riferita alle sole società non quotate, mentre in relazione alle società quotate in mercati regolamentati è stata disegnata una apposita fattispecie, collocata nell'articolo 2622 del codice civile. Si è, pertanto, superata la distinzione introdotta nel 2002, che prevedeva una fattispecie generale di pericolo (articolo 2621) e una fattispecie di danno (articolo 2622); le nuove fattispecie sono, infatti, entrambe strutturate come reati di pericolo.

Viene poi rimodulata anche la consistenza dell'elemento soggettivo nei delitti di falso. Entrambe le fattispecie di reato, infatti, prevedono la sussistenza di un dolo specifico, incentrato sul fine di trarre ingiusto profitto dall'esposizione di false comunicazioni; si è, pertanto, eliminato il riferimento al dolo intenzionale che le caratterizzava, ritenendosi l'intenzionalità della condotta certamente ricompresa nel perseguimento dello specifico intento di profitto e reputandosi, viceversa, l'ulteriore indicazione della « intenzione di ingannare i soci o il pubblico » inutile quale metro di valutazione del disvalore penale della condotta, oltre che foriera di possibili dubbi interpretativi e di sicure difficoltà probatorie.

Parimenti allo scopo di ricostituire una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, è stata altresì rimossa la condizione della querela di parte in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 2622 e – modifica di rilevanza forse anche maggiore – sono state eliminate tutte le soglie di punibilità introdotte nel 2002.

È stata disegnata, inoltre, una specifica circostanza aggravante in relazione ai reati di cui agli articoli 2621 e 2622 per i casi in cui il fatto determini un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, con la conseguente estensione dell'aggravante già prevista dal vigente articolo 2622 per le sole società quotate in mercati regolamentati.

In conseguenza dell'eliminazione delle soglie di punibilità, infine, è stata espunta la previsione di apposite sanzioni amministrative per i casi nei quali non fosse raggiunta la soglia della rilevanza penale.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
C. 4933 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà atto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. Ricorda come nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia deciso di nominare tre relatori per l'esame del provvedimento, per poi conferire ad un solo relatore, l'onorevole Cilluffo, il mandato a riferire all'Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNP) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore. Infatti, pur esprimendo apprezzamento per la decisione unanime dei gruppi di sopprimere le disposizioni dei Capi I e I-*bis*, ritiene tuttavia inaccettabile il metodo seguito dal Governo nell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza e la conseguente compressione del tempi per l'esame del provvedimento alla Camera. Ritiene inoltre opportuna la disposizione relativa alla proroga dei magistrati onorari, ma sottolinea la necessità che il Governo predisponga una riforma organica in materia.

Federico PALOMBA (IdV) pur mantenendo le perplessità sul metodo seguito dal Governo, in considerazione della soppressione delle disposizioni dei Capi I e I-*bis*, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cilluffo, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Atto n. 434.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva come lo schema di regolamento novelli le attuali procedure previste dal titolo X del decreto per il Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 per modificare il nome ed il cognome.

Ricorda come attualmente gli articoli 84 e seguenti del predetto regolamento delineino un procedimento in tre fasi che coinvolge le competenze del Ministero dell'Interno.

In particolare, il Titolo X prevede: la presentazione dell'istanza di modifica del nome o del cognome al prefetto territorialmente competente, che ne cura l'istruttoria. Il prefetto valuta se la questione sia di sua esclusiva competenza (come nel

caso di richiesta di cambiamento del cognome che appaia ridicolo o riveli l'origine naturale) trasmettendo, in caso negativo, gli atti al Ministero dell'interno (competente a decidere sulla richiesta di cambiamento nei casi in cui si renda necessario ponderare l'interesse pubblico con quello privato); l'acquisizione della documentazione da parte del Ministero che può chiedere integrazioni ovvero inoltrare alla prefettura una relazione ed un decreto provvisorio del quale dovrà essere assicurata pubblicità (affissione per 30 giorni, per eventuale opposizione di terzi); decorso il termine per la pubblicità il Ministero dell'interno adotta il decreto finale e lo invia alla prefettura per la registrazione presso gli uffici dello stato civile.

Dalle relazioni di accompagnamento dello schema di regolamento si ricava che la costante crescita delle domande (soprattutto legate a richieste di aggiunta del cognome materno al cognome paterno) ha determinato un allungamento nei tempi della decisione. Attualmente le istanze giacenti sarebbero circa 1.100.

Ciò ha indotto il Governo a presentare le modifiche, per semplificare l'iter attribuendo ogni competenza alle prefetture e dunque evitando il coinvolgimento diretto del Ministero dell'Interno.

L'obiettivo viene raggiunto abrogando gli articoli da 84 a 88 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 e novellando gli articoli 89, 90 e 91.

Propone di esprimere parere favorevole con condizione *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Atto n. 434).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

rilevato che al capoverso dell'articolo 5, che novella l'articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica, risulta ripetuta, al comma 2 e al comma 3, la medesima disposizione concernente l'obbligo di notifica agli opponenti del decreto di concessione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 2, siano soppresse le seguenti parole: « che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:
Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 27
Sui lavori della Commissione 29

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 febbraio.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, difesa, bilancio, finanze, ambiente, trasporti, attività produttive, lavoro, agricoltura e politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere. In attesa del parere della Commissione Bilancio, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.45.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il nulla osta della Commissione Bilancio.

Roberto MENIA (FLpTP), preannunciando un proprio intervento anche nelle successive fasi di esame del provvedimento, richiama la sua vicenda personale di discendente di una famiglia italiana, non fascista e di tradizioni mazziniane e irredente, che abbandonò la Croazia e scelse l'esilio per preservare la propria condizione di libertà. Anche in vista delle celebrazioni in occasione del Giorno del Ricordo segnala che, malgrado il trascorrere del tempo, le vittime di quella tragedia non hanno ancora ricevuto adeguato risarcimento. Esprime soddisfazione per il risultato conseguito dalla Croazia di oggi con il conseguimento dell'adesione all'Unione europea, ma ricorda, nel luglio del 2010, in occasione dell'incontro tra i presidenti Danilo Turk, Ivo Josipovic e Giorgio Napolitano, l'episodio del mancato omaggio alla foiba di Basovizza. Nel ri-

chiamare anche la visita del presidente Napolitano a Pola, sottolinea che parte della sua famiglia è originaria dell'isola croata di Corciula, la stessa che avrebbe dato i natali a Marco Polo, oggi considerato dai croati come un loro connazionale. Alla luce di tali considerazioni, tese a sottolineare la portata storico-culturale di quegli eventi, preannuncia a titolo personale il proprio voto di astensione in occasione della deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea che l'adesione della Croazia all'Unione europea riveste un valore storico e simbolico, rappresentando un ulteriore passo in avanti nel processo di integrazione nell'Unione europea della regione balcanica ed un nuovo successo della politica di allargamento, il cui carattere irreversibile e inclusivo l'Italia ha sempre sostenuto. Ciò nella consapevolezza che la prospettiva di una piena adesione nell'Unione europea rappresenta l'unico strumento atto a promuovere nei Paesi coinvolti importanti e durature riforme politico-economiche e, per tal modo, a garantire all'intero continente europeo crescita democratica, stabilità politica e sviluppo economico.

Sottolinea che la ratifica dell'Accordo corrisponde ad un interesse politico di alto profilo per il nostro Paese. Per tale ragione è importante dare risalto alla speciale celerità dell'*iter* di esame di questo provvedimento, di cui esprime gratitudine al Parlamento, e che non esaurisce i passi da compiere per realizzare l'integrazione europea dei Balcani occidentali. A tal riguardo, sottolinea quale dato incoraggiante le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri ed europei della Croazia, Vesna Pusic, circa la volontà del suo Paese di favorire l'ingresso della Serbia nell'Unione europea. Rileva che l'ingresso della Croazia, e in prospettiva anche della Serbia, costituiscono snodi fondamentali della riunificazione politica di quei Paesi, sia nei loro rapporti bilaterali sia in quelli con l'Europa. In merito alle considerazioni dell'onorevole Menia, esprime piena solidarietà per le vicende dolorose vissute da tanti connazionali e dalle loro famiglie e sostegno ai fini della migliore soluzione ad ogni forma di contenzioso. Sottolinea, tuttavia, la necessità di superare i fatti negativi della storia e considera il compimento del percorso di allargamento la modalità più equa ed equilibrata per conseguire tali risultati.

Guglielmo PICCHI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, si associa alle riflessioni del collega Menia, cui lo accomuna un'analoga vicenda familiare. Comprende la portata positiva dell'adesione della Croazia nell'attuale difficile fase della storia europea e ai fini della riunificazione delle comunità italiane oltreconfine. Tuttavia, ritiene importante cogliere l'occasione dell'esame del provvedimento in titolo per richiamare quelle vicende dolorose e per esprimere l'auspicio per il loro definitivo superamento.

Mario BARBI (PD), nel preannunciare, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in titolo, dichiara di condividere le considerazioni del sottosegretario Dassù relative all'interesse italiano connesso all'adesione della Croazia all'Unione europea, al valore storico di questo passaggio e alla necessità di superare ogni divisione. Concorda sull'inadeguatezza del risarcimento dato alle sofferenze patite dagli italiani esiliati o periti nelle foibe e sottolinea la necessità di ricordare quel dramma, assicurare solidarietà e condivisione a coloro che ne sono stati vittima. A suo avviso, il superamento di quella fase storica necessita di un atto politico, che è oggi rappresentato dall'accogliere la Croazia nel consesso europeo. Sottolinea che per il Partito Democratico il consenso a questa prospettiva deriva non solo da interessi nazionali contingenti ma da una visione di lungo periodo sul ruolo strategico dei Balcani occidentali, e in particolare della Serbia, per la prosperità del continente europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazione dei rappresentanti dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, con riferimento al disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008, approvato dal Senato, (C. 4250), avverte che l'onorevole Stefano Allasia subentra nell'incarico di relatore all'onorevole Gianpaolo Dozzo, che ha cessato di far parte della Commissione.

La Commissione ne prende atto.

La seduta termina alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 30

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 32

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge di ratifica del Trattato di adesione della Croazia all'Unione europea, pur non recando norme di specifica competenza della Commissione, riveste un particolare interesse per le prospettive geopolitiche in cui si incardina la politica di difesa nazionale ed europea. Non va dimenticato come, in un'epoca certo non remota, proprio ai nostri confini si siano svolti eventi bellici cruenti. L'adesione della Croazia, attesa per il 1° luglio 2013, rappresenta in questo contesto un traguardo storico sia per il Paese che per l'intera regione e un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione nell'Unione europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali. Per di più, tale passaggio ha ricevuto un convinto ed ampio sostegno dell'opinione pubblica croata, come dimostra l'esito del referendum svoltosi nel Paese il 22 gennaio 2012.

Risulta conseguentemente ribadita la validità e l'irreversibilità del processo di allargamento dell'Unione europea, principio strenuamente difeso dall'Italia. E altrettanto valida, alla luce di ciò, appare la scelta di una nostra forte presenza – sia civile che militare – volta a sostenere il consolidamento dei valori della pace, della democrazia, della stabilità e dello sviluppo economico. Ciò è coerente con quanto previsto nell'ultimo provvedimento di proroga delle missioni internazionali dove, pur nel quadro di un ridimensionamento complessivo delle unità impiegate, l'Italia ha comunque rinforzato il proprio contingente nei Balcani. L'auspicio è dunque quello di mettere definitivamente alle spalle la crisi dell'ex Jugoslavia, che potrà dirsi esaurita soltanto con la piena l'integrazione europea dell'intera regione. Allo

Stato, nelle more del perfezionamento del processo di ratifica, la Croazia acquisisce già da subito il ruolo di « osservatore attivo » nell'Unione europea e la Commissione europea continuerà a monitorare il rispetto degli impegni assunti nel corso del negoziato con particolare riferimento ai settori relativi al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali.

Venendo brevemente ai contenuti dell'atto in esame, segnala che l'Accordo si compone del Trattato di adesione vero e proprio, dell'Atto di adesione, con relativi allegati e protocolli, e dell'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia. I relativi strumenti di ratifica dovranno essere depositati entro il 30 giugno 2013, presso il Governo della Repubblica italiana, tradizionalmente depositario dei trattati comunitari.

Le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia sono disciplinate dall'Atto di adesione, nella cui prima parte figurano i principi generali, mentre nella seconda parte sono indicati gli adattamenti dei trattati europei resisi necessari. La parte terza concerne le disposizioni modificative che incidono sulle politiche comunitarie. La parte quarta è invece dedicata alle disposizioni temporanee e transitorie applicabili alla Croazia nei diversi settori.

Nel rinviare l'illustrazione dettagliata dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, pone l'accento sull'articolo 6, recante le disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di relazioni esterne. In esso si stabilisce, come di consueto, il carattere vincolante per la Croazia degli accordi conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione europea con uno o più Paesi terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di un Paese terzo. L'adesione della Croazia a tali accordi si realizza tramite un protocollo che – per quelli che riguardano principalmente la politica estera e di sicurezza comune – viene negoziato (non dal Consiglio, come normalmente avviene ma) direttamente dall'Alto rappresentante dell'Unione per la PESC a nome degli Stati membri, sulla base di direttive del Consiglio.

Segnala anche che, a decorrere dalla data di adesione, la Commissione europea sarà integrata con un nuovo membro di cittadinanza croata e saranno assegnati alla Croazia dodici rappresentanti al Parlamento europeo fino al termine della corrente legislatura, nel 2014 (articoli 19 e 21).

L'Atto di adesione è infine corredato di nove allegati e di un protocollo che costituiscono parte integrante dell'Accordo. Tra essi merita una particolare attenzione l'allegato II, relativo alla Convenzione di Schengen. Il citato protocollo riguarda invece il contributo croato agli obiettivi di Kyoto sui cambiamenti climatici. Precisa infine che dall'Accordo non derivano nuovi oneri a carico del bilancio nazionale.

Conclusivamente, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, che costituisce un ulteriore importante tassello del processo di integrazione europea, ed auspico la più ampia convergenza su di esso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (C. 4935 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 4935 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea »;

rilevato che l'Atto di adesione, all'articolo 6, contiene le disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di relazioni esterne, prevedendo l'adesione agli accordi che riguardano esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune del nuovo membro dell'Unione europea sulla base di protocolli negoziati direttamente dall'Alto rappresentante dell'Unione per la PESC a nome degli Stati membri, sulla base di direttive del Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Rinvio dell'esame)* 33

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 34

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione)* 34

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione di esperti *(Svolgimento e conclusione)* 40

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 10.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento alla odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore,* ritiene che non vi sia nulla da osservare sotto il profilo finanziario, alla luce di quanto precisato dalla relazione illustrativa e in coerenza con i precedenti Atti di adesione alla UE di nuovi Stati membri. Osserva tuttavia come in una situazione caratterizzata dalla scarsezza delle risorse finanziarie disponibili, l'ingresso di nuovi membri nell'Unione europea comporti inevitabilmente una riduzione del sostegno nei confronti dei membri attuali. Auspica quindi per il futuro un'attenta riflessione sui nuovi ingressi, ritenendo insostenibile un allargamento illimitato.

Il sottosegretario Marta DASSÙ conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed esprime nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento. In relazione alle osservazioni da ultimo formulate dal relatore, fa presente che, dal punto di vista dell'Italia, la stabilità dell'area dei Balcani, anche attraverso l'ingresso della Croazia nell'Unione europea, avrà un impatto positivo dal punto di vista finanziario, potendosi in tal modo risparmiare onerosi interventi bilaterali.

Renato CAMBURSANO (Misto) concorda con la posizione espressa dal rappresentante del Governo sia sotto il profilo finanziario, sia con riferimento all'opportunità di favorire un rapido ingresso della Croazia nell'Unione europea.

Ivano STRIZZOLO (PD) preannuncia un orientamento favorevole del suo gruppo sull'ulteriore corso del provvedimento in esame, non solo per l'assenza di oneri finanziari, ma anche perché esso rappresenta una fondamentale scelta strategica nelle relazioni con l'area balcanica, già teatro di gravi episodi di guerra. Sottolinea come, con l'ingresso della Croazia nell'Unione europea, si conferma una linea di supporto al consolidamento delle istituzioni democratiche, sostenuta dall'Italia. In proposito, richiama i rapporti particolarmente saldi del Friuli-Venezia Giulia con la Croazia, specialmente nel campo della cooperazione sociale, culturale ed economica.

Antonio BORGHESI (IdV), pur apprezzando l'intenzione di promuovere la definitiva stabilizzazione dell'area balcanica, ritiene che non ci si debba comunque dimenticare in questa sede della questione, ancora aperta, dei beni sottratti ai cittadini italiani residenti nella ex Jugoslavia.

Claudio D'AMICO (LNP) precisa che il suo invito alla riflessione non atteneva tanto alla posizione della Croazia, per la quale auspica un rapido ingresso nell'Unione europea, come per la Serbia, ma per le eventuali adesioni future di altri paesi. Propone quindi di esprimere nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Il sottosegretario Marta DASSÙ concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2012.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, dando conto di una nota elaborata dal Ministero dell'ambiente con riferimento all'articolo 2, comma 1, volto ad inserire all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-*bis*, fa presente che la norme ha lo scopo di chiarire qual è il regime al quale si devono attenere le attività già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Osserva che la citata modifica normativa non fa venire meno le autorizzazioni già in essere che, in applicazione del principio generale del *tempus regit actum* sono pienamente in vigore, non essendo stata prevista positivamente una revoca automatica delle stesse. Ritiene, quindi, congrua e proporzionata la previsione di un periodo transitorio che in ogni caso garantisce la continuità dell'attività di impresa e l'adeguamento a quanto stabilito dalla nuova normativa nel momento del rinnovo dell'autorizzazione stessa. Con riferimento alla proposta volta ad introdurre il divieto generalizzato di miscelare tra loro i rifiuti, rileva che essa non sembra essere del tutto in linea con la direttiva 2008/98/CE, la quale non prevede un divieto generalizzato di miscelazione, ma contiene una serie di disposizioni dalle quali è ricavabile invece la conclusione secondo la quale in alcuni casi la miscelazione è consentita. Osserva che fra tali disposizioni si può in primo luogo richiamare l'articolo 18, comma 1, della predetta direttiva, la quale vieta che i rifiuti pericolosi siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze e materiali, consentendo quindi che si possa procedere ad una miscelazione di rifiuti pericolosi appartenenti a categorie differenti tra loro. A tale riguardo, rileva che la stessa direttiva nulla dispone circa le cosiddette categorie di rifiuti, nozione che, dopo l'abrogazione del precedente allegato I della direttiva 2006/12/CE e dell'allegato IA della direttiva 91/689/CEE, risulta avere un significato non univoco nel diritto comunitario, considerato altresì che la Commissione europea sta attualmente predisponendo apposito linee guida in proposito. In attesa di ricevere i necessari chiarimenti da parte della Commissione europea e non essendosi ancora consolidata a livello comunitario l'interpretazione dell'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE, fa presente che il legislatore italiano, nella stesura del decreto legislativo 205/2010 di recepimento della stessa, ha aderito ad un'interpretazione della citata norma comunitaria volta a riferire il divieto in questione alla miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, oltre che alla miscelazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi. Precisa che, nell'operare tale scelta, è stato tenuto conto della *ratio* sottostante al divieto di miscelazione. Evidenzia, quindi, come, da quanto si evince dall'articolo 7, comma 4, della direttiva 2008/98/CE, il primo obiettivo del divieto in questione è quello di scongiurare la declassificazione di un rifiuto da pericoloso a non pericoloso. Rappresenta che il secondo obiettivo, desumibile invece dall'articolo 10, comma 2 della direttiva 2008/98/CE, è quello di evitare che la miscelazione di rifiuti aventi diverse proprietà di pericolosità possa rendere più difficoltoso l'iter di trattamento di un rifiuto che, in considerazione della sua pericolosità, già in origine presenta difficoltà. Sottolinea come da tale ricostruzione discenderebbe quindi la conseguenza secondo la quale la miscelazione di rifiuti pericolosi sarebbe consentita ogni volta che essa non comporta la declassificazione in rifiuti non pericolosi o non ostacola, ma anzi favorisce, il loro recupero, in perfetta consonanza con uno dei fondamentali principi ispiratori della direttiva e cioè quello di favorire la realizzazione di una società del riciclo e del recupero e il risparmio delle risorse. Osserva quindi che il divieto posto dall'articolo 18 sopra richiamato tutto è meno che un divieto di carattere assoluto, ma bensì relativo, come si può desumere dal secondo comma del medesimo, che prevede un'ampia possibilità di deroga al ricorrere delle condizioni ivi previste, pun-

tualmente recepite dal legislatore italiano con il secondo comma dell'articolo 1857 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con riferimento all'articolo 3, fa presente che la norma relativa alla raccolta di oggetti o indumenti ceduti da privati per destinarli al riutilizzo ha lo scopo di rendere possibile lo sviluppo di una prassi già consolidata sul territorio nazionale volta ad evitare che alcuni oggetti vadano in discarica ma vengano avviati immediatamente al riutilizzo con un evidente risparmio sulle attività di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e con un evidente scopo sociale di riutilizzo degli stessi. Sulla base di numerose esperienze già maturate in Italia, risulta che è possibile recuperare, togliendo dallo smaltimento finale, circa 5.000 chilogrammi all'anno di abiti dismessi ogni 3.000 abitanti serviti, cioè poco meno di 2 chilogrammi all'anno per abitante. Precisa che questa massa di « rifiuti » incide per almeno l'1 per cento di tutta la spazzatura domestica prodotta.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore,* alla luce di quanto chiarito dal sottosegretario, osserva che non vi sarebbe un evidente conflitto con la direttiva 2008/98/CE, ma ravvisa comunque l'opportunità di formulare un'osservazione volta a suggerire alla Commissione di merito di valutare se le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, siano pienamente conformi alla richiamata direttiva, al fine di evitare possibili effetti finanziari negativi connessi all'applicazione di sanzioni. Per quanto attiene all'articolo 3, ritiene invece che, per maggior chiarezza, dovrebbe precisarsi che le convenzioni con i comuni ivi previste non debbano avere carattere oneroso.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che né il relatore né il rappresentante del Governo hanno fatto riferimento nei rispettivi interventi alle implicazioni finanziarie dell'articolo 1, che, a suo avviso, non solo non determina oneri per la finanza pubblica, ma consente anche di risolvere un problema assai delicato relativo alla manutenzione del verde pubblico e privato e alla potatura delle siepi. Fa presente, infatti, che sulla base della vigente normativa sono considerati rifiuti anche i materiali derivanti dagli sfalci e dalle potature, osservando che tale previsione rende di fatto estremamente difficile il loro smaltimento. Rileva, inoltre, che anche l'articolo 3 non determina aggravi per la finanza pubblica, dal momento che si tratta di attività già di fatto esercitate dalle associazioni di volontariato, mentre, con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuno l'inserimento nel parere di un'osservazione volta a sollecitare un approfondimento sulla conformità alla normativa dell'Unione europea delle modifiche proposte.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4240 recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata;

rilevato che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ha evidenziato che:

le modifiche contenute nel comma 1 dell'articolo 2 potrebbero essere oggetto di censure da parte delle competenti istituzioni comunitarie, atteso l'eccessivo protrarsi degli effetti di quelle autorizzazioni non più conformi al nuovo dettato normativo introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010;

le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2, nel consentire di miscelare gli oli usati, non sembrano in linea con la direttiva comunitaria 2008/98/CE che richiama, invece, la necessità di tenere costantemente separate le tipologie di oli usati, qualora ciò sia tecnicamente possibile, come peraltro previsto dalla vigente formulazione del comma in questione;

sarebbe stato comunque opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

considerato che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con nota trasmessa in data odierna:

ha ritenuto congrua e proporzionata la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento;

con riferimento alla compatibilità delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, con la normativa dell'Unione europea, non ha espresso valutazioni definitive ed inequivoche, evidenziando che la direttiva 2008/98/CE non prevede un divieto generalizzato di miscelazione, ma contiene una serie di disposizioni dalla quali è ricavabile invece la conclusione secondo la quale in alcuni casi la miscelazione è consentita;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, capoverso 3-*bis*, dopo le parole: previa convenzione aggiungere le seguenti: a titolo non oneroso;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, siano pienamente conformi alla direttiva 2008/98/CE, al fine di evitare possibili effetti finanziari negativi connessi all'applicazione di sanzioni.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2012.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, nel richiamare il dibattito svoltosi nelle precedenti sedute e le incertezze manifestate con riferimenti all'entità delle risorse interessate dal provvedimento, osserva che in base ai dati disponibili risulta che la gestione liquidatoria dispone di circa 55 milioni di euro, 15 dei quali sono destinate all'estinzione dei contenziosi in essere. Ritiene, pertanto, che si debbano tempestivamente destinare le somme residue ad interventi coerenti con le finalità per le quali esse furono inizialmente stanziate.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, in relazione all'esecuzione degli interventi connessi alla realizzazione degli impianti connessi alle Olimpiadi invernali « Torino 2006 », osserva che si è resa necessaria la nomina di un Commissario liquidatore per far fronte al contenzioso ancora pendente derivante dalle attività di stazione appaltante poste in essere dall'Agenzia Torino 2006. In tal senso ricorda che è intervenuto l'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, prevedendo altresì, che il Commissario si avvalesse di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006, precisando che le disponibilità che eventualmente residuino alla fine della gestione liquidatoria siano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Osserva che la gestione commissariale è stata da ultimo prorogata, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, sino alla completa definizione delle operazioni residue, e comunque non oltre il

termine ultimo del 31 dicembre 2014. Fa comunque presente che eventuali proposte di utilizzo delle eventuali disponibilità residue potranno essere utilmente avanzate solo dopo la completa e definitiva conclusione del contenzioso ancora in essere, tenuto conto dei limiti finanziari stabiliti per l'esecuzione dello stesso dettati dal citato articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007. Condivide l'esigenza di chiarimenti in ordine alle somme interessate dal provvedimento interessato, posto che non si dispone di elementi atti a confermare l'importo di 40 milioni indicato nella relazione illustrativa. A tal fine fa presente che il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 dovrebbe produrre apposita relazione, che dia conto dell'ammontare delle risorse non utilizzate che risultano nelle disponibilità della gestione liquidatoria, nonché dello stato del contenzioso in essere, fermo restando che ulteriori diversi utilizzi di tali residue disponibilità potranno essere presi in considerazione solo successivamente alla definitiva chiusura di tutti i contenziosi pendenti. In proposito, fa presente che il Dipartimento del Tesoro provvede al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti a valere sui limiti di impegno scritti in bilancio, per l'esecuzione degli interventi connessi alla realizzazione degli impianti necessari per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali « Torino 2006 », per la completa definizione delle attività residue affidate al Commissario liquidatore, la cui gestione è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2014. Rileva che i contributi residui, a partire dall'anno 2015 e fino all'anno 2018, ammontano complessivamente a circa 55 milioni di euro. Per quanto riguarda l'importo di euro 40 milioni indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame, ogni elemento utile potrà essere fornito dal Commissario liquidatore dell'Agenzia in grado di quantificare l'ammontare delle risorse non utilizzate che risultano nella disponibilità della gestione liquidatoria e di indicare lo stato del contenzioso in essere. Ritiene, pertanto, che il parere della Commissione debba contenere una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a stabilire che la destinazione delle risorse residue agli interventi indicati nella proposta è subordinata alla previa definizione del contenzioso in essere.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che la dimensione del contenzioso ancora in essere dovrebbe già essere nota alle amministrazioni interessate e domanda per quale ragione non si possa quindi determinare il suo impatto finanziario. Ritiene, pertanto, che il relatore ed il Governo debbano adoperarsi per definire rapidamente le questioni ancora in sospeso, al fine di consentire di utilizzare finalmente risorse da tempo disponibili.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) sottolinea la necessità di attribuire le risorse individuate dalla proposta di legge in esame con trasparenza e, alla luce delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, ritiene ineludibile la conoscenza esatta del contenzioso in essere. Al fine di una gestione trasparente, evidenzia quindi l'esigenza che sia chiarito meglio il soggetto beneficiario del finanziamento, rilevando come esso dovrebbe essere la regione Piemonte e non la società di committenza regionale, in quanto le risorse derivano da economie di gestione realizzate dagli enti locali.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce le proprie perplessità sulla proposta in esame, già espresse dal suo gruppo nel corso della discussione, osservando che appare assai discutibile ipotizzare lo stanziamento di 40 milioni di euro per la promozione turistica di territori che già hanno tratto beneficio dallo svolgimento dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 », proprio nel giorno in cui la Camera approva la questione di fiducia sul decreto-legge n. 211 del 2011, che prevede la riduzione per 24 milioni di euro annui dell'autorizzazione di spesa riferita alle transazioni con i soggetti danneggiati dal sangue infetto. Rileva, peraltro, che –

anche in occasione dell'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera degli atti di indirizzo sulla questione in esame – si era prospettato l'utilizzo delle risorse disponibili per la manutenzione delle opere realizzate, piuttosto che per la realizzazione di nuovi interventi. Anche alla luce dei chiarimenti forniti nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, ritiene comunque che non si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento, neppure subordinatamente all'introduzione della condizione prospettata dal sottosegretario D'Andrea.

Renato CAMBURSANO (Misto) fa presente che, sulla base dei dati forniti dal commissario, il contenzioso sarebbe stato già definito per otre l'80 per cento dei casi e che le somme accantonate a tale fine, diverse dal contributo in questione, sarebbero abbondantemente idonee coprire i costi derivanti dalla definizione del restante contenzioso. Ritiene quindi strumentale l'argomentazione addotta dalla nota della Ragioneria generale dello Stato e richiamata dal rappresentante del Governo. Con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Armosino, rileva come non sussista alcuna incertezza in ordine ai soggetti beneficiari, definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2. In relazione alle considerazioni dell'onorevole Borghesi, sottolinea come le risorse in questione siano vincolate da norme di legge alle finalità oggetto del provvedimento e come quindi le medesime non potrebbero essere in ogni caso utilizzate per altre finalità, senza una modifica legislativa. Ricorda infine come tale destinazione sia stata condivisa unanimemente dalla Camera, evidenziando che ogni giorno di ritardo causerà danni ai territori interessati.

Stefano ESPOSITO (PD) fa presente che, nel mese di giugno del 2011, il Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 » ha rappresentato in un documento verificato dalla Ragioneria generale dello Stato che delle risorse residue circa 14,5 milioni di euro sono destinate all'estinzione del contenzioso in essere, mentre risultano disponibili per ulteriori utilizzi circa 40 milioni di euro. Ritiene, pertanto, che il Parlamento disponga di tutte le informazioni necessarie per deliberare e si chiede quindi quali siano i residui margini di intervento normativo per le Camere. Assicura, inoltre, che la gestione delle risorse è assolutamente trasparente e ricorda come nella Fondazione 20 marzo 2006 siano rappresentati la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di Torino, il CONI e gli altri enti territoriali interessati dallo svolgimento dei Giochi olimpici invernali del 2006. Ritiene, pertanto, che nella presente vicenda non debbano prevalere considerazioni contingenti, connesse, ad esempio, alla proposta di liquidare la società di committenza Regione Piemonte Spa, ma si debba considerare come il testo in esame non sia il frutto di un'iniziativa estemporanea, ma è sostenuto dal consenso dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e di tutti gli enti territoriali interessati. In ogni caso, ritiene che, al fine di superare i residui dubbi manifestati dal rappresentante del Governo, possa ipotizzarsi un'audizione del commissario liquidatore dell'Agenzia « Torino 2006 » per chiarire l'entità delle risorse disponibili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare come le riserve espresse dalla Ragioneria generale dello Stato si basino sull'entità del contenzioso in essere, rileva l'opportunità di svolgere un'audizione informale del commissario liquidatore per acquisire informazioni utili sull'effettivo livello del contenzioso in essere ai fini di una più consapevole deliberazione della Commissione.

Marco CALGARO (UdCpTP) osserva come possa essere utile procedere all'audizione congiunta del commissario liquidatore dell'Agenzia « Torino 2006 » e di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

Renato CAMBURSANO (Misto) si associa alla richiesta del collega Calgaro.

Maino MARCHI (PD) ricorda come le mozioni concernenti iniziative per destinare le risorse disponibili presso l'Agenzia olimpica « Torino 2006 » a favore della regione Piemonte furono approvate dall'Assemblea della Camera il 28 luglio 2011 con 445 voti favorevoli e un solo voto contrario e osserva che, in quella sede, il rappresentante del Governo espresse parere favorevole sugli atti di indirizzo, senza esprimere perplessità rispetto alle conseguenze finanziarie della destinazione delle risorse. Con riferimento alle criticità testé evidenziate dal rappresentante del Governo, osserva che esse potrebbero essere superabili, in quanto la proposta di legge prudentemente non indica l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi, mentre tale dato è riportato nella relazione illustrativa, sulla base delle più aggiornate indicazioni disponibili. Ritiene, pertanto, che sia necessario che tutti si impegnino per la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, fa presente che sottoporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di svolgere un'audizione informale del commissario liquidatore e di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianfelice ROCCA, *presidente del Gruppo Techint*, Emanuele CARPANZANO, *Primo ricercatore del CNR e direttore del consorzio europeo Synesis*, Giovanni PARESCHI, *Direttore dell'INAF – Osservatorio astronomico di Brera*, Giorgio PETRONI, *Rettore dell'Università di San Marino*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maino MARCHI (PD), Lino DUILIO (PD), Claudio D'AMICO (LNP), Simonetta RUBINATO (PD), ai quali replicano Giorgio PETRONI, *Rettore dell'Università di San Marino*, Giovanni PARESCHI, *Direttore dell'INAF – Osservatorio astronomico di Brera*, Emanuele CARPANZANO, *Primo ricercatore del CNR e direttore del consorzio europeo Synesis*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 41

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 42

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 44

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 48

RISOLUZIONI:

7-00755 Fugatti: Aggiornamento del meccanismo di riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nelle zone di confine *(Discussione e rinvio)* 49

7-00768 Ventucci: Interventi sulla disciplina delle merci immesse in libera pratica, nonché in materia di depositi fiscali *(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)* 51

ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato della risoluzione) 59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06105 Fluvi: Emanazione del decreto interdirigenziale concernente le linee d'azione per il recupero delle forme di dipendenza dal gioco 56

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 62

5-06106 Fugatti: Verifiche presso il Monte dei Paschi di Siena sul rispetto della direttiva MIFID in materia di *inducement* nonché in merito ad acquisizioni significative di titoli della predetta banca 57

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 64

5-06107 Barbato: Spese di rappresentanza dell'Agenzia del territorio, con particolare riferimento a quelle sostenute dal Direttore 57

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 66

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di proce-

dere, dapprima, all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, poi alla discussione delle risoluzioni e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
C. 4933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia sul disegno di legge C. 4933, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 212 del 2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da indebitamento e disciplina del processo civile, osservando, preliminarmente come il decreto – legge, nel corso dell'esame parlamentare, sia stato profondamente modificato rispetto alla formulazione originaria.

In un primo momento il Senato, oltre ad apportare diverse modifiche a disposizioni già presenti nel testo, ha introdotto numerosi nuovi articoli (da 11-*bis* a 11-*duodecies*) ordinati in un Capo I, il quale dettava una dettagliata disciplina per la composizione delle crisi da sovra indebitamento del consumatore, e in un Capo I-*bis*, che recava modifiche alla disciplina in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Inoltre l'altro ramo del Parlamento ha soppresso l'articolo 12, che recava disposizioni in materia di disciplina della mediazione.

In particolare, il Capo I del decreto disciplinava il sovraindebitamento del solo consumatore, prevedendo che questi potesse proporre, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, un piano che indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori. Si prevedeva che il piano fosse omologato dal tribunale, il quale poteva nominare un liquidatore, e che per tre anni i creditori non potessero iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.

In alternativa al piano, il consumatore poteva chiedere la liquidazione di tutti suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta. Spettava al giudice valutare a dichiarare aperta la procedura di liquidazione e nominare un liquidatore; si prevedeva inoltre che i creditori potessero presentare quindi domanda di partecipazione alla liquidazione.

Al termine dei due procedimenti si sarebbe determinata l'esdebitazione, che libera il consumatore sovra indebitato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore all'apertura della procedura che l'ha interessato.

Il Capo I-*bis* modificava invece la legge n. 3 del 2012, che interessa il sovraindebitamento di tutti i soggetti non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali. Le disposizioni apportavano una serie di puntuali modifiche alla citata legge n. 3 e veniva allineata la disciplina a quella del doppio procedimento (piano o liquidazione) consentito per il consumatore dal decreto-legge.

Successivamente la Commissione Giustizia della Camera, in sede referente, ha soppresso interamente i citati Capo I e I-*bis*.

In merito ricorda come la tematica del sovraindebitamento sia stata recentemente affrontata dalle proposte di legge C. 2364 ed abbinate, approvate in seconda lettura dal Senato il 17 gennaio 2012 e divenute legge n. 3 del 2012, sulle quali la Commissione Finanze ha più volte espresso il proprio parere.

Passando quindi ad illustrare il contenuto del decreto-legge, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione Giustizia della Camera nel corso dell'esame in sede referente, l'articolo 13, comma 1, interviene sulle disposizioni del codice di procedura civile relative alle

cause dinanzi al giudice di pace in cui le parti possono stare in giudizio personalmente.

In particolare, la lettera *a)* interviene sull'articolo 82 del codice di procedura civile per elevare da 516,16 a 1.100 euro il valore soglia delle cause in cui le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace.

In riferimento a tali cause, la lettera *b)*, modificando l'articolo 91 del codice di procedura civile, stabilisce che le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa la modifica è finalizzata ad impedire un danno alla parte soccombente derivante dalla libera scelta della parte vittoriosa di avvalersi di un difensore anche quando ciò non sia prescritto dalla legge.

Il comma 1-*bis* novella l'articolo 769 del codice di procedura civile, che disciplina l'inventario che può essere richiesto al tribunale nel quadro dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni.

In particolare, si inserisce nel corpo del predetto articolo 769 un nuovo comma dopo il terzo, con cui si stabilisce che l'istanza di inventario dei beni del defunto, nel caso in cui non siano stati apposti i sigilli, può essere avanzata, dalla parte che ne assume l'iniziativa, direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

L'articolo 14 abroga l'articolo 26 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012).

Al riguardo ricorda che la disposizione abrogata prevede misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile della Corte di cassazione e delle corti di appello, introducendo la cosiddetta istanza di trattazione nei procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 e in quelli pendenti davanti alle corti d'appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della citata legge di stabilità.

Rammenta altresì che, in base al predetto articolo 26, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti ne chiede la trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso che la cancelleria avrebbe dovuto inviare a tal fine alle parti costituite, con l'avvertimento delle conseguenze di legge: in tal caso il presidente del collegio dichiara con decreto l'estinzione del processo.

L'articolo 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

In particolare, il comma 1 proroga l'applicabilità delle disposizioni che consentono ai magistrati onorari di essere addetti al tribunale ordinario (GOT) e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (VPO), facendo in modo che tale disciplina possa continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2012 i giudici onorari il cui mandato era in scadenza al 31 dicembre scorso o avrebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2012.

In dettaglio, la disposizione:

proroga al 31 dicembre 2012 i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2011 e che non erano ulteriormente confermabili;

proroga a tutto il 31 dicembre 2012 i giudici di pace il cui mandato sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma.

Anche in questo caso la proroga opera dal 1° gennaio 2012 fino alla riforma organica della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze se-

gnala l'articolo 16, il quale, alla lettera *b)* del comma 1, introduce un nuovo comma 13-*bis* nell'articolo 14 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), prevedendo la permanenza in carica dei collegi sindacali delle società a responsabilità limitata, nominati entro il 31 dicembre 2011, fino alla loro naturale scadenza deliberata dall'assemblea che li ha nominati.

Al riguardo ricorda che il comma 13 del citato articolo 14 della legge n. 183 ha sostituito l'articolo 2477 del codice civile, relativo agli organi di controllo delle società a responsabilità limitata, prevedendo che in tali società sia nominato, invece che un collegio sindacale, come previsto dalla precedente formulazione della norma, un solo sindaco.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4935, recante ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

In primo luogo segnala come l'adesione della Croazia all'Unione europea costituisca il passo finale di un progressivo processo di integrazione di tale Paese nel contesto europeo, avviato nel 2004, già prefigurato nei primi anni 2000 nell'ambito della stabilizzazione dell'area della ex Jugoslavia, che aveva portato alla conclusione, nel 2001, di un Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Croazia, analogo ad altri accordi stipulati con altri Paesi di quell'area.

Per quanto riguarda il Trattato di cui si propone la ratifica, esso si compone di 4 articoli ed un Atto concernente le condizioni di adesione della Croazia all'UE, a sua volta composto di 55 articoli, suddivisi in cinque parti. Al Trattato sono annessi nove allegati, un Protocollo, un Atto finale e uno scambio di lettere.

Sintetizzando il contenuto del Trattato, l'articolo 1 sancisce che la Repubblica di Croazia diviene membro dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, nonché Parte del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni e con gli adattamenti contenuti nell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

L'articolo 3 disciplina la ratifica del Trattato, il quale entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

L'Atto concernente le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia si compone invece di 55 articoli, suddivisi in 5 parti.

La Parte prima, contenente gli articoli da 1 ad 8, contiene le definizioni e i principi fondamentali che regolano l'adesione della Croazia, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dei Trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni europee prima della sua adesione, l'adesione alle decisioni e agli accordi adottati in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, l'adesione alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato 1, l'applicazione delle disposizioni del Protocollo di Schengen, la vincolatività degli accordi conclusi dall'Unione europea

con Paesi terzi, organizzazioni internazionali o con cittadini di Paesi terzi, la partecipazione ad unione economica e monetaria, l'adesione all'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ad una serie di accordi ed intese indicati, in particolare, dall'articolo 6.

Inoltre si prevede che la Croazia si ritiri dagli accordi di libero scambio con Paesi terzi, compreso l'Accordo centro europeo di libero scambio, nonché dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di cui anche l'UE è Parte.

La Parte seconda, contenente gli articoli da 9 a 14, reca una serie di adattamenti a trattati europei, conseguenti all'adesione della Croazia, tra i quali il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il Trattato sull'Unione europea. Tali modifiche riguardano sostanzialmente il numero e la ripartizione dei componenti di istituzioni europee, la partecipazione al capitale della BEI, nonché gli elenchi degli Stati Parte e delle versioni linguistiche di trattati.

La Parte terza, contenente gli articoli da 15 a 17, reca talune disposizioni permanenti contenenti il rinvio a taluni allegati al Trattato, nonché in merito alla possibilità, per il Consiglio, di effettuare adattamenti delle disposizioni dell'Atto relative alla politica agricola comune.

La Parte quarta, contenente gli articoli da 18 a 44, reca invece disposizioni di carattere temporaneo.

In particolare, l'articolo 19 indica il numero di membri del Parlamento europeo per la Croazia, ed interviene in merito all'elezione di tali componenti.

L'articolo 20 incide sulla ponderazione dei voti dei membri del Consiglio europeo e del Consiglio.

L'articolo 21 riguarda la nomina e la durata del componente croato della Commissione europea, mentre l'articolo 22 riguarda il mandato del giudice della Corte di giustizia e del giudice del Tribunale nominati dalla Croazia.

L'articolo 23 modifica la ripartizione tra gli Stati membri dei componenti del Comitato economico e sociale, mentre l'articolo 24 interviene sulla ripartizione dei componenti del Comitato delle regioni.

L'articolo 25 disciplina il mandato dell'amministratore del Consiglio di amministrazione della BEI designato dalla Croazia, mentre l'articolo 26 riguarda la nomina di nuovi membri di comitati, gruppi, agenzie o altri enti europei.

L'articolo 27 definisce la quota del capitale della BEI che la Croazia deve versare, mentre l'articolo 28 specifica l'ammontare che la Croazia stessa è tenuta a versare al Fondo di ricerca carbone e acciaio.

L'articolo 29 prevede che le agenzie esecutive croate gestiscano le gare di appalto, le sovvenzioni e i pagamenti a titolo di assistenza finanziaria previste in suo favore nel quadro del processo di preadesione, mentre l'articolo 30 stabilisce che, nel primo anno dall'adesione, la UE fornisca alla Croazia un'assistenza finanziaria temporanea per svilupparne la capacità amministrativa e giudiziaria.

L'articolo 31 istituisce uno strumento temporaneo per aiutare la Croazia a finanziare le attività alle nuove frontiere esterne dell'Unione nel quadro del Protocollo di Schengen, mentre l'articolo 32 istituisce un ulteriore strumento temporaneo per aiutare la Croazia a migliorare i flussi di tesoreria del bilancio nazionale nel periodo 1° luglio 2013-31 dicembre 2014.

L'articolo 33 riserva nel 2013 alla Croazia un importo di 449, 4 milioni di euro degli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, mentre l'articolo 34 stabilisce che 8,7 milioni di euro siano posti a disposizione della Croazia dal Fondo europeo per la pesca.

L'articolo 35 assegna alla Croazia 27,7 milioni di euro nel 2013 per iniziative di sviluppo reale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'articolo 36 prevede il controllo, da parte della Commissione europea, sugli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, in particolare per quanto riguarda il settore del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché il settore della politica della concorrenza.

L'articolo 37 prevede che, nei primi tre anni dall'adesione, la Croazia possa essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia in caso di difficoltà gravi di un settore economico.

Gli articoli 38 e 39 stabiliscono che la Commissione europea possa adottare misure appropriate, qualora la Croazia non adempia agli impegni assunti, recando grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o ponendo una minaccia agli interessi finanziari dell'UE, ovvero qualora si riscontrino gravi carenze nel recepimento o nell'attuazione di atti adottati da istituzioni europee.

Gli articoli 41 e 42 prevedono che la Commissione europea adotti misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime nazionale croato a quello risultante dalla normativa europea in materia di politica agricola comune e nel settore sanitario.

L'articolo 43 prevede la possibilità di esentare dagli obblighi di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata i prodotti che transitino attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum (cosiddetto « corridoio di Neum »).

La Parte quinta, contenente gli articoli da 45 a 55, reca le disposizioni di applicazione dell'Atto, nonché le relative disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 45 prevede che le istituzioni ed i comitati dell'UE apportino ai loro statuti e regolamenti interni gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Croazia.

Gli articoli 46 e 47 prevedono che la Croazia sia considerata destinataria delle direttive e delle decisioni adottate dalle istituzioni europee, e sia tenuta a mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, a tali direttive e decisioni, prevedendosi in tale ambito anche modifiche alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri attuali.

Gli articoli 50 e 51 disciplinano gli adattamenti agli atti delle istituzioni europee adottati anteriormente all'adesione della Croazia, nonché l'attuazione dell'Atto di adesione

Gli articoli 54 e 55 prevedono la trasmissione alla Croazia dei trattati europei e degli accordi internazionali.

Passando al contenuto degli allegati al Trattato, l'Allegato I, cui rinvia l'articolo 3, comma 4, dell'Atto di adesione, contiene l'elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Croazia aderisce dalla data di adesione all'UE.

In tale ambito segnala, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, la Convenzione del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, alla quale sono connesse la Convenzione del 21 dicembre 1995, relativa all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia a tale Convenzione, il Protocollo del 25 maggio 1999 che ha modificato la predetta Convenzione del 1990 e la Convenzione dell'8 dicembre 2004, relativa all'adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia alla già citata Convenzione.

Segnala altresì in tale ambito, sempre con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze la Convenzione del 18 dicembre 1997, relativa alla mutua assistenza e cooperazione tra amministrazioni doganali.

L'Allegato enumera inoltre la Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee (e relativi protocolli), la Convenzione del 26 maggio 1997, relativa alla lotta contro la corruzione in cui siano coinvolti funzionari delle comunità europee o degli Stati membri, la Convenzione del 17 luglio 1998, relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida,

nonché la Convenzione del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri (e relativo Protocollo).

L'Allegato II, elenca le disposizioni, atti ed accordi basati su o collegati al Protocollo di Schengen che saranno applicabili alla Croazia.

L'Allegato III, elenca una serie di modifiche a direttive e regolamenti europei conseguenti all'adesione della Croazia.

In tale ambito segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, una modifica alla direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio: in particolare, la modifica introduce nell'articolo 2 della direttiva l'esclusione dall'ambito dell'applicazione della stessa dalle attività svolte da talune entità creditizie croate.

L'Allegato IV definisce le condizioni alle quali si applicano alla Croazia una serie di norme contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in alcuni regolamenti europei.

In tale contesto segnala, in merito agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, alcune deroghe alle norme di regolamenti in materia doganale.

In particolare, si prevede l'esenzione da dazi doganali sulle merci che, alla data di adesione della Croazia, si trovino in regime di custodia temporanea, qualora siano destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione allargata, nonché l'ampliamento della nozione di merci comunitarie alle merci immesse in libera pratica in Croazia, ovvero ottenute o prodotte in tale Stato.

Inoltre si consente l'accettazione in Croazia della prova dell'origine di merci rilasciate da Paesi terzi nel contesto di accordi doganali preferenziali conclusi dalla Croazia, nonché la possibilità di mantenere lo *status* di esportatori autorizzati conferito dalla Croazia nel quadro di tali accordi.

Si prevede altresì l'accettazione della prova dell'origine di merci rilasciata dalla Turchia o dalla Croazia nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro, nonché l'accettazione in Croazia, per l'immissione in libera pratica, di merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto ai fini dell'esportazione dell'UE o in Turchia.

Si dispongono quindi alcune deroghe alla disciplina dei depositi doganali di cui ai regolamenti (CEE) n. 2913/92 e n. 2954/93, nonché alla disciplina sull'ammissione temporanea delle merci, al fine di prevedere che la classificazione tariffaria, il quantitativo, il valore in dogana e all'origine delle merci di importazione sono quelli risultanti dalla normativa applicabile in Croazia.

Si stabilisce altresì il mantenimento della validità dello *status* di operatore autorizzato, fino al termine previsto, nonché alcune deroghe alla disciplina sulle procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione, il rimborso e lo sgravio dei dazi, al fine di consentire l'applicazione delle condizioni vigenti in Croazia prima dell'adesione.

L'Allegato V indica le condizioni alle quali si applicano una serie di previsioni contenute nel Trattato sull'Unione europea, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in talune direttive e regolamenti, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci e delle persone, l'acquisizione di terreni agricoli in Croazia da parte di cittadini di un altro Stato membro, nonché in materia agricola, di sicurezza alimentare, di politica veterinaria, di pesca, di politica dei trasporti, di libertà sicurezza e giustizia, di ambiente.

In tale ambito segnala, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, alcune deroghe a norme europee in materia di fiscalità.

In particolare, si concede alla Croazia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 in materia di accisa minima sulle sigarette.

Inoltre si prevedono modifiche alla direttiva 2006/112/CE, concernente il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, relativamente:

alla delimitazione dell'ambito di esenzione dall'imposta per le attività della pubblica amministrazione;

alla normativa relativa alla definizione della base imponibile dell'imposta sulla base del valore normale;

all'esenzione delle cessioni di beni già destinati esclusivamente ad un'attività esente;

all'esenzione dagli obblighi di fatturazione per operazioni esenti;

alla possibilità, per la Croazia, continuare ad esentare le cessioni di terreni edificabili ed i trasporti internazionali di persone;

alla possibilità, per gli Stati membri, di consentire ai soggetti passivi di optare per l'imposizione di operazioni esenti.

L'Allegato VI reca le misure temporanee supplementari applicabili alla Croazia in materia di sviluppo rurale.

L'Allegato VII elenca gli impegni specifici assunti dalla Croazia nell'ambito dei negoziati di adesione, per la cui attuazione si prevede il monitoraggio da parte della Commissione europea.

L'Allegato VIII elenca gli impegni assunti dalla Croazia relativamente alla ristrutturazione dell'industria cantieristica nazionale, con indicazione delle società da sottoporre a ristrutturazione mediante la loro privatizzazione e previsione della riduzione della loro produzione globale.

L'Allegato IX richiama gli impegni assunti dalla Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio, con riferimento agli aiuti di Stato corrisposti ad un produttore nazionale.

Al Trattato è altresì annesso un Protocollo concernente il trasferimento alla Croazia di unità di emissioni di gas a effetto serra, ai fini dell'applicazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici.

L'Atto finale annesso al Trattato contiene una serie di dichiarazioni degli Stati membri attuali, di alcuni Stati membri, nonché della Croazia, relative all'applicazione del Protocollo di Schengen, alla libera circolazione dei lavoratori, al Fondo europeo di sviluppo ed alla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli.

È infine annesso al Trattato uno scambio di lettere relativo alla procedure di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni e misure nel periodo precedente l'adesione della Croazia.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 e abb.
(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta di esame del provvedimento, ne ha illustrato il contenuto.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, ad integrazione delle considerazioni già svolte nel corso della sua relazione, sottolinea la necessità di precisare meglio la formulazione del comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* della legge n. 193 del 2000, introdotto dall'articolo 5 del provvedimento.

In particolare, ritiene necessario definire meglio la nozione di « cooperative sociali accreditate » cui la disposizione fa riferimento nel prevedere la suddivisione del credito d'imposta previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 193. Rileva, infatti, come sussistano, al momento, diversi livelli di accreditamento, a livello regionale e nazionale, e come sia pertanto

opportuno specificare maggiormente tale aspetto, ai fini della maggiore chiarezza ed efficacia della previsione.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame, al fine di consentire al relatore la predisposizione di una proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00755 Fugatti: Aggiornamento del meccanismo di riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nelle zone di confine.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Nicola MOLTENI (LNP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, rilevando, preliminarmente, come l'aumento delle accise sui carburanti, disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, causando un sensibile incremento del prezzo alla pompa di benzina e gasolio, abbia fatto diventare insostenibile lo svantaggio competitivo del prezzo dei carburanti in Italia rispetto alla Svizzera. In particolare, la differenza del carico fiscale tra i due Paesi è pari a 30,7 centesimi su un litro di benzina e a 16,8 centesimi su un litro di gasolio, mentre la differenza sul prezzo finale è pari a circa 33 centesimi per litro di benzina e a circa 23 centesimi per litro di gasolio.

Nonostante sia in vigore, dal 2000, la carta sconto benzina della regione Lombardia, che consente alle persone fisiche di godere di uno sconto sul prezzo finale della benzina inversamente proporzionale alla distanza di residenza dal confine, l'ultimo aumento dell'accisa ha reso di nuovo conveniente, per gli abitanti dei territori vicini alla frontiera con la Confederazione Elvetica, recarsi al di là del confine per rifornirsi di carburante. L'entità degli sconti attualmente operanti per i residenti delle province confinanti della Lombardia è, infatti, ormai inadeguata a colmare il divario dei prezzi, sia per la fascia territoriale che va da 10 a 20 chilometri di distanza dal valico di frontiera, sia per la fascia territoriale fino a 10 chilometri.

Tenendo conto delle dinamiche dei consumi di benzina e di gasolio e della convenienza dei residenti ad approvvigionarsi in Svizzera, il predetto divario di prezzi causa una pesante diminuzione delle vendite di carburante nelle province di confine, che si traduce, secondo Confcommercio, in un'evasione dei consumi attorno ai 247 milioni di litri di carburante (207 di benzina e 40 di gasolio), con una perdita per l'erario italiano di circa 243 milioni di euro all'anno tra accise ed IVA.

Dopo aver ricordato che lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti nelle province di Lombardia e Piemonte confinanti con la Svizzera ha, allo stato attuale, un valore economico pari a 20 milioni di euro l'anno, assegnati in via aggiuntiva dallo Stato alla regione, ritiene quindi necessario incrementare lo stanziamento previsto dalla legge n. 189 del 2008, portandolo ad almeno 60 milioni di euro. Ciò eviterebbe il massiccio approvvigionamento di carburante oltre confine, consentendo, non soltanto all'erario di incassare 243 milioni di euro all'anno di accise ed IVA, che altrimenti andrebbero perse, ma anche di salvaguardare centinaia di posti di lavoro nelle province di confine della Lombardia e del Piemonte.

A tal fine, la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere le necessa-

rie iniziative normative dirette a incrementare lo stanziamento previsto dalla predetta legge n. 189 del 2008, portandolo ad almeno 60 milioni di euro, in modo da consentire l'aggiornamento del meccanismo dello sconto attualmente vigente, al fine di rideterminare le fasce territoriali, di rimodulare l'entità dello sconto per fascia e di estendere l'agevolazione anche al gasolio.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ricorda, preliminarmente, che l'articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995 attribuisce a tutte le regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sulle benzine, attualmente pari a euro 0,129 per litro, relativamente ai quantitativi esitati per autotrazione nel rispettivo territorio regionale.

Ricorda, altresì, che l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000 prevedeva che le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte dell'Unione europea, potessero determinare con propria legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate da privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non fosse inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione fosse differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine. La disposizione prevedeva inoltre che, nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione venisse corrisposta una somma pari ai nove decimi dell'incremento espresso in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa vigente nell'anno di competenza, demandando ad apposito decreto interministeriale le modalità di applicazione dell'articolo.

Tale articolo è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'articolo 2-*ter* del decreto legge n. 154 del 2008, che ha modificato il sistema, prevedendo: al comma 2, che la riduzione del prezzo alla pompa della benzina, nonché del gasolio, possa essere disposta, con propria legge, dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica per effetto dell'attribuzione a favore delle regioni stesse di una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA « determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto »; al comma 3, che la compartecipazione deve essere attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane; al comma 4, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (adottato il 25 febbraio 2009) sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni, e viene annualmente rideterminata la misura della quota di compartecipazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità perseguite; al comma 6, che al minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge n. 244 del 2007.

Evidenzia, altresì, per quanto riguarda l'estensione della riduzione di prezzo in argomento anche al gasolio, che il citato articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché il relativo decreto di attuazione, già prevedono, anche per il gasolio per autotrazione, che le regioni Lombardia e Piemonte riducano con propria legge il prezzo alla pompa di tale prodotto.

Osserva, quindi, come l'incremento dello stanziamento fino a 60 milioni di euro, prospettato dagli Onorevoli per rimodulare l'agevolazione in argomento,

comporterebbe un maggior onere per il bilancio dello Stato che necessita di idonea copertura finanziaria.

Fa presente, inoltre, che è attualmente pendente nei confronti dell'Italia, come riferito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, la procedura d'infrazione n. 2008/2164, con la quale l'Esecutivo comunitario paventa che la riduzione del prezzo al distributore dei carburanti a favore dei cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia concretizzi una differenziazione di accisa a livello regionale, incompatibile con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Sottolinea infine come, a parere del predetto Dipartimento, sebbene la non appartenenza della Confederazione elvetica all'Unione Europea non lasci presumere, allo stato dei fatti, l'avvio di una contestazione da parte della Commissione europea, sotto il profilo degli aiuti di Stato, non possa tuttavia escludersi l'eventualità che contro l'Italia, relativamente agli sconti di cui si discute, vengano avanzate analoghe censure di natura fiscale per presunta violazione delle pertinenti disposizioni europee armonizzate.

Nicola MOLTENI (LNP), in riferimento alle considerazioni svolte dal Sottosegretario, considera strano che si adducano problemi di copertura in relazione al richiesto incremento dello stanziamento previsto dalla legge n. 189 del 2008, atteso che l'aggiornamento del meccanismo dello sconto, come indicato dai presentatori dell'atto di indirizzo, farebbe sicuramente recuperare quanto lo Stato perde ogni anno a causa dell'approvvigionamento di carburante nella vicina Svizzera da parte dei residenti nelle province limitrofe della Lombardia e del Piemonte.

Evidenzia, quindi, come un atto di indirizzo di analogo contenuto sia stato presentato dal gruppo della Lega Nord Padania presso il Senato, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il sottosegretario Vieri CERIANI prende nota delle osservazioni formulate dal deputato Molteni in merito all'indubitabile perdita di gettito che si realizza nelle province della Lombardia e del Piemonte confinanti con la Svizzera, evidenziando, peraltro, come le norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi, improntate a criteri rigorosi e, in qualche caso, formalistici, renda alquanto problematico ipotizzare l'adozione della modalità di copertura suggerita dai presentatori dell'atto di indirizzo.

Nell'assicurare, quindi, che il problema – presentatosi in forma analoga anche nella regione Friuli Venezia Giulia – è all'attenzione del Governo, sottolinea come si debba pervenire a una soluzione che non soltanto sia compatibile con i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, oltre che con la legislazione nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, ma tenga anche conto, in particolare nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia, della necessità di discutere la materia all'interno di un pacchetto più ampio, concernente, tra l'altro, le interrelazioni con il processo di attuazione del federalismo fiscale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, al fine di consentire al Governo di procedere ai necessari approfondimenti della materia, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00768 Ventucci: Interventi sulla disciplina delle merci immesse in libera pratica, nonché in materia di depositi fiscali.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nell'illustrare la propria risoluzione, evidenzia come il fenomeno della distorsione di ingenti volumi di traffici di merce destinata al mercato italiano verso altri Paesi dell'Unione europea sia stato più volte evi-

denziato, sia per la perdita di gettito che ne deriva sia per le maggiori spese che sopportano gli operatori, con pesanti ricadute sui livelli occupazionali del settore logistico.

In numerosi tavoli tecnici ed in altre sedi sono state analizzate ed individuate le varie cause alle quali si sta tentando di porre rimedio con la realizzazione dello sportello doganale, ma in questo momento mi soffermerò sugli aspetti fiscali.

Rileva infatti come il lento e faticoso processo di armonizzazione fiscale concorra alla distorsione dei traffici, pregiudichi il buon funzionamento del mercato interno, determini incertezze operative e sia inoltre fonte di preoccupazioni per gli operatori, minacciandone in alcuni casi addirittura l'esistenza, con pesanti ricadute negative sui livelli occupazionali.

Come più volte evidenziato presso la Commissione Finanze, nonché durante la discussione in Assemblea del disegno di legge sulla tutela del « *made in Italy* », alcuni Paesi dell'Unione agevolano gli importatori con controlli doganali piuttosto blandi, con il fine di incassare il 25 per cento del dazio sui prodotti extracomunitari destinati, poi, ad essere immessi in consumo in uno dei 27 Stati dell'Unione Europea. Sarebbe necessario, quindi, la costituzione di un fondo comune, in cui far affluire l'ammontare riscosso sul dazio per poi ridistribuirlo con equità fra i Paesi destinatari delle merci. Si otterrebbero controlli più omogenei mirati non solo ai profili fisici ma anche a quelli documentali, come l'origine e il valore dichiarato delle merci, al fine di evitare, fra l'altro, che in Paesi, come la Repubblica Ceca, si sdoganino scarpe provenienti dall'estremo oriente al valore di 1,50 dollari al paio.

In tale contesto ritiene quindi opportuno illustrare in maniera semplice tale questione, che presenta profili tecnici complessi ed articolati.

Una merce proveniente da un paese non comunitario (un Paese terzo, ad esempio gli USA) all'atto della sua introduzione nel territorio doganale comunitario sconta il dazio doganale (fiscalità esterna – armonizzata) l'IVA (fiscalità interna – non armonizzata), se destinata ad essere immessa in consumo in quel paese: tale operazione è stata definita dal sistema tributario italiano ed è tuttora nota come importazione definitiva.

Se la merce non è destinata all'immediata immissione in consumo, l'operatore ha la possibilità di pagare il dazio, sospendendo il pagamento dell'IVA, che viene assolta al momento della immissione in consumo.

Tale istituto, definito dal codice doganale comunitario (che costituisce la normativa doganale dell'Unione) « immissione in libera pratica », si realizza mediante il ricorso a due modalità.

Il cosiddetto « regime 42 », in base al quale la merce immessa in libera pratica con pagamento del solo dazio in un paese dell'Unione Europea (Olanda, Grecia, Germania, Austria, Slovenia o in altro Paese) viene immediatamente trasferita – senza soste, magazzinaggio, manipolazioni o altro – in un altro Paese membro (ad esempio l'Italia).

All'atto dell'arrivo in Italia l'operatore assolve l'IVA – senza alcuna ulteriore formalità e senza esborso finanziario, mediante il meccanismo del *reverse-charge* (meccanismo della inversione contabile con compensazione dell'IVA registrata a credito con quella registrata a debito).

In tal modo viene garantita la neutralità dell'imposta, rinviandone il pagamento all'atto dell'effettiva immissione in consumo.

Si tratta di un meccanismo frequentemente adottato in tutta l'Unione europea, sporadicamente in Italia, che è censurato dalla Corte dei Conti europea nella sua relazione speciale n. 13/2011, la quale ha richiesto ai paesi membri una maggiore attenzione sui controlli in quanto, allo stato attuale, « i controlli al regime 42 non impediscono e non individuano i casi di evasione in materia di IVA ».

La seconda modalità è nota come « regime 45 », in forza del quale la merce viene immessa in libera pratica in un

Paese membro (ad esempio in Italia) ed è destinata alla immissione in consumo non immediata nello stesso Paese.

In tal caso la normativa europea ha previsto che la merce sia vincolata ad un regime di deposito diverso da quello doganale riservato alle merci estere (ai sensi dell'articolo 157 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che ha sostituito la direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977).

Tale istituto è stato introdotto in Italia con la legge n. 28 del 1997, che ha però sostituito il « vincolo al regime » con l'introduzione fisica delle merci.

Dal 1997 al 2006 il regime ha funzionato, e non risultano, o non sono stati evidenziati, fenomeni di evasione.

A seguito di alcune verifiche si è reso necessario, nel 2006, « dettare istruzioni operative in modo da evitare o scongiurare un utilizzo fraudolento dell'istituto ».

Evidenzia quindi come la questione dei depositi IVA nasca in questo articolato contesto normativo. A tale riguardo il Parlamento si è interessato più volte della problematica, nel tentativo di contemperare l'esigenza di lotta all'evasione con le aspettative degli operatori corretti e – soprattutto – per evitare di alimentare il fenomeno della distorsione dei traffici.

Rileva tuttavia come una serie di interpretazioni sempre più restrittive degli organi di controllo, non sempre applicate in maniera uniforme sul territorio, spesso in contrasto con le stesse disposizioni emanate dagli organi centrali dell'Amministrazione finanziaria, stia alimentando un contenzioso devastante per le aziende italiane, oltre a scoraggiare l'utilizzo dell'istituto del deposito IVA in Italia.

Il Parlamento è stato indotto ad intervenire due volte per porre rimedio ad una situazione non sostenibile per gli effetti che stava producendo e per ristabilire il principio del legittimo affidamento.

Infatti, comportamenti ritenuti corretti ed ammessi fino al 2006 vengono ora ritenuti censurabili e sanzionati, sia in via amministrativa sia penalmente.

Il primo intervento legislativo in materia ha portato alla modifica della lettera *h)* del comma 4 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993.

Tale modifica si interpreta, ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

Con la risoluzione n. 22321 del 24 febbraio 2009, emessa per illustrare la portata della predetta modifica, l'Agenzia delle Dogane ha ribadito che le prestazioni di servizio, comprese le manipolazioni usuali descritte nell'allegato 72 del regolamento CEE n. 2454/93, costituivano ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA, anche se effettuate negli spazi limitrofi o adiacenti il deposito stesso.

In quell'occasione, l'Agenzia delle Dogane non mancò di sottolineare l'inapplicabilità dell'articolo 50-*bis* in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'istituto, secondo la normativa italiana.

Era auspicabile che l'interpretazione autentica e le istruzioni impartite ponessero fine al contenzioso e permesso l'utilizzo dell'istituto in un quadro normativo di certezza e garanzia.

Gli uffici periferici e gli organi di controllo in genere, non solo hanno proseguito il contenzioso in merito, con alterne vicende, a testimonianza delle complessità e difficoltà della questione, ma si sono avvalsi della raccomandazione espressa in via cautelativa dell'Agenzia nella citata risoluzione per contestare, prima timidamente e poi sempre più decisamente, il negozio simulato ed il conseguente abuso di diritto, nonché il reato di contrabbando in tutti i casi in cui la merce, introdotta o consegnata al depositario non vi abbia sostato per un tempo minimo, in contraddizione con le stesse disposizioni impartite dall'Agenzia delle Dogane nel lontano 1999, poi ribadite più volte nelle successive disposizioni.

La situazione che si è venuta a determinare ha indotto il Parlamento ad intervenire nuovamente in materia, nel corso del 2011.

Con l'approvazione da parte della Commissione Finanze della Camera, il 31 maggio 2011, della risoluzione n. 7-00589, nel corso del cui esame si svolsero le audizioni dei Direttori generali dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane, il Parlamento ha ribadito la validità e l'efficacia dell'interpretazione del citato articolo 50-*bis* del decreto – legge n. 331 del 1993, indicando inoltre forme di garanzia a tutela dell'Erario, uniche nell'Unione europea, che tengono conto delle sollecitazioni della Corte dei conti europea, la quale, peraltro, non aveva rivolto all'Italia alcuna censura o raccomandazione.

Allo scopo di dirimere dubbi ed incertezze interpretative sul concetto di « introduzione » e sulla regolarità del contratto di deposito, ritiene opportuno ribadire che l'introduzione della merce nel deposito IVA si intende realizzata qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

sia avvenuto l'ingresso fisico della merce all'interno del deposito IVA;

sia avvenuto l'ingresso fisico del mezzo di trasporto nel deposito, senza che le merci ne vengano necessariamente scaricate;

la merce abbia raggiunto gli spazi limitrofi al deposito IVA, ove, senza che ne sia necessaria la sua preventiva introduzione fisica, vengono materialmente effettuate le prestazioni di servizi di cui al comma 4, lettera *h)*, del predetto articolo 50-*bis*, le quali sono, dunque, effettuate senza pagamento dell'imposta.

A tale riguardo ricorda che il contratto di deposito, secondo quanto già indicato nella sopra citata nota n. 7521 del 28 dicembre 2006, la quale richiamava quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 2006/127886 del 30 agosto 2006, è valido, e non si richiede che sia determinato un tempo minimo di giacenza. Si tratta di un negozio giuridico di attuazione, in cui la manifestazione di volontà è tacita, in quanto viene ad esistenza per mezzo di fatti concludenti. Tale contratto, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa da custodire ed il depositario deve restituire la cosa appena il depositante gliene faccia richiesta.

Le norme sul contratto di deposito sono indicate agli articoli 1766 e seguenti del codice civile.

Con riferimento all'istituto del deposito IVA, il contratto di deposito può ritenersi regolare, ovvero non simulato, soltanto qualora, verificatasi regolarmente l'introduzione delle merci, siano poste in essere tutte le obbligazioni poste a carico del depositario, che sono tutte indicate al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto – legge n. 331 del 1993 e nel Decreto del Ministero delle Finanze n. 419 del 20 ottobre 1997.

Il depositario, quindi:

deve ricevere in custodia la merce ed annotarla sul registro tenuto ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ove evidenziare tutte le movimentazioni dei beni;

deve conservare un esemplare di ciascun documento preso a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale n. 419 del 1997 (richiamato al paragrafo 3.2 – Introduzione dei beni nel deposito IVA – della circolare n. 16/D, emessa dall'Agenzia delle Dogane il 28 aprile 2006), « l'introduzione dei beni comunitari nei depositi IVA avviene sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto, contenente i dati identificativi dei beni e del soggetto proprietario degli stessi, per conto del quale è effettuata l'operazione; l'introduzione nel deposito IVA di beni non comunitari precedente-

mente immessi in libera pratica in Italia, avviene, invece, sulla base del relativo documento doganale (DAU) ».

In tale contesto, la risoluzione intende impegnare il Governo, innanzitutto, ad adottare ogni iniziativa, nelle competenti sedi europee, per garantire un'applicazione omogenea della normativa doganale, nonché per definire una disciplina comune sulle garanzie afferenti le merci extracomunitarie immesse in libera pratica e destinate all'immissione in consumo in un Paese diverso da quello di introduzione, al fine di evitare le attuali, evidenti distorsioni nel traffico doganale a livello europeo.

La risoluzione sottolinea quindi l'esigenza di assumere tutte le opportune iniziative per rafforzare gli strumenti di controllo sul territorio, al fine di giungere ad una corretta gestione dei meccanismi sull'informativa dell'ultimo soggetto che immette in consumo sul territorio nazionale le merci soggette ad IVA.

Appare inoltre necessario verificare, con riferimento alle problematiche di carattere tributario, che i controlli sulla gestione dell'applicazione della disciplina concernente la sospensione del pagamento dell'IVA sulle merci introdotte in libera pratica destinate ad un deposito fiscale IVA siano svolti con modalità non vessatorie, e che non siano adottate in materia interpretazioni restrittive relativamente a fattispecie non previste dalle norme comunitarie di cui agli articoli 156 e 157 della direttiva 2006/112/CE.

Infine, l'atto di indirizzo impegna il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo, relativamente ai verbali di accertamento già emessi dagli organi di controllo, che sia applicata la sospensiva del pagamento del 30 per cento delle sanzioni previste, fino ad accertamento giudiziario avvenuto, onde evitare il collasso delle imprese incorse, senza alcun atteggiamento doloso da parte loro, in tale situazione.

Riformula quindi la propria risoluzione *(vedi allegato 1)*, aggiungendovi due ulteriori impegni.

Con il primo ulteriore impegno, indicato alla lettera *b)*, si intende impegnare il Governo a promuovere a livello europeo la costituzione di un fondo in cui far affluire l'ammontare dei dazi doganali riscossi sulle merci immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'UE in Stati membri diversi da quelli di destinazione finale delle merci stesse, al fine di consentire una equa ripartizione di tali entrate fra lo Stato di immissione e lo Stato destinatario delle merci.

Con il secondo ulteriore impegno, indicato alla lettera *c)*, si impegna invece l'Esecutivo a promuovere l'instaurazione di sistemi di controllo doganale più uniformi e mirati sulle merci in entrata nel territorio doganale dell'UE, con particolare riferimento all'origine e al valore dichiarato delle merci, al fine di evitare i fenomeni di beni sdoganati dichiarando un valore eccessivamente basso rispetto a quello normale di mercato

Il sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che, ai sensi della disposizione di interpretazione autentica recata dall'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, « la lettera *h)* del comma 4 dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative ai beni consegnati al depositario costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA ».

Osserva, quindi, come dal disposto della norma citata consegua che non è consentito l'utilizzo del deposito « virtuale », fermo restando, retroattivamente, che è possibile considerare eseguite nel deposito IVA le prestazioni di servizi effettuate su beni consegnati al depositario nei locali limitrofi a tale deposito IVA, quindi in spazi esistenti e circoscritti, la cui esistenza deve essere menzionata nella relativa autorizzazione doganale ai sensi dell'articolo 526 del reg. (CEE) n. 2454/93.

Ricorda, inoltre, come la competente Agenzia delle dogane abbia fornito, sul

punto, precise direttive, con le quali è stata ribadita la non applicabilità dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993 nei casi di simulazione del contratto di deposito, considerato presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'istituto.

Passando all'esame degli impegni, con riferimento a quello di cui alla lettera a), rileva come, per quanto concerne le iniziative tese a definire una disciplina comune della garanzia a livello comunitario in materia di depositi IVA, l'Agenzia delle dogane abbia rappresentato di condividerne tale finalità, confermando che la normativa comunitaria in materia non è al momento armonizzata. Tale armonizzazione è prevista nel codice doganale modernizzato, di cui al Regolamento (CE) n. 450/2008, le cui norme di applicazione sono all'esame dei competenti organi comunitari.

In merito all'impegno relativo ai controlli sui depositi IVA, fa presente che, come riferito dall'Agenzia delle dogane, i controlli effettuati sui depositi IVA sono stati posti in essere – senza alcun intento vessatorio – con azioni in linea con la normativa vigente, nel pieno rispetto della normativa comunitaria di cui agli articoli 156 e 157 della direttiva 2006/112/CE, che nulla prevedono in merito ai controlli, ma disciplinano le ipotesi generali di esenzione dal pagamento dell'IVA all'importazione.

Esprime, pertanto, una valutazione sostanzialmente positiva sulla risoluzione.

Cosimo VENTUCCI (PdL) manifesta compiacimento per la condivisione del contenuto della risoluzione da parte del Sottosegretario, sottolineando come essa confermi la necessità di intervenire nelle opportune sedi comunitarie, affinché sia fatta cessare quella situazione di palese e, per certi versi, violenta distorsione dei traffici denunciata nell'atto di indirizzo.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00161.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06105 Fluvi: Emanazione del decreto interdirigenziale concernente le linee d'azione per il recupero delle forme di dipendenza dal gioco.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario, rilevando tuttavia di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, in quanto, in considerazione del tempo trascorso dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010, si attendeva un'indicazione più precisa riguardo ai tempi occorrenti per l'emanazione del decreto interdirigenziale mediante il quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero della salute devono adottare, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

A tale proposito, evidenzia come l'importanza assunta dal settore dei giochi, che ha realizzato, nell'ultimo anno, una raccolta di circa 70 miliardi euro, segnali la necessità di intervenire senza ulteriore indugio, al fine di porre in essere non soltanto interventi di prevenzione, ma anche azioni di recupero – da non lasciare più alla sensibilità e alle disponibilità finanziarie delle regioni – dei soggetti che hanno sviluppato forme patologiche di dipendenza dal gioco.

Sollecita, pertanto, l'adozione in tempi brevi del suddetto decreto interdirigenziale.

5-06106 Fugatti: Verifiche presso il Monte dei Paschi di Siena sul rispetto della direttiva MIFID in materia di *inducement* nonché in merito ad acquisizioni significative di titoli della predetta banca.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Maurizio FUGATTI (LNP) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario, evidenziando come gli elementi in essa appaiono rassicuranti, in quanto gli scambi di titoli del Monte dei paschi di Siena verificatosi sul mercato azionario nel periodo successivo al 2 gennaio 2012 non sono stati effettuati in misura prevalente nei confronti di un singolo soggetto, potendosi pertanto ritenere che non sia in atto alcun tipo di scalata su tale gruppo bancario.

Si riserva comunque di monitorare ulteriormente la questione, anche attraverso successive iniziative parlamentari.

5-06107 Barbato: Spese di rappresentanza dell'Agenzia del territorio, con particolare riferimento a quelle sostenute dal Direttore.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, dando in tale ambito lettura della circolare emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia *ad interim*, indirizzata a tutti i vertici dell'amministrazione finanziaria, relativa alla riduzione delle spese di rappresentanza, per convegni e celebrazioni, nonché in merito al codice etico delle singole amministrazioni *(vedi allegato 4)*.

Francesco BARBATO (IdV), pur apprezzando l'impostazione della circolare del Ministro dell'economia citata dal Sottosegretario, improntata opportunamente ad uno spirito di sobrietà, nonché all'obiettivo di riduzione dei costi della politica e degli apparati pubblici, sottolinea come l'intera vicenda indichi che il Governo non è coerente con i suoi stessi orientamenti.

La risposta fornita non ha infatti dato alcuna risposta circa i motivi che abbiano giustificato le ingenti spese di rappresentanza dell'Agenzia del territorio, tra le quali l'acquisto, da parte dell'Agenzia, di 30 uova di struzzo decorate, non comprendendosi in alcun modo come tale dono possa rientrare nelle strategie di comunicazione istituzionale della predetta Agenzia, anche atteso che uno di tali oggetti è stato donato ad un comandante regionale della Guardia di finanza.

Parimenti inspiegabile appare la spesa sostenuta dalla stessa Agenzia per la promozione del film « *We want sex* », così come appaiono prive di ogni giustificazione le notevoli spese di ristorazione sostenute dal Direttore dell'Agenzia, Gabriella Alemanno, per pasti consumati in vari ristoranti di alto livello, con numerosi commensali, tra i quali è figurato, in diverse occasioni, anche il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, fratello dello stesso Direttore.

Nel sottolineare il suo apprezzamento per la personale serietà del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze *ad interim*, ritiene, tuttavia, che il Governo debba tenere un

atteggiamento coerente con gli indirizzi richiamati nella risposta, adottando le decisioni conseguenti nei confronti del Direttore dell'Agenzia del territorio, la quale deve evidentemente essere allontanata dal suo incarico per i citati comportamenti, non certo improntati a criteri di risparmio e morigeratezza. Qualora così non fosse, l'Esecutivo dimostrerebbe scarsa serietà, disattendendo gli indirizzi che ha pubblicamente ritenuto di adottare.

Si dichiara quindi del tutto insoddisfatto della risposta, di cui si riserva di dare adeguata pubblicità anche all'esterno delle sedi parlamentari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00768 Ventucci: Interventi sulla disciplina delle merci immesse in libera pratica, nonché in materia di depositi fiscali.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premesso che:

il regime doganale cosiddetto 45, similare al regime cosiddetto 42 per alcune formalità essenziali circa l'aspetto tributario, consente agli importatori europei di ottenere la sospensione del pagamento dell'IVA per le merci dichiarate in immissione in libera pratica, provenienti da Paesi extracomunitari, e destinate ad essere introdotte in un deposito fiscale a fini IVA a norma dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008;

le norme regolamentari emanate dall'Agenzia delle dogane in attuazione delle suddette disposizioni legislative, ribadiscono, in termini sostanzialmente pleonastici, l'inapplicabilità del suddetto articolo 50-*bis* in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito;

l'introduzione nel deposito IVA, pertanto, si intende realizzata qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

a) l'ingresso fisico della merce all'interno del deposito doganale IVA;

b) l'ingresso fisico nel deposito doganale IVA del mezzo che trasporta le merci, senza che le merci vengano necessariamente scaricate dallo stesso mezzo;

c) che la merce raggiunga gli spazi limitrofi al deposito IVA, senza la preventiva introduzione fisica in quest'ultimo, ove possono essere materialmente effettuate le prestazioni di servizi esenti da IVA, previste dal comma 4, lettera h), del predetto articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331;

ai fini della validità del contratto di deposito, secondo quanto indicato nella nota dell'Agenzia delle dogane prot. n. 7521 del 28 dicembre 2006, la quale, a sua volta, richiama la nota dell'Agenzia delle entrate prot. n. 127886 del 30 agosto 2006, non è richiesto che sia determinato un tempo minimo di giacenza delle merci nel deposito, poiché trattasi di negozio giuridico di attuazione, in cui la manifestazione di volontà è tacita, in quanto viene ad esistenza per mezzo di fatti concludenti;

la normativa in materia, come risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 2, lettera cc-*ter*), del decreto-legge n. 70 del 2011, impone, fra l'altro, anche al fine di evitare ogni possibile simulazione relativamente al contratto di deposito, una responsabilità fra le parti, per cui il depositario deve:

a) annotare la ricezione della merce sul registro previsto dall'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in cui sono evidenziate tutte le movimentazione dei beni (compresi quelli giunti in luoghi limitrofi);

b) inviare alla dogana competente il documento concernente l'estrazione dal deposito della merce, indicando il soggetto che ha liquidato l'IVA;

inoltre il soggetto dichiarante, per estrarre dalla dogana la merce da introdurre nel deposito fiscale IVA, senza il pagamento di quest'ultima imposta, deve presentare una garanzia a copertura dell'importo in sospensiva d'imposta, salvi i casi in cui è previsto l'esonero dalla prestazione della predetta garanzia, ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973;

l'attività di controllo della dogana italiana e degli organi vigilanti preposti è caratterizzata da un atteggiamento molto attento, mentre, alla luce dei dati riportati nella relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti europea, sorge il sospetto che alcuni Stati dell'Unione europea, per quanto riguarda le operazioni dichiarate nel regime doganale 42 e, di conseguenza, in quelle dichiarate nel regime 45, esercitino solo controlli superficiali, al fine di dirottare sul proprio territorio operazioni doganali che altrimenti sarebbero svolte in altri Paesi europei destinatari finali delle merci;

emblematico è il caso dell'Olanda, che ha istituito, su iniziativa del Ministero degli affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione, insieme ai Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente, il *Dutch Institute for Advanced Logistics* (Dinalog), al fine di coordinare un Programma di ricerca delle catene di approvvigionamento;

la missione dichiarata del Dinalog è quella di rendere l'Olanda, entro il 2020, « Il mercato *leader* in Europa per il controllo dei flussi di merci che passano attraverso uno o più Paesi europei », progetto che, secondo il Governo olandese, determinerà una crescita del PIL nazionale di 7 miliardi di euro;

per potersi proporre come *gateway* europeo per le operazioni doganali di immissione in libera pratica anche nei confronti di operatori di altri Stati membri, l'Olanda intende offrire la possibilità di svolgere le operazioni doganali in modo più snello, in modo da consentire di abbattere tempi e costi delle operazioni di sdoganamento e compensare in tal modo i maggiori costi di trasporto necessari per il trasferimento delle merci fino allo Stato membro di immissione in consumo, anche attraverso i depositi fiscali IVA (regime 45);

di contro, si riscontra in Italia un atteggiamento fortemente restrittivo sulle procedure relative ai depositi fiscali IVA, al punto che, in contrasto con la lettera e lo spirito delle norme in materia di deposito, di cui all'articolo 1766 del codice civile, gli organi di controllo contestano in molti casi la fattispecie di deposito simulato solo perché le operazioni mercantili effettuate nei depositi fiscali avvengono con estrema rapidità, con conseguente richiesta di applicare sanzioni esorbitanti, che mettono a rischio l'esistenza stessa delle imprese oneste,

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni iniziativa, nelle competenti sedi europee, per garantire un'applicazione omogenea della normativa doganale, nonché per definire una disciplina comune sulle garanzie afferenti le merci extracomunitarie immesse in libera pratica e destinate all'immissione in consumo in un Paese diverso da quello di introduzione, al fine di evitare le attuali, evidenti distorsioni nel traffico doganale a livello europeo;

b) a valutare, in tale contesto, l'opportunità di promuovere a livello dell'Unione europea la costituzione di un fondo in cui far affluire l'ammontare dei dazi doganali riscossi sulle merci immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'UE in Stati membri diversi da quelli di destinazione finale delle merci stesse, al fine di consentire una equa ripartizione di tali entrate fra lo Stato di immissione e lo Stato destinatario delle merci;

c) a promuovere, sempre a livello europeo, meccanismi di controllo doganale più uniformi e mirati sulle merci in en-

trata nel territorio doganale dell'UE, con particolare riferimento all'origine e al valore dichiarato delle merci, al fine di evitare i fenomeni, riscontratisi in altri Stati membri, di beni sdoganati dichiarando un valore eccessivamente basso rispetto a quello normale di mercato;

d) ad assumere tutte le opportune iniziative per rafforzare gli strumenti nazionali di controllo sul territorio, al fine di giungere ad una corretta gestione dei meccanismi sull'informativa dell'ultimo soggetto che immette in consumo sul territorio nazionale le merci soggette ad IVA;

e) a verificare, con riferimento alle problematiche di carattere tributario, che i controlli sulla gestione dell'applicazione della disciplina concernente la sospensione del pagamento dell'IVA sulle merci introdotte in libera pratica destinate ad un deposito fiscale IVA siano svolti con modalità non vessatorie, e che non siano adottate in materia interpretazioni restrittive relativamente a fattispecie non previste dalle norme comunitarie di cui agli articoli 156 e 157 della direttiva 2006/112/CE;

f) ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo, relativamente ai verbali di accertamento già emessi dagli organi di controllo, che sia applicata la sospensiva del pagamento del 30 per cento delle sanzioni previste, fino ad accertamento giudiziario avvenuto, onde evitare il collasso delle imprese incorse, senza alcun atteggiamento doloso da parte loro, in tale situazione.

(8-00161) « Ventucci, Fluvi, Antonio Pepe, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fucci ».

ALLEGATO 2

5-06105 Fluvi: Emanazione del decreto interdirigenziale concernente le linee d'azione per il recupero delle forme di dipendenza dal gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere le iniziative poste in essere dal Governo per garantire il rispetto del divieto di gioco da parte dei minori, nonché i tempi di emanazione del decreto interdirigenziale di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011).

Al riguardo, sentita l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si rappresenta quanto segue.

La legge di stabilità per l'anno 2011 (articolo 1, commi 64 e seguenti) ha introdotto una serie di misure finalizzate alla lotta contro il gioco minorile; quindi, l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111), ha espressamente introdotto il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Sulla base di tali disposizioni, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha pertanto impartito specifiche direttive alle sue articolazioni territoriali in ordine alla verifica del rispetto di tale divieto presso gli esercizi ed i locali dove è offerto gioco pubblico.

In esito a tali direttive è stata avviata una serrata attività di controllo che ha coinvolto, nel solo anno 2011, oltre 68.000 esercizi. Tutte le attività di controllo effettuate sui punti fisici di raccolta di gioco hanno sempre previsto prioritariamente la verifica del rispetto del divieto di partecipazione a giochi con vincite in denaro da parte dei minori di anni 18.

Sempre nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento del fenomeno in questione, si segnala in particolare la campagna di sensibilizzazione presso le scuole denominata « Giovani e Gioco », svolta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'anno scolastico 2009-2010 e conclusasi nel dicembre 2011.

La predetta campagna è stata finalizzata a illustrare ai più giovani (studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori) i « pericoli » insiti nel gioco, attraverso l'educazione alla consapevolezza del gioco responsabile, pur ribadendosi, nel contempo, l'assoluto divieto di partecipazione a giochi nei confronti dei minori.

Detto percorso formativo – concretizzatosi attraverso l'utilizzo di uno strumento educativo tipo *Open Mind*, già validato dal Dipartimento di pedagogia dell'Università del Sacro cuore – ha raccolto, nel tempo, il parere favorevole del personale medico dei S.e.r.t., nonché di Presidi, docenti e dirigenti degli Uffici scolastici e provinciali che vi hanno aderito.

Si evidenzia, altresì, che è tuttora in corso l'analisi di un progetto pilota – sul settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento – finalizzato alla introduzione di verifiche dei comportamenti dei giocatori nonché alla emersione di possibili situazioni di « gioco problematico ».

Per quanto attiene, in particolare, ai tempi di emanazione del decreto interdirigenziale di cui al citato articolo 1, comma 70, della legge di stabilità per il 2011, in tema di prevenzione e contrasto dei fenomeni di ludopatia, giova osservare, in via preliminare, che il termine di adozione previsto dalla norma assume carattere meramente ordinatorio. Inoltre,

occorre considerare che, ai fini dell'adozione del predetto decreto, la predetta norma dispone il contestuale coinvolgimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della Salute, nonché il passaggio in Conferenza Unificata, per l'acquisizione della prevista intesa.

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato riferisce al riguardo di avere assunto, già nel corso dei primi mesi del 2011 i necessari, preventivi contatti con la competente Struttura del Ministero della Salute, nonché con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di concertare lo schema di decreto da sottoporre all'intesa della Conferenza Unificata. All'attualità, detto schema è stato analizzato in apposite riunioni tecniche presso la nominata Conferenza svoltesi nei mesi di settembre e ottobre del 2011. Il relativo *iter* istruttorio è pertanto ancora in corso.

ALLEGATO 3

5-06106 Fugatti: Verifiche presso il Monte dei Paschi di Siena sul rispetto della direttiva MIFID in materia di *inducement* nonché in merito ad acquisizioni significative di titoli della predetta banca.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fugatti ed altri chiedono se corrisponda al vero la notizia che sarebbe stata avviata una verifica presso il Monte dei Paschi di Siena da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché da parte della CONSOB sul rispetto delle direttiva MIFID in tema di *inducement* e se il Ministero, tramite la CONSOB, abbia conoscenza di acquisizione significative di titoli MPS sul mercato azionario.

Al riguardo, occorre premettere che l'attività di vigilanza è coperta dal segreto di ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), pertanto nulla si può riferire né per confermare, né per smentire, se non a compimento dell'eventuale attività ispettiva.

Per quanto riguarda le iniziative assunte dalla CONSOB nell'ambito delle attività di vigilanza preventiva nei confronti di taluni istituti di credito, tra i quali anche Banca Monte dei Paschi di Siena, la CONSOB ha comunicato che sono state avviate varie iniziative in concomitanza con il recepimento della direttiva europea sulla prestazione dei servizi d'investimento (Mifid).

In tale ambito, la Commissione si è fatta carico di accompagnare il mercato nel nuovo contesto normativo, con particolare riguardo alla disciplina degli intermediari in materia di rapporti con la clientela al dettaglio, disciplina che in Italia è stata estesa, in base alla riforma sul risparmio, anche al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni.

L'Autorità di Vigilanza ha precisato di aver indirizzato la propria attività verso una corretta applicazione delle regole di condotta degli intermediari specie nei confronti della clientela non professionale, tenendo conto del principio-cardine secondo cui i servizi d'investimento devono essere prestati nell'interesse prioritario del cliente. In particolare, la Commissione ha esplicitato i suoi orientamenti interpretativi e applicativi della *Mifid* anche attraverso un'apposita comunicazione sulla correttezza e trasparenza in sede di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi (comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009).

Per quanto concerne, infine, il quesito inteso a conoscere se la CONSOB abbia cognizione di acquisizioni significative di titoli MPS sul mercato azionario, nel periodo successivo al 2 gennaio 2012, la Commissione ha precisato che sulla base degli approfondimenti effettuati è emerso che il prezzo delle azioni Banca Monte dei Paschi di Siena nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 ed il 6 febbraio 2012 ha fatto registrare una variazione del 36 per cento a fronte di una variazione dell'indice FTSE Banche del 18 per cento. Nello stesso periodo, sul MTA (Mercato Telematico Azionario) la media dei quantitativi scambiati giornalmente è stata pari a 185.179.900 azioni, corrispondenti a circa l'1,6 per cento del capitale dell'emittente.

In particolare, con riferimento a eventuali operazioni riguardanti quote significative di azioni Banca Monte dei Paschi di Siena rispetto al capitale sociale dell'emittente, l'analisi ha evidenziato, dal punto di vista delle vendite, una significativa attività riconducibile a un azionista, che ha venduto circa 409 Mln azioni Banca Monte dei Paschi di Siena, corrispondenti a circa il 3,73 per cento del capitale, riducendo in tal modo la propria partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 2 per cento, come risulta dalle comunicazioni di partecipazione rilevanti trasmesse ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria in data 24 e 26 gennaio 2012 e rese note rispettivamente in data 26 e 30 gennaio 2012.

A fronte di tale considerevole attività in vendita, l'analisi non ha evidenziato operatori acquirenti netti per volumi di azioni rilevanti rispetto al capitale dell'emittente.

Infatti, il saldo cumulato, relativo agli intermediari che nel periodo considerato hanno fatto registrare un saldo netto positivo (azioni acquistate - azioni vendute), corrisponde a circa il 4 per cento del capitale dell'emittente, ma tale quantitativo risulta distribuito su 42 diversi intermediari che, singolarmente considerati, hanno accumulato partecipazione non superiori allo 0,6 per cento del capitale.

Pertanto, a fronte di un intermediario attivo in vendita per quantitativi rilevanti, gli acquisti risultano frammentati su diversi intermediari per quote non significative rispetto al capitale.

Tuttavia, potrebbe risultare possibile quanto rappresentato nell'interrogazione in merito all'ingresso nel capitale di Banca MPS di più investitori istituzionali con « (...) quote complessivamente superiori all'1 per cento (...) », qualora abbiano operato in concreto sul mercato con diversi intermediari.

La CONSOB ha, comunque, assicurato che proseguirà l'attività di monitoraggio anche con riguardo ai profili evidenziati nel documento parlamentare.

ALLEGATO 4

5-06107 Barbato: Spese di rappresentanza dell'Agenzia del territorio, con particolare riferimento a quelle sostenute dal Direttore.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alle osservazioni formulate dall'Onorevole interrogante nel documento di sindacato ispettivo in esame, l'Agenzia del Territorio rappresenta quanto segue.

L'Agenzia è impegnata, sin dalla sua istituzione, in attività di innovazione, informatizzazione ed efficientamento che, tuttavia, hanno evidenziato due criticità: da un lato la scarsa percezione all'esterno del rinnovamento prodotto, con l'esito di non mutare l'opinione di un Catasto consistente in una amministrazione « vecchia e polverosa »; dall'altro, la scarsa conoscenza degli adempimenti da porre in essere in relazione al patrimonio immobiliare sotto il profilo catastale ed ipotecario, anche in relazione ai conseguenti aspetti di natura tributaria e di miglioramento della *tax compliance*.

In questo contesto si è resa necessaria un'azione specifica e concreta di comunicazione istituzionale e di ampliamento delle relazioni istituzionali.

Questo disegno strategico, coerente, peraltro, con la linea indicata all'Agenzia nell'Atto di indirizzo formulato dal Ministro, si è concretizzato nelle Convenzioni sottoscritte con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei piani di comunicazione presentati dall'Agenzia medesima.

D'altra parte, proprio in questo ultimo triennio, l'Agenzia è stata fortemente impegnata nell'attività di ricognizione del patrimonio immobiliare non censito al catasto – i cosiddetti « immobili fantasma » – e in altre azioni ad alta valenza fiscale, che hanno richiesto un consistente impegno di risorse strumentali e umane, funzionalmente coadiuvato da campagne informative, finalizzate a sollecitare l'adempimento spontaneo da parte dei cittadini, al fine di generare l'emersione delle basi imponibili e recuperare in tal modo il conseguente gettito fiscale.

In linea generale, le azioni di comunicazione istituzionale dell'Agenzia, coerenti con gli obiettivi anzidetti, si sono focalizzate sui seguenti ambiti:

manifestazioni interessate al settore immobiliare, individuate per specificità dei temi trattati, presenza degli *stakeholders*, per copertura mediatica e numero di partecipanti (Urban Promo, Eire, Cortina Incontra, Assemblea Nazionale ANCI, Salone della Giustizia, conferenze e convegni sul mercato immobiliare);

relazioni internazionali con le istituzioni del catasto e della pubblicità immobiliare di altri Paesi europei, quali ad esempio l'organizzazione del *Workshop* annuale del WPLA *(Working Party On Land Administration)*, importante organismo che, sotto l'egida dell'UNECE, opera nel settore degli studi sulla gestione del territorio con particolare riferimento ai progetti di crescita e rinnovamento dei sistemi catastali e della registrazione dei diritti immobiliari, oltre alle analisi sui mercati immobiliari all'interno degli Stati membri. Al riguardo, l'Agenzia rappresenta che l'evento è stato finanziato da sponsorizzazioni esterne;

campagne informative volte alla conoscenza presso i cittadini ed i professionisti dei servizi erogati dall'Agenzia;

interventi volti al miglioramento della riconoscibilità dell'Agenzia e alla maggiore fruibilità dei servizi telematici offerti al

cittadino (comprensivo del rifacimento del sito *internet* e di un'intensa attività di ufficio stampa);

riconfigurazione dei prodotti editoriali dell'Agenzia, con particolare riferimento alla creazione di una nuova rivista a carattere scientifico secondo gli *standard* internazionali;

pubblicazione del Manuale operativo delle stime immobiliari;

interventi e manifestazioni nell'ambito della ricorrenza relativi ai 150 anni dell'Unità d'Italia, coerentemente e in adesione alle iniziative intraprese dalle Istituzioni e dalle Pubbliche amministrazioni, anche di concerto con le altre Agenzie fiscali.

Dati gli impegni sopra indicati, è naturale l'incremento delle risorse destinate a tali attività. A questo riguardo, si precisa che si è passati da costi per iniziative di comunicazione istituzionale iscritti in contabilità per un ammontare pari a 550.000 euro per il 2008, a 1 milione 423 mila per il 2011 (dato di preconsuntivo).

Per quanto riguarda il punto specifico dell'interrogazione relativo alle spese di rappresentanza, si evidenzia che le stesse sono diminuite nel corso del periodo 2008-2010 di circa il 43 per cento, passando da circa 83.000 euro del 2008 a 47.000 euro del 2010, ammontare, quest'ultimo, mantenuto, in base ai dati di preconsuntivo, anche nel 2011.

Inoltre, sulle spese di rappresentanza sostenute, l'Agenzia segnala l'inerenza delle medesime alle proprie attività istituzionali; esse hanno, infatti, contribuito ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione, a richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, ad alimentare la sua proiezione all'esterno, in conformità alla *ratio* stessa di dette spese.

Si evidenzia, in proposito, come obiettivo dell'Agenzia sia quello di supportare, con le spese in oggetto, la divulgazione dei suoi servizi e attività, al fine di proseguire un percorso di riposizionamento dell'immagine nei confronti dell'utenza e degli *stakeholders*.

Sempre nella stessa ottica vanno inquadrati gli acquisti di alcuni omaggi istituzionali donati in occasione di eventi internazionali (quali le « uova di struzzo », personalizzate con una rappresentazione cartografica del '700, diventate note più per essere un oggetto inconsueto che per il loro reale valore – quantificabile in circa 100 euro cadauna – pari a quello di un libro o di un'agenda).

Le attività sopra evidenziate sono state effettuate nel rispetto delle normative e delle procedure in materia. In particolare, si richiamano:

la legge n. 150 del 2000, recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, con riguardo all'articolo 1, comma 5, che prevede che le attività di informazione e di comunicazione sono, tra l'altro, « finalizzate a: promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale », all'articolo 2, che specifica che le medesime attività « si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi »;

il « Piano di Comunicazione per l'anno 2011 », di cui all'articolo 12 della legge n. 150 del 2000, a cura dell'Area Comunicazione e Relazioni Internazionali, in cui sono individuati le linee strategiche e gli indirizzi programmatici dell'attività di comunicazione dell'Agenzia, comprensivi di un programma di partecipazione della stessa ad eventi idonei a garantire visibilità ai servizi e alle attività dell'ente;

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 (disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica), che ha consentito all'Agenzia di avvalersi della facoltà contemplata dall'articolo 6 comma 21-*sexies*, se-

condo cui « le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300/1999 possono assolvere alle disposizioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabiliti con legge n. 192/2009 ». (Riversamento eseguito in data 31 ottobre 2011);

la Convenzione triennale (2009/2011) siglata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, considerato il ruolo cardine di governo del territorio dell'Agenzia, individua nella partecipazione ad eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, un importante momento di divulgazione della sua funzione di risorsa per il Paese, per il suo patrimonio di competenze, professionalità e banche dati; e ciò nella prospettiva di una sempre migliore integrazione delle attività statali con quelle attribuite agli enti locali.

Ai signori Direttori delle Agenzie fiscali

Ai Signori Capi dei Dipartimenti del Ministero

Al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza

Al Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Al Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

LORO SEDI

Come è noto, le manovre finanziare adottate nello scorso anno hanno comportato una significativa correzione dei conti pubblici.

Questa correzione, imposta dalla primaria esigenza di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti in sede europea, ha reso necessaria l'introduzione di disposizioni volte a determinare sia maggiori entrate che minori spese.

È di tutta evidenza che l'introduzione di nuovi meccanismi legislativi non è sufficiente, se l'adozione di nuove disposizioni non è accompagnata da un'azione amministrativa indirizzata in modo deciso al perseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza.

In questa logica assume rilievo, oltre che la puntuale e sicura osservanza dei limiti di spesa fissati dalle norme, inclusi quelli concernenti determinate categorie di spesa (ad esempio, spese di rappresentanza, convegni e consulenze), anche la necessità che non vengano effettuate spese non indispensabili e non ricollegabili in modo diretto ed immediato ai fini pubblici assegnati alle singole strutture amministrative e che, in linea generale, i comportamenti degli amministratori pubblici siano ispirati al principio di assoluta sobrietà.

A questo fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, occorrerà – in linea generale – astenersi con estremo rigore dall'effettuare ogni spesa di rappresentanza. Solo in casi del tutto eccezionali, riferibili a rapporti con Autorità estere, si potranno effettuare, comunque previa espressa autorizzazione, spese di modico valore.

Inoltre, è necessario evitare l'organizzazione di convegni, celebrazioni, ricorrenze e inaugurazioni, anche quando questi ultimi costituiscano tradizionali impegni della Struttura che li indice. Del resto, oltre al costo inerente alle spese sostenute, deve tenersi in debito conto la circostanza che la stessa organizzazione e partecipazione a tali eventi sottrae numerosi dipendenti, ad ogni livello, al quotidiano impegno lavorativo.

Nell'ipotesi che un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici faccia comunque propendere per l'organizzazione dell'evento, comunque previa espressa autorizzazione, si utilizzerà di norma la giornata del sabato e si avrà cura di evitare qualsiasi spesa, anche utilizzando strutture interne all'Amministrazione.

Richiamo, infine, la necessità che vengano scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nel codice etico di cia-

scuna amministrazione, con particolare riferimento a quelle relative a regali ed omaggi.

A tale proposito i dipendenti delle Strutture in indirizzo si atterranno, salvo eventuali disposizioni più restrittive già adottate, alle prescrizioni recate al riguardo dal codice etico vigente per i dipendenti del Ministero e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato secondo cui: « I destinatari non accettano, per sé e per altri, beni materiali, quali regali o denaro, né beni immateriali o servizi e sconti per l'acquisto di tali beni o servizi o qualsiasi altra utilità, diretta o indiretta, da soggetti (persone, Amministrazioni, Enti, Società) in qualsiasi modo interessati dall'attività del MEF che eccedano il valore di 150,00 euro. Regali di valore superiore sono restituiti ovvero devoluti al MEF. I regali e gli omaggi ricevuti non devono comunque compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del dipendente e in ogni caso devono essere tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio ».

Con la certezza del fatto che le SS.LL. si renderanno convinti interpreti delle esigenze che ho voluto fare presente, confido nella consueta, fattiva collaborazione.

IL MINISTRO

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 70

Sull'ordine dei lavori 73

RISOLUZIONI:

7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP) *(Seguito della discussione e rinvio)* 73

7-00759 Alessandri: Sul mantenimento della attuale struttura del Dipartimento della Protezione civile.

7-00777 Mariani: Iniziative per la salvaguardia dell'attuale assetto della Protezione civile e per il potenziamento della sua capacità operativa.

7-00778 Dionisi: Sul mantenimento della attuale struttura e sul potenziamento operativo della Protezione civile *(Discussione congiunta e rinvio)* 73

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 Lanzarin *(Seguito dell'esame e conclusione – Nomina di un Comitato dei nove)* 75

ALLEGATO (Emendamento del relatore) 76

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

C. 4935 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), *relatore,* fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 4935, recante la ratifica del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Ritiene doveroso esprimere anzitutto, anche come cittadino italo-croato e come presidente dell'associazione interparlamentare di amicizia tra i due Paesi, la sua

personale soddisfazione per il conseguimento dell'obiettivo dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea.

Si tratta, a suo avviso di un punto di approdo storicamente e politicamente rilevante che apre la strada ad un rinnovamento del percorso di costruzione del sistema Europa.

Rileva infatti che il Trattato di adesione della Croazia rappresenta l'atto conclusivo del processo di progressiva integrazione del Paese nell'Unione europea, avviato nel giugno 2004, dopo che la prospettiva europea dell'intera regione dei Balcani occidentali era stata riconosciuta nel 2000 dal Consiglio europeo di Feira e confermata nel 2003 a Salonicco.

Ritiene che non si pecchi di orgoglio nel sottolineare che l'Italia può considerare la conclusione di tale Trattato come un successo della sua politica estera, il quale ha coronato gli sforzi del Governo e del Parlamento che hanno in ogni sede sostenuto l'urgenza di procedere in tale direzione non solo per la Croazia, ma per tutti gli Stati dell'area.

Richiama, infine, l'attenzione della Commissione sul significato politico dell'adesione della Croazia all'Unione europea, formalmente attesa per il 1° luglio 2013, che costituisce un ulteriore tassello del processo di riunificazione del continente sotto i valori della pace, della democrazia, della stabilità e dello sviluppo economico.

Sotto questo profilo, inoltre, l'adesione della Croazia in questo determinato momento storico sembra quasi collocarsi in controtendenza rispetto all'attuale dinamica dei rapporti nell'Unione europea.

Malgrado le criticità che condizionano attualmente il confronto tra i membri dell'Unione Europea, l'adesione di Zagabria conferma l'attrattiva che ancora esercita il progetto Europa, rafforzando di fatto il ruolo e le potenzialità che questa può avere nel suo immediato futuro, contribuendo a porre le basi per una ripresa dello spirito europeo e un esito positivo del negoziato per l'adesione all'Unione europea anche degli altri Paesi balcanici, in particolare della Serbia.

Quanto al merito del provvedimento in esame, pur riconoscendo che esso non tocca direttamente le competenze della VIII Commissione, ritiene opportuno dare sommariamente conto del suo contenuto, dato il rilievo politico del provvedimento stesso.

In tal senso, rileva che l'Accordo si compone del Trattato di adesione vero e proprio, dell'Atto di adesione, con relativi allegati e protocolli, e dell'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia.

Ricorda, inoltre, che gli strumenti di ratifica dovranno essere depositati entro il 30 giugno 2013, presso il Governo della Repubblica italiana, tradizionalmente depositario dei trattati comunitari.

Osserva, quindi, che le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia sono disciplinate dall'Atto di adesione, nella cui prima parte figurano i principi generali, mentre nella seconda parte sono indicati gli adattamenti dei trattati europei resisi necessari. La parte terza concerne, invece, le disposizioni modificative che incidono sulle politiche comunitarie, mentre la parte quarta è dedicata alle disposizioni temporanee e transitorie applicabili alla Croazia nei diversi settori. Infine, la parte quinta dell'Atto di adesione reca le disposizioni applicative e finali. L'Atto di adesione è, infine, corredato di nove allegati e di un Protocollo che costituisce l'atto più strettamente correlato alle materie di competenza della VIII Commissione, giacché definisce e disciplina il contributo croato al conseguimento degli obiettivi assunti in sede europea in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

A tale riguardo, ritiene doveroso sottolineare gli sforzi che la Croazia ha compiuto sul versante ambientale sostenendo significativi cambiamenti sul fronte della riconversione o della chiusura di quelle strutture, soprattutto industriali, con importante impatto ambientale.

Altrettanto significativi sono i passi compiuti in materia di rinnovamento dell'edilizia abitativa, ad esempio attraverso la sostituzione di specifici materiali obso-

leti e pericolosi, come l'eternit, a vantaggio di tecniche e materiali compatibili con la tutela ambientale.

Richiama infine l'attenzione della Commissione sul fatto che l'Italia « confina » con la Croazia attraverso il mare Adriatico e che sarà importantissimo, in questa ottica, instaurare una proficua collaborazione affinché sia tutelata la preziosità ambientale di questo mare, nella convinzione che su questo versante le attività che porrà in essere Zagabria saranno pienamente in linea con l'impegno europeo per la tutela ambientale.

Ricorda, infine, che all'Atto finale, che riepiloga i testi adottati e ribadisce l'accordo politico raggiunto, sono allegate una serie di dichiarazioni rese, alcune, da tutti gli Stati membri, ed altre da alcuni di essi o dalla sola Croazia. Lo scambio di lettere conclusivo è invece volto a disciplinare le procedure di informazione e consultazione nel periodo intercorrente tra la firma del Trattato e la sua entrata in vigore.

Dopo aver rilevato che dall'approvazione del provvedimento in titolo non derivano nuovi oneri a carico del bilancio nazionale, conclude esprimendo un sincero ringraziamento ai moltissimi colleghi che in tutti questi anni si sono adoperati per raggiungere l'odierno risultato.

Rileva che la disponibilità e l'impegno del nostro Paese a sostenere e supportare l'integrazione di Zagabria nel sistema europeo sono state apprezzate e gradite dal governo croato fin dalle primissime battute, segnale questo che l'amicizia e la vicinanza tra Roma e Zagabria sono un elemento indifferibile nella definizione del ruolo prettamente europeo di quel paese balcanico.

In virtù di questo scenario, per così dire privilegiato, e di questo impegno scrupoloso e rinnovato a fianco della Croazia, sottolinea l'importanza che ha in questo momento procedere alla ratifica del Trattato di adesione della Croazia all'Unione europea.

La ratifica da parte dell'Italia, come primo paese del Trattato di adesione, assumerebbe un significato importante e ragguardevole nel cammino di consolidamento del dialogo bilaterale, oltre a sancire la rilevanza che il nostro Paese ha assunto nel percorso di integrazione di Zagabria in Europa.

Esprime quindi la convinzione che la Croazia guardi all'Italia come ad un punto di riferimento, oltre che ad un *partner* irrinunciabile e privilegiato e che l'Italia abbia l'onore di supportare la Croazia in questo momento importante della sua storia. Essere dunque il primo Paese a ratificare l'adesione della Croazia all'Unione europea sarebbe dunque un segno concreto dell'impegno italiano per consolidare, anche sul piano simbolico, il proprio ruolo di protagonista e di interlocutore affidabile per tutti i Paesi della regione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, chiedendo che la Commissione deliberi in merito già nella seduta odierna, anche in considerazione dell'avvenuto inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea già a partire dalla prossima settimana.

Ermete REALACCI (PD) esprime completa condivisione per il contenuto della relazione completa e approfondita svolta dal collega Di Biagio, ritenendo pienamente convincente anche il formulato auspicio che l'Italia possa essere il primo Paese a ratificare l'adesione della Croazia all'Unione europea, come segno concreto dell'impegno dell'Italia e della sua capacità di svolgere un ruolo di primo piano nei rapporti con la Croazia e con gli altri Paesi della regione.

Ribadisce, infine, quanto già opportunamente sottolineato dal relatore circa l'importanza di una sempre più stretta e stabile cooperazione con la Croazia nello svolgimento dei compiti relativi alla tutela e alla salvaguardia dello straordinario patrimonio naturalistico, ma anche economico, sociale e culturale, rappresentato dal mare Adriatico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno, nel senso di procedere inizialmente alla discussione delle risoluzioni e, successivamente, all'esame in sede referente, in modo da acquisire nel frattempo i pareri delle Commissioni V e XIV necessari per passare poi alla deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea sulla proposta di legge C. 4240.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 18 gennaio 2012.

Il viceministro Michel MARTONE esprime un parere favorevole sull'atto di indirizzo in titolo, a condizione che esso venga riformulato nel senso di: sostituire l'impegno sub *a)* con il seguente: « *a)* affinché vengano ulteriormente tradotte in pratica le importanti iniziative volte alla ripresa del processo di alienazione diretta agli inquilini degli immobili reimmessi nel possesso degli enti previdenziali pubblici come previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 201 del 2011; »; sostituire l'impegno sub *b)* con il seguente: « b) affinché venga valutata l'opportunità di adottare idonee iniziative, anche normative, per risolvere la delicata questione delle occupazioni *sine titulo* o delle assegnazioni irregolari, tenendo in adeguata considerazione le implicazioni sociali della questione »; sopprimere l'impegno sub *c)* in quanto la richiesta proroga degli sfratti è stata accordata con il decreto-legge n. 216 del 2011.

Roberto MORASSUT (PD), nel ringraziare il viceministro Martone per la sollecitudine dimostrata, esprime un orientamento di massima favorevole sulla proposta di riformulazione del proprio atto di indirizzo prospettata dal rappresentante del Governo. Ritiene, tuttavia, opportuno, approfondire ulteriormente i contenuti della prospettata riformulazione, anche in considerazione della rilevanza sociale della vicenda in discussione. Per tale ragione, chiede che la conclusione della discussione sulla propria risoluzione sia differita alla settimana prossima.

Il viceministro Michel MARTONE si dichiara favorevole alla proposta di un breve rinvio della discussione avanzata dal presentatore dell'atto di indirizzo in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00759 Alessandri: Sul mantenimento della attuale struttura del Dipartimento della Protezione civile.

7-00777 Mariani: Iniziative per la salvaguardia dell'attuale assetto della Protezione civile e per il potenziamento della sua capacità operativa.

7-00778 Dionisi: Sul mantenimento della attuale struttura e sul potenziamento operativo della Protezione civile.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che le risoluzioni 7-00759 Alessandri, sul mantenimento della attuale struttura del Dipartimento della Protezione civile, 7-00777, Mariani, sulle iniziative per la salvaguardia dell'attuale assetto della Protezione civile e per il potenziamento della sua capacità operativa e 7-00778, Dionisi, sul mantenimento della attuale struttura e sul potenziamento operativo della Protezione civile, vertono su materia analoga.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, si procederà alla discussione congiunta delle stesse.

La Commissione consente.

Raffaella MARIANI (PD) osserva che i deputati del gruppo del Partito Democratico hanno presentato la risoluzione n. 7-00777 al fine di riproporre al Governo in carica la richiesta, purtroppo lasciata inevasa dal precedente Governo, di procedere ad una revisione della normativa in materia di protezione civile e, in particolare, al superamento, in primo luogo, delle pessime norme introdotte dal decreto-legge n. 225 del 2010, che hanno drasticamente indebolito l'operatività del sistema nazionale di protezione civile, oltre a « costringere » gli enti territoriali a imporre nuove tasse a carico delle popolazioni vittime di calamità naturali prima di poter accedere alle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. In secondo luogo, ritiene improcrastinabile procedere al superamento delle norme altrettanto negative, a suo tempo introdotte dal decreto-legge n. 343 del 2001, che riconducendo sotto la Protezione civile i compiti di organizzazione dei cosiddetti « grandi eventi », hanno per molti aspetti comportato il rischio grave di uno snaturamento della Protezione civile e di una sua trasformazione in un organismo opaco e ambiguo, erogatore di ingenti risorse in deroga alle procedure ordinarie e al di fuori dell'osservanza delle leggi di settore.

Conclude, quindi, sottolineando che l'iniziativa del Partito Democratico è diretta a salvaguardare l'assetto della Protezione civile come delineato dalla legge n. 225 del 1992, a reperire risorse adeguate e certe per l'attività di protezione civile che non gravino ingiustamente sulle vittime degli eventi calamitosi, a restituire, infine, funzionalità e capacità operativa al sistema della Protezione civile, senza allentare i controlli sul suo operato e sulle spese sostenute, ma adeguandoli semplicemente nei tempi e nelle forme all'oggettiva necessità di consentire alla Protezione civile di poter intervenire con immediatezza in caso di emergenza e di calamità naturali.

Manuela LANZARIN (LNP) ricorda che i deputati del gruppo della Lega Nord hanno presentato la risoluzione n. 7-00759 ben prima delle polemiche di questi giorni, dunque non per ragioni di propaganda, ma per la forte preoccupazione originata dalle ricorrenti voci relative a intenti governativi diretti a scardinare l'attuale assetto del sistema di protezione civile, con la soppressione del Dipartimento nazionale di Protezione civile e il suo assorbimento all'interno del Ministero dell'interno.

Pur concordando, inoltre, con la giusta richiesta di trasparenza e di rigorosi controlli sull'operato della Protezione civile nelle situazioni di emergenza, rivendica il fatto che il suo attuale assetto ha dimostrato negli anni una grande capacità d'intervento a sostegno degli enti locali e delle popolazioni colpite da eventi calamitosi e che sarebbe, pertanto, inaccettabile il suo smantellamento o anche solo il suo ridimensionamento operativo.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP) ricorda l'importanza fondamentale delle politiche di prevenzione delle calamità naturali e di gestione delle emergenze che devono continuare ad avere al centro il sistema di Protezione civile strutturato secondo i principi e le regole di cui alla legge n. 225 del 1992. Ricorda, inoltre, che proprio per riaffermare la validità dell'attuale modello e dell'attuale assetto delle strutture della Protezione civile, i deputati del gruppo dell'Unione di Centro hanno presentato la risoluzione n. 7-00778.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA si riserva di intervenire nel corso della discussione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.
Nuovo testo C. 4240 Lanzarin.

(Seguito dell'esame e conclusione – Nomina di un Comitato dei nove).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2012.

Roberto TORTOLI *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sul nuovo testo della proposta di legge in questione: parere favorevole della I Commissione; parere favorevole con osservazione e con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, della V Commissione; parere favorevole della X Commissione; parere favorevole della XII Commissione; parere favorevole della XIII Commissione; parere favorevole con osservazione della XIV Commissione; parere favorevole con osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta l'emendamento 3.10 (*vedi allegato)* volto a recepire nel nuovo testo la condizione posta dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, riservando invece alla fase dell'esame in Assemblea la valutazione delle analoghe osservazioni recate dal parere della V Commissione e dal parere della XIV Commissione sulla compatibilità comunitaria dell'articolo 2 del nuovo testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.10 del relatore.

La Commissione, delibera quindi di conferire al relatore, on. Bratti, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo della proposta di legge in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata (Nuovo testo C. 4240 Lanzarin).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso 3-*bis*, dopo le parole:* previa convenzione *aggiungere le seguenti:* a titolo non oneroso.

3. 10. Il relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 77

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.45.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (C. 4935 Governo). Rileva che il Trattato di adesione della Croazia rappresenta l'atto conclusivo del processo di progressiva integrazione della Croazia nell'Unione europea, avviato ufficialmente con la decisione del Consiglio europeo del giugno del 2004 di concedere a Zagabria lo *status* di candidato; nelle more del perfezionamento del processo di ratifica del Trattato e della sua entrata in vigore, che avrà luogo al termine delle procedure di ratifica da parte degli Stati nazionali, e tra i primi l'Italia, la Croazia acquisisce il ruolo di « osservatore attivo » nell'Unione europea. Evidenzia che la Commissione europea continuerà a monitorare il rispetto degli impegni assunti nel corso del negoziato con particolare riferimento ai settori relativi al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali.

Passando ad una breve descrizione del contenuto del provvedimento, fa presente che l'Accordo si compone del Trattato di adesione vero e proprio, dell'Atto di adesione, con relativi allegati e protocolli, e dell'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia. Il Trattato di adesione, che si compone di 4 articoli, contiene le disposizioni procedurali fondamentali che regolano l'adesione della Croazia all'Unione europea. Le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia sono disciplinate dall'Atto di adesione; la prima parte reca i principi generali, mentre nella seconda parte sono indicati gli adattamenti dei Trattati europei resisi necessari. La parte terza concerne le disposizioni modificative che incidono sulle po-

litiche comunitarie. La parte quarta è invece dedicata alle disposizioni temporanee e transitorie applicabili alla Croazia nei diversi settori. In particolare sottolinea che l'articolo 36 disciplina espressamente il meccanismo di monitoraggio da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Croazia nel corso del negoziato con specifico riferimento ad alcuni profili, tra i quali la politica della concorrenza, con particolare riferimento alla ristrutturazione del settore della cantieristica navale, oggetto dell'allegato VIII. La parte quinta dell'Atto di adesione reca le disposizioni applicative e finali.

Fa presente che l'Atto di adesione è infine corredato di nove allegati e di un protocollo che costituiscono parte integrante dell'Accordo. All'Atto finale, che riepiloga i testi adottati e ribadisce l'accordo politico raggiunto, sono allegate una serie di dichiarazioni cui segue uno scambio di lettere conclusivo, volto a disciplinare le procedure di informazione e consultazione nel periodo intercorrente tra la firma del Trattato e la sua entrata in vigore. Ricorda, infine, che dal presente Accordo non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, nel ricordare che il presente Trattato rappresenta un importante passo avanti verso l'integrazione nell'Unione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 79

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno 80

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea.
C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ricorda che il Trattato di adesione della Croazia all'Unione europea è stato sottoscritto a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è già stato ratificato dalla Croazia con la consultazione referendaria svoltasi il 22 gennaio scorso. Esso si compone del Trattato di adesione propriamente detto, dell'Atto di adesione, con relativi allegati e protocolli, e dell'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia.

Il Trattato di adesione contiene le disposizioni procedurali essenziali che disciplinano l'ingresso della Croazia all'Unione europea. Esse prevedono, in particolare, che la Repubblica di Croazia sia inclusa fra i membri dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e che divenga parte del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Alla Croazia si applicano, pertanto, tutte le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dei Trattati di cui all'articolo 1.

Il Trattato, entrerà in vigore il 1o luglio 2013, a condizione che siano concluse le procedure interne di ratifica da parte degli Stati membri e che tutti gli strumenti di ratifica siano depositati entro il 30 giugno 2013 presso il Governo della Repubblica italiana, che è tradizionalmente depositaria dei trattati comunitari.

È importante sottolineare che, nelle more del perfezionamento del processo di

ratifica del Trattato e della sua entrata in vigore, la Croazia acquisisce il ruolo di « osservatore attivo » nell'Unione europea, potendo partecipare, in tale veste, senza diritto di voto, a tutti i gruppi di lavoro consiliari. L'Atto di adesione disciplina invece le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e gli adattamenti del Trattato sull'Unione europea (TUE), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) che si rendono a tal fine necessari.

L'Atto di adesione è corredato di nove allegati e di un protocollo, che costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Nell'Atto finale sono riepilogati i testi adottati dalla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia in vista della sua adesione all'Unione europea. All'Atto finale sono allegate una serie di dichiarazioni rese da parte di tutti gli Stati membri, da alcuni di essi e dalla Croazia. In particolare, si attira l'attenzione sulla Dichiarazione comune di Germania e Austria sulla libera circolazione dei lavoratori e su quella della sola Croazia relativa alla disposizione transitoria sulla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia. Segue uno scambio di lettere volto a disciplinare una procedura di informazione e di consultazione tra lo Stato aderente e l'Unione europea nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del Trattato di adesione.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica attesta che dall'attuazione dell'accordo non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del Trattato e dall'ingresso della Croazia nell'Unione europea sono infatti imputate al bilancio della stessa Unione, che è finanziato da risorse proprie e da trasferimenti di risorse nazionali.

Rinviando per ulteriori approfondimenti alle schede predisposte dal Servizio Studi (relative sia al Trattato che alla descrizione della situazione del Paese), propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla ratifica dell'accordo.

I deputati Andrea LULLI (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Gabriele CIMADORO (IdV) e Enzo RAISI (FLpTP) dichiarano voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 febbraio 2012.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 81

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 84

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 212/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
C. 4933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge n. 212 del 2011, è stato già approvato dal Senato, a seguito di un articolato esame che ha condotto all'elaborazione di un testo molto complesso, in cui sono confluite disposizioni ispirate ad una logica deflattiva del contenzioso: rileva, infatti, che, accanto a norme riguardanti più direttamente la disciplina del processo civile, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento interveniva anche sulle procedure di gestione delle crisi di sovraindebitamento dei consumatori, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo tra il debitore e i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito. Fa presente, tuttavia, che il disegno di legge in esame, nella formulazione trasmessa alla Camera dei deputati, è stato successivamente oggetto di una profonda e rilevante attività emendativa da parte della II Commissione, il cui esito ha determinato una drastica riduzione degli articoli del testo approvato dal Senato.

Al riguardo, fa presente, in particolare, che sono stati stralciati gli articoli da 1 a 11-*duodecies*, riguardanti proprio la composizione delle crisi da sovraindebitamento, mentre l'articolo 12 era stato già soppresso dall'altro ramo del Parlamento: pertanto, rileva che è rimasta integra la sola parte del provvedimento concernente talune modifiche alla normativa vigente in materia di diritto processuale civile, di istanza di trattazione nei processi pen-

denti davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello, nonché di proroga dei magistrati ordinari.

Considerato che il testo risultante dall'esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito, che è stato trasmesso per l'espressione del prescritto parere, non contiene ora disposizioni di diretto interesse della XI Commissione, ritiene, dunque, opportuno formulare una proposta di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Rileva, innanzitutto, che tale trattato rappresenta l'atto conclusivo del processo di progressiva integrazione della Croazia nell'Unione europea, avviato ufficialmente con la decisione del Consiglio europeo del giugno 2004 di concedere a tale Paese lo status di candidato e la successiva decisione del Consiglio europeo del 3 ottobre 2005 di dare avvio ai negoziati di adesione. Sottolinea che la firma del Trattato di adesione, avvenuta lo scorso 9 dicembre a Bruxelles, oltre ad aver sancito il successo del processo negoziale, ha confermato l'irreversibilità del processo di allargamento dell'Unione europea, principio strenuamente difeso dal Governo italiano. Fa presente che l'adesione di tale Paese, dunque, attesa per il 1° luglio 2013, rappresenta, in questo contesto, un traguardo storico anche per l'intera regione e un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione nell'Unione europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali, in vista dell'obiettivo finale della riunificazione del continente sotto i valori della pace, della democrazia, della stabilità e dello sviluppo economico.

Passando al contenuto del provvedimento, osserva che l'accordo si compone del trattato di adesione vero e proprio, dell'atto di adesione, con relativo allegati e protocolli, e dell'atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, ritiene opportuno soffermarsi, in particolare, sull'Atto finale, che riepiloga i testi che sono stati adottati dalla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia, in vista della sua adesione all'Unione. Fa presente, infatti, che all'Atto finale è allegata una serie di dichiarazioni rese da parte di tutti gli Stati membri, da alcuni di essi e dalla Croazia, tra cui si ritiene importante sottolineare – sotto il profilo degli ambiti di competenza della Commissione – quella sulla libera circolazione dei lavoratori, a conferma dell'impegno assunto dal Paese aderente in questione di entrare a far parte di una società aperta, nell'ambito di un'economia di mercato moderna, anche dal punto di vista della disponibilità della manodopera. Segnala, inoltre, che, nell'ambito delle condizioni di adesione della Croazia all'UE e degli atti di adattamento conseguenti all'adesione, sono elencate anche talune delle normative comunitarie che saranno immediatamente operative per tale Paese al momento dell'entrata nell'Unione, tra le quali alcune delle disposizioni in tema di libera prestazione di lavoro, formazione e rispetto delle normative sociali.

In conclusione, preso atto dei limitati profili di competenza e vista l'importanza strategica di tale ratifica, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento

positivo della XI Commissione. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella sua proposta di parere favorevole il riferimento a talune problematiche di carattere occupazionale, che riguardano la posizione di potenziale difficoltà di talune categorie di lavoratori frontalieri (tra i quali cita gli spedizionieri, i tabaccai e i benzinai), particolarmente svantaggiate da dinamiche economiche e concorrenziali connesse ai processi di allargamento dell'Unione europea. Pur comprendendo, dal punto di vista politico, la scelta di allargare l'UE ad altri Paesi, ritiene importante prevedere in tali casi adeguate misure di salvaguardia a vantaggio dei settori produttivi più esposti ai rischi di una concorrenza selvaggia, riservando, pertanto, una specifica attenzione alle problematiche dei lavoratori italiani. Auspicato, pertanto, che il relatore possa considerare l'eventualità di tener conto di tali elementi di riflessione nella sua proposta di parere – eventualmente anche inserendovi apposite condizioni o osservazioni – fa presente che in caso di loro accoglimento il voto del suo gruppo non potrebbe che essere favorevole.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritenute ragionevoli le considerazioni testé volte dal deputato Fedriga, auspica che il relatore possa tenere conto di tali spunti di riflessione, quantomeno inserendo nella parte premissiva della sua proposta di parere favorevole un riferimento a tale importante problematica, che riguarda tutti i lavoratori frontalieri.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, ritiene praticabile l'ipotesi di inserire nelle premesse della proposta di parere una considerazione sull'argomento sollevato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), preso atto con rammarico che il relatore non ritiene che vi siano i presupposti per l'espressione di osservazioni o condizioni, insiste comunque per inserire nella parte premissiva della proposta di parere una considerazione specificamente riferita agli spedizionieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che una definizione più ampia, che contempli la salvaguardia di tutte le categorie di lavoratori che operano nelle zone di confine, sia idonea a cogliere le legittime esigenze rappresentate dal deputato Fedriga.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, ritenuta di massima importanza la questione sollevata, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*, nella quale prospetta l'opportunità di introdurre una specifica premessa, con cui si invita il Governo a definire le misure idonee alla tutela e alla salvaguardia dei lavoratori che potrebbero essere penalizzati dalle conseguenze che l'allargamento dell'Unione potrebbe comportare rispetto alle zone di confine.

Giovanni PALADINI (IdV), tenuto conto della rilevante valenza politica e strategica del trattato di adesione della Croazia all'Unione europea e apprezzato il riferimento all'esigenza di salvaguardare talune categorie di lavoratori che operano in zone di confine, di cui alla nuova versione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore, preannuncia su di essa il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (C. 4935 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4935;

invitato il Governo a definire le misure idonee alla tutela e salvaguardia dei lavoratori che potrebbero essere penalizzati dalle conseguenze che l'allargamento dell'Unione potrebbe comportare rispetto alle zone di confine,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06126 Mancuso: Costruzione della Città della salute e della scienza di Novara e di Torino 85

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 87

5-06127 Miotto: Iniziative del Governo in relazione alla prescrizione della fendimetrazina . 85

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 88

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-*ter*-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A *(Seguito dell'esame e rinvio)* 86

ALLEGATO 3 (Emendamento approvato) 90

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.35.

Giuseppe Palumbo, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06126 Mancuso: Costruzione della Città della salute e della scienza di Novara e di Torino.

Gianni MANCUSO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Ministro di esprimersi circa la disponibilità delle risorse economiche necessarie per finanziare il progetto relativo alla costruzione delle Città della salute e della scienza di Novara e di Torino, con particolare riferimento alla prima, in relazione al diverso stato di attuazione delle procedure relative all'una e all'altra.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta dalla quale si evince che la bozza di documento programmatico regionale ivi citata riguarda entrambe le strutture. Ritiene che il progetto relativo a Novara potrebbe essere realizzato per primo, essendo più avanzato lo stato dell'*iter* procedurale.

5-06127 Miotto: Iniziative del Governo in relazione alla prescrizione della fendimetrazina.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo segnalando, in

particolare, il caso di un signore deceduto all'età di 38 anni, per il quale è stata accertata la correlazione fra l'assunzione del farmaco ed il decesso; nonostante l'interessamento dei familiari allo scopo di evitare la reiterazione della prescrizione della fendimetrazina per altri giovani pazienti, nulla è stato fatto per rispettare il divieto di utilizzo di questa sostanza. Riferisce altresì di essere stata oggetto di mail minacciose, provenienti da un account sconosciuto, dopo aver presentato l'interrogazione sulla prescrizione della fendimetrazina.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per l'ampiezza della risposta fornita. Si dichiara altresì stupita dell'atteggiamento di inerzia tenuto dall'Ordine dei medici rispetto a questa grave vicenda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.50.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-*ter*-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che occorre procedere alla votazione dei restanti emendamenti all'articolo 4, sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso il parere.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 4.24: s'intende vi abbiano rinunciato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che sull'emendamento 4.25 era stato espresso parere favorevole, a condizione di riformularlo nel senso di sopprimere le parole: , di cui all'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il ministro Renato BALDUZZI concorda con il relatore.

Lucio BARANI (PdL) fa proprio l'emendamento Palagiano 4.25, riformulandolo.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 4.25, come riformulato, fatto proprio dall'onorevole Barani (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palagiano 4.26, 4.29 e 4.28: s'intende vi abbiano rinunciato.

Marco RONDINI (LNP) ritira l'emendamento Laura Molteni 4.27.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Mura 4.01: s'intende vi abbiano rinunciato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-06126 Mancuso: Costruzione della Città della salute e della scienza di Novara e Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione a risposta immediata in esame, si segnala che, in data 18 ottobre 2011, la regione Piemonte ha trasmesso al Ministero della salute una bozza di documento programmatico relativo alla realizzazione della « Città della Salute e della Scienza » di Novara.

Tale documento ha l'obiettivo di attivare le procedure per un nuovo Accordo di Programma *ex* articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con una richiesta di risorse statali di euro 120.000.000,00. Il costo complessivo previsto dell'intervento è di euro 306.315.789,40.

Successivamente, l'Assessorato alla sanità della regione Piemonte ha comunicato, in data 23 novembre 2011, l'intenzione di proporre un unico documento che ricomprenda anche la realizzazione della « Città della Salute di Torino ».

Non appena il nuovo documento programmatico sarà predisposto, lo stesso Assessorato provvederà alla sua trasmissione a questo Ministero per il prosieguo dell'*iter*.

Confermo che le risorse a disposizione della regione Piemonte, assegnate con le Deliberazioni C.I.P.E. n. 97 e n. 98 del 18 dicembre 2008, ammontano a circa 377 milioni di euro.

Non appena l'Accordo di Programma sarà formalmente definito tra il Ministero della salute e la regione Piemonte, lo stesso sarà trasmesso al Nucleo di Valutazione per il previsto parere.

Successivamente, la proposta di Accordo di Programma sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, per acquisirne il concerto sulla disponibilità finanziaria della somma oggetto dell'Accordo medesimo.

ALLEGATO 2

5-06127 Miotto: Iniziative del Governo in relazione alla prescrizione della fendimetrazina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto la fendimetrazina è una sostanza anoressizzante, preparata dal farmacista, usata per trattare l'obesità, ma è da tempo sottoposta a limitazioni di significativo rilievo perché considerata pericolosa per la salute.

Il decreto del Ministro della sanità in data 24 gennaio 2000 ha vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti tra gli altri principi attivi anche la fendimetrazina, e comunque tutte le sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 4204 del 13 maggio 2002, ha annullato, con effetto limitato alla metodica terapeutica del dottor Zohoungbogbo, il citato decreto ministeriale 24 gennaio 2000, perché emanato in difetto di adeguata istruttoria: mancata pronuncia della Commissione unica del farmaco, operante all'epoca presso il Ministero della sanità, ora salute; assenza di verifiche ed accertamenti tecnici, con specifico riferimento anche alla metodologia terapeutica praticata dal ricorrente (dottor Zohoungbogbo) idonei a giustificare i divieti previsti dal decreto.

Con successiva sentenza n. 2838 del 31 marzo 2011 il TAR Lazio ha ulteriormente chiarito che il divieto all'utilizzo delle sostanze già indicate si estende anche alla metodica praticata dal dottor Zohoungbogbo.

Ciò premesso, nel merito delle questioni sollevate con l'interrogazione in esame, comunico che il Ministero della salute ha adottato il decreto 2 agosto 2011 concernente « aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ricollocazione in tabella 1 delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo ».

In particolare, il decreto in questione ha ricollocato alcune sostanze, già sotto controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (cosiddetto testo unico Stupefacenti), dalla tabella II, che include sostanze usate in terapia, alla tabella I, che include sostanze con potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso come le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale.

A ciò aggiungasi che il decreto ministeriale 2 agosto 2011 ha vietato in Italia la fabbricazione, l'importazione, il commercio anche attraverso la vendita via Internet e l'uso delle seguenti sostanze: Amfepramone, Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.

Ne consegue pertanto il divieto sia per i farmacisti a eseguire preparazioni magistrali contenenti le predette sostanze che per i medici a prescrivere le medesime.

Per quanto attiene il segnalato caso riferito ad un medico della provincia di Roma, questo Ministero ha interpellato l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri di Roma. L'Ordine ha comunicato che ogni ritenuto procedimento disciplinare, per sanzionare il medico, consegue o a un esplicito esposto del cittadino interessato o a specifica segnalazione del farmacista o di un congiunto.

Da ultimo, per quanto attiene alle segnalazioni pervenute dai NAS, per la problematica in esame, di seguito riporto le informazioni specifiche acquisite dal Comando carabinieri per la tutela della salute, con note rispettivamente del 18 agosto 2011 e 23 gennaio 2012.

Allo stato attuale, i risultati conseguiti dai Nuclei dipendenti si riassumono in:

14 persone sottoposte a misura cautelare;

78 persone denunciate in stato di libertà;

2 laboratori galenici sequestrati;

909 compresse contenenti fendimetrazina sequestrate;

circa 10 chilogrammi di fendimetrazina sequestrati;

12.000 ricette mediche sequestrate.

I provvedimenti emessi dalle Autorità Giudiziarie/Amministrative consistono in:

3 decreti di interdizione dall'esercizio della professione medica;

12 decreti di interdizione dalla professione di farmacista;

5 decreti di sospensione dell'esercizio di farmacia con conseguente perdita di titolarità.

Infine, vi è stata la sospensione di un mese dall'esercizio della professione per tre medici, comminata dal competente ordine.

ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-*ter*-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 5 della presente legge.

4. 25. Palagiano, Mura (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 91

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 92

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 98

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 212/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione Giustizia ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento, risultante dall'esame degli emendamenti, che modifica profondamente sia il testo originario del Governo sia il testo approvato dal Senato.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, ricostruisce il complessivo *iter* del disegno di legge, ricordando che il decreto-legge n. 212, nel testo del Governo, si compone di due capi.

Il Capo I contiene un complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non sono applicabili le vigenti procedure concorsuali e ai quali viene offerta la possibilità di una ristrutturazione dei debiti, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso civile. Tale parte ricalcava, nella sostanza, il corrispondente testo del disegno di legge atto Senato n. 307-B (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), allora pendente in terza lettura presso il Senato. Il Capo II contiene una serie di misure relative al processo civile e alla mediazione civile, ispirate alla medesima *ratio* deflattiva del contenzioso.

Presso il Senato, la Commissione Giustizia ha convenuto, con l'accordo dell'Esecutivo, di approvare in via definitiva il disegno di legge n. 307-B (divenuto la legge 27 gennaio 2012, n. 3) e di procedere successivamente alla sua correzione in sede di esame del decreto-legge. In tale direzione, il Senato ha previsto due diverse discipline delle crisi da sovraindebitamento, una riservata al solo consumatore e una seconda per tutti i soggetti non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali (tra i quali sono ricompresi gli imprenditori agricoli). Questa seconda parte è introdotta come Capo I-*bis* del decreto-legge, che modifica la citata legge n. 3 del 2012. Ulteriori modifiche sono state apportate al capo II.

La Commissione Giustizia della Camera ha a sua volta modificato il testo trasmesso dal Senato. In particolare, sulla base di un accordo unanime tra i gruppi, ha deciso di sopprimere integralmente tutte le disposizioni relative alla composizione delle crisi da sovraindebitamento (Capi I e I-*bis*), ritenendo che la complessa riforma della legge n. 3 del 2012 approvata dal Senato non possa essere affrontata in sede di conversione di un decreto-legge. Per quanto riguarda il capo II, resta invece confermato il testo già approvato dal Senato.

Il Capo II del testo approvato dal Senato reca modifiche alla normativa del processo civile ed ulteriori disposizioni concernenti il valore soglia per la competenza del giudice di pace (portato da 516,46 a 1.100 euro) e il limite per le spese di giudizio davanti al medesimo giudice; l'inventario nel procedimento di apertura delle successioni; l'abrogazione della disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2012, relativa alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello (la cosiddetta istanza di trattazione); la proroga dei magistrati onorari; modifiche alla disciplina dei collegi sindacali nelle società di capitali. È stata inoltre confermata la soppressione, disposta dal Senato, dell'articolo 12, che recava le modifiche alla normativa sulla mediazione civile, sulla quale è attesa una pronuncia della Corte costituzionale.

Rilevando pertanto che il nuovo testo del provvedimento non contiene più disposizioni che investono la competenza della Commissione Agricoltura, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, osserva che il trattato di adesione della Croazia all'Unione europea rappresenta l'atto conclusivo di un lungo e complesso negoziato, di cui ricostruisce le principale tappe. La Croazia potrà quindi diventare, completati tutti i procedimenti di ratifica, il ventottesimo Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.

Passa quindi ad illustrare i diversi atti che compongono l'accordo di adesione, ovvero il Trattato di adesione vero e proprio, l'Atto relativo alle condizioni di adesione, con relativi allegati e protocollo, e l'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia.

Il Trattato di adesione contiene le disposizioni procedurali fondamentali che regolano l'adesione della Croazia all'Unione europea.

L'Atto di adesione disciplina invece le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e gli adattamenti del Trattato sull'Unione europea (TUE), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Trattato che istituisce la

Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), che si rendono a tal fine necessari.

Nella parte prima dell'Atto di adesione figurano i principi generali, che ribadiscono il carattere vincolante delle disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione.

La parte seconda, suddivisa in due titoli, concerne gli adattamenti dei trattati resi necessari a seguito dell'ingresso di Zagabria nell'Unione europea.

Il titolo I (articoli 9-11) contiene le disposizioni che disciplinano la nuova composizione di alcune istituzioni dell'Unione europea a seguito della partecipazione della Croazia (Corte europea di giustizia, Banca europea per gli investimenti, CEEA).

Il titolo II (articoli 12-14), relativo ad altri adattamenti, definisce invece il nuovo ambito territoriale di applicazione dei Trattati, includendovi la Croazia, e inserisce il croato fra le lingue ufficiali previste dal trattato che istituisce la CEEA.

La parte terza (articoli 15-17) concerne le disposizioni permanenti, che comprendono gli adattamenti degli atti delle istituzioni in materia di libera prestazione dei servizi, diritto della proprietà intellettuale, servizi finanziari, agricoltura, pesca, fiscalità, politiche regionali e coordinamento degli strumenti strutturali (elencati nell'allegato III richiamato dall'articolo 15), nonché ulteriori misure speciali in materia di proprietà intellettuale, concorrenza, agricoltura, pesca, unione doganale e regole di origine (elencate nell'allegato IV richiamato dall'articolo 16).

Le modifiche agli atti dell'Unione europea conseguenti agli adattamenti di cui all'articolo 15 e al relativo allegato III comprendono modifiche concernenti ambiti territoriali, denominazioni, prodotti specifici, indicazione di parametri nazionali e di quote di risorse finanziarie strettamente conseguenti all'adesione, nonché alcune disposizioni transitorie che graduano nel tempo e nelle modalità l'applicabilità degli atti medesimi alla Croazia. Le modifiche riguardano in particolare, per i settori dell'agricoltura e della pesca, i seguenti atti (indicati nell'allegato III):

regolamento (CE) n. 1610/96, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari;

regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (previsione di una riserva speciale di quote latte per la ristrutturazione del settore lattiero-caseario croato, termini di presentazione e di applicazione del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, adattamento dei riferimenti temporali delle campagne di commercializzazione per le raffinerie di zucchero, modifiche a tabelle contenenti parametri nazionali);

regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (mantenimento dei terreni a pascolo, applicazione dei regimi di pagamento, istituzione di una riserva nazionale speciale per aiuti per lo sminamento dei terreni agricoli, introduzione dei pagamenti diretti);

regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (in materia di accesso alle acque costiere slovene e croate e un connesso regime di aiuti e di individuazione di isole croate equiparate alle regioni ultraperiferiche);

regolamento (CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (importi spettanti alla Croazia).

Le ulteriori misure di adattamento di interesse della Commissione Agricoltura sono indicate nell'articolo 16 e nel relativo allegato IV e riguardano il regime delle scorte pubbliche di prodotti agricoli della Croazia e la disciplina degli aiuti di Stato esistenti in Croazia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca.

Per quanto concerne in particolare la politica agricola comune, l'articolo 17 prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa effettuare gli adattamenti delle disposizioni del Trattato che si dovessero rendere necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione.

La parte quarta è dedicata alle disposizioni temporanee, riguardanti in particolare le misure transitorie applicabili alla Croazia nei diversi settori ed elencate nell'allegato V (titolo I, articolo 18).

Tra le disposizioni temporanee di interesse della Commissione agricoltura si segnalano quelle relative alle seguenti normative:

direttiva 2001/113/CE, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (deroga transitoria per un prodotto croato);

regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (termini per l'applicazione e regime transitorio per le protezioni nazionali);

regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (regime transitorio per i vini);

regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (regime transitorio di applicabilità dei criteri di gestione obbligatori nel campo della condizionalità);

contingente di importazione di zucchero da raffinare;

misure temporanee in materia di pagamenti diretti per la Croazia;

direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

normative sugli stabilimenti nei settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale;

commercializzazione delle sementi;

regolamento (CE) n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

A tale ultimo proposito, fa presente, in particolare, che fino al 30 giugno 2014 è temporaneamente consentito l'utilizzo di reti a strascico da parte di navi immatricolate e operanti solo in Istria occidentale, a profondità inferiori a 50 metri e a una distanza minima di 1,5 miglia nautiche dalla costa. Tale deroga si applica nella regione indicata come Istria occidentale. Per navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, fino al 30 giugno 2014 la Croazia è temporaneamente autorizzata a utilizzare reti a strascico in acque di profondità superiore a 50 metri e a una distanza minima di 1 miglio nautico dalla costa, mantenendo tutte le altre restrizioni spaziali e temporali applicate alla data di adesione. Fino al 31 dicembre 2014 un numero limitato di navi, non superiore a 2 000, comprese nella categoria specifica della pesca non commerciale « piccola pesca artigianale per il fabbisogno personale », è autorizzato a utilizzare 200 metri al massimo di reti da imbrocco, purché continuino ad applicarsi tutte le altre restrizioni in vigore alla data di adesione. Entro e non oltre la data di adesione la Croazia presenterà alla Commissione

l'elenco delle navi interessate da tale periodo transitorio, indicandone caratteristiche e capacità espresse in GT e kW.

Segnala poi che, nella parte relativa alla libera circolazione dei capitali, è previsto che la Croazia può mantenere in vigore in via transitoria le restrizioni previste in ordine all'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini di un altro Stato membro.

Nella parte quarta, al titolo II, figurano alcune disposizioni istituzionali concernenti la mutata composizione e il conseguente nuovo calcolo di maggioranze di voto delle principali istituzioni dell'Unione europea nel periodo intercorrente tra la data di adesione e alcune scadenze rilevanti, come ad esempio lo spirare della legislatura nel 2014 o la naturale fine dei rispettivi mandati.

Il titolo III comprende le disposizioni finanziarie. In tale ambito, l'articolo 35, paragrafo 2, e il relativo Allegato VI, disciplinano alcune misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale, concernenti, in particolare: un sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione; un sostegno speciale per favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori; il contributo minimo del FEASR al programma Leader; un sostegno agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o agli aiuti diretti nazionali integrativi; uno strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale; l'intensità massima dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole; il calendario di applicazione dei criteri di gestione obbligatori per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il Titolo IV disciplina il monitoraggio da parte dell'Unione dell'attuazione degli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, nonché le clausole di salvaguardia generali e specifiche, che consentono il ricorso sia da parte dell'Unione europea che della Croazia a misure di carattere eccezionale e transitorio a tutela dell'economia e del mercato interno.

Nella parte quinta figurano le disposizioni applicative (con la disciplina degli adattamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni dell'Unione europea) e quelle finali.

Completano l'insieme degli accordi di adesione l'Atto finale, le dichiarazioni dei Paesi firmatari e uno scambio di lettere.

Ricorda quindi che, per quanto riguarda i settori dell'agricoltura e della pesca, essi hanno costituito elementi di particolare importanza durante i negoziati per l'adesione della Croazia all'Unione europea e che soprattutto la pesca soprattutto è stata oggetto di un *dossier* piuttosto contrastato, spesso venuto in discussione anche presso la Camera.

Durante i negoziati, le riforme e gli adempimenti richiesti alla Croazia per prepararsi all'adesione sono stati costantemente monitorati dall'Unione europea. In particolare, fermo restando che nei settori dell'agricoltura e della pesca l'Unione europea interviene soprattutto con regolamenti, quindi con atti direttamente applicabili che non richiedono norme nazionali di attuazione, sono stati monitorati i profili della gestione amministrativa e dei controlli. In merito, la Commissione europea, nella sua ultima relazione sul monitoraggio, ha segnalato complessivamente buoni progressi da parte della Croazia, pur evidenziando alcuni punti sui quali saranno necessari ulteriori sforzi.

Presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva che dai documenti recenti della Commissione europea relativi all'esame dei progressi compiuti nel settore agricolo dalla Croazia quale Paese candidato, emergono ancora alcune criticità.

Per quanto riguarda la politica agricola, le criticità investono l'efficienza della pubblica amministrazione, cosa che

potrebbe negativamente impattare sull'applicazione della politica agricola comune (PAC), il cui funzionamento si basa su elementi essenziali, quali la buona ed efficace applicazione delle regole. Ritiene pertanto auspicabile il conseguimento di ulteriori progressi nell'attuazione dei sistemi di gestione, quali gli organismi pagatori e i sistemi integrati di gestione e di controllo, nonché nella capacità di realizzare le azioni di sviluppo rurale.

Per quanto concerne la pesca, poi, osserva che i regolamenti che compongono l'*acquis* relativo alla pesca obbligano gli operatori a partecipare alla politica comune della pesca (politica di mercato, gestione delle risorse e della flotta, ispezioni e controlli, azioni strutturali e aiuti di Stato) e ad adeguare gli eventuali accordi conclusi con Paesi terzi. In particolare, con riferimento alla gestione delle risorse, è auspicabile la piena collaborazione della Croazia, anche prima della sua adesione all'Unione prevista per il 1° luglio 2103, nella corretta gestione dei fermi di pesca biologici al fine di salvaguardare il patrimonio ittico del bacino Adriatico.

In materia di politica veterinaria e fitosanitaria e di sicurezza alimentare, la Commissione europea ha infine rilevato i buoni progressi compiuti dalla Croazia in termini di allineamento, in particolare grazie all'adozione e all'attuazione del diritto derivato, nonché all'adozione del programma nazionale per il potenziamento degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti alimentari di origine animale e dei sottoprodotti di origine animale, che rappresenta un passo in avanti considerevole. La Commissione evidenzia in ogni caso la necessità di mantenere un impegno costante da parte della Croazia per l'attuazione del programma, il rafforzamento della capacità amministrativa e di controllo e la creazione di posti d'ispezione frontalieri.

In conclusione, invita il relatore ad integrare la sua proposta di parere con rilievi sulle tre questioni illustrate, nella forma di osservazioni o condizioni.

Teresio DELFINO (UdCpTP) fa presente che il suo gruppo è in linea di principio favorevole alla ratifica del trattato di adesione della Croazia all'Unione europea, al di là degli aspetti di competenza specifica della Commissione Agricoltura.

Per quanto riguarda questi ultimi, deve tuttavia sottolineare l'esigenza che l'Italia e L'unione europea seguano con attenzione il processo di adeguamento della Croazia all'ordinamento dell'Unione. Infatti, occorre fugare ogni dubbio su un eventuale atteggiamento di « lassismo » di fronte agli agricoltori e ai pescatori italiani che lamentano che l'Europa procede ad accordi che poi li espongono ad una situazione di concorrenza con operatori che hanno vincoli ben diversi da quelli che essi sono invece tenuti a rispettare.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che la sua parte politica è favorevole all'adesione della Croazia all'Unione europea, sulla quale di recente i cittadini croati si sono pronunciati in apposito *referendum*. Ricorda infatti che tale adesione contribuirà all'equilibrio dell'area balcanica, verso la quale l'Europa ha sempre manifestato particolare attenzione.

Ricorda infine che le istituzioni europee dovranno vigilare sul pieno rispetto delle regole comuni anche da parte della Croazia, quale nuovo Stato membro.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, fa presente che è disponibile a riformulare la sua proposta di parere sulla base del dibattito svoltosi.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di predisporre la riformulazione della sua proposta, avvertendo che nel frattempo si riunirà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 10.20, riprende alle 10.30.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore,* presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Corrado CALLEGARI (LNP) invita il relatore a recepire anche i suoi rilievi concernenti i profili di carattere sanitario e di sicurezza alimentare.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore,* ritiene che per tale parte gli accordi di adesione offrano sufficienti garanzie.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (C. 4935 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4935 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea;

considerato che l'allargamento dell'Unione europea attraverso l'adesione della Croazia contribuirà a consolidare la stabilità, la libertà e la prosperità in Europa;

considerato altresì che dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari dell'Unione europea e degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati;

tenuto conto delle disposizioni transitorie previste dall'Atto di adesione nelle materie dell'agricoltura e della pesca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (C. 4935 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4935 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea;

considerato che l'allargamento dell'Unione europea attraverso l'adesione della Croazia contribuirà a consolidare la stabilità, la libertà e la prosperità in Europa;

considerato altresì che dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari dell'Unione europea e degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati;

esprimendo preoccupazione per le disposizioni transitorie previste dall'Atto di adesione nelle materie dell'agricoltura e della pesca;

auspicando che la Croazia assicuri ulteriori progressi nell'adeguamento delle strutture amministrative e di controllo deputate alla gestione della politica agricola comune (PAC),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 Lanzarin (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 100

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 104

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 101

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 105

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.
Nuovo testo C. 4240 Lanzarin.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2012.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che la XIV Commissione dovrà esprimersi nella corrente seduta, al fine di consentire alla Commissione Affari esteri di concludere nel pomeriggio odierno l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno dell'Assemblea sin da lunedì 13 febbraio. Rileva in proposito che il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione avrebbe meritato un esame assai più approfondito; riveste infatti una significativa importanza in quanto autorizza la ratifica da parte italiana dell'adesione della Croazia all'Unione europea; il Parlamento italiano è tra i primi dell'Unione ad avviarne l'esame.

L'adesione della Croazia all'Unione europea sarà effettiva dal 1° luglio 2013 se a quella data tutti gli Stati dell'Unione avranno ratificato il Trattato.

Il provvedimento si compone del Trattato di adesione vero e proprio, dell'Atto di adesione con i relativi allegati e protocolli e dell'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione Europea e la Repubblica di Croazia. Il Trattato di adesione reca le disposizioni procedurali che regolano l'adesione della Croazia all'UE: in particolare viene specificato che alla Croazia verranno applicate tutte le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dei Trattati vigenti (TUE, TFUE e Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica). L'Atto di adesione disciplina le condizioni di adesione della Croazia all'UE e, conseguentemente, le modifiche che si rende necessario apportare ai Trattati vigenti. L'Atto di adesione è corredato di nove allegati e di un protocollo, che formano parte integrante dell'Accordo. L'Atto finale riepiloga i testi adottati dalla Conferenza tra gli Stati membri dell'UE e la Croazia; a esso sono allegate le dichiarazioni rese dagli Stati membri e dalla stessa Croazia

Al riguardo, ricorda che la Croazia ha ratificato l'adesione all'Unione europea con un referendum popolare lo scorso 22 gennaio. I tre quarti degli elettori, vale a dire il 66,67 per cento, ha votato a favore dell'adesione, mentre il 33,33 per cento ha votato no. La partecipazione è stata tuttavia scarsa, fermandosi al 43,54 per cento. Questa scarsa partecipazione può essere spiegata dalla circostanza che il processo di adesione della Croazia è risultato lungo e complesso: nel febbraio 2003 Zagabria ha presentato domanda di adesione all'Unione europea; nel giugno 2004, la Croazia ha ottenuto lo *status* di candidato ufficiale dell'Unione Europea; i negoziati tra Zagabria e Bruxelles, aperti il 3 ottobre del 2005, si sono conclusi il 30 giugno 2011. Il primo dicembre 2011 il Parlamento Europeo ha approvato, con 564 voti favorevoli, 38 contrari e 32 astensioni, l'entrata della Croazia nell'Unione europea, e il 9 dicembre 2011 la Croazia ha firmato il Trattato di adesione.

Così, nel corso di questo lungo periodo il sostegno dell'opinione pubblica croata all'ingresso nell'Unione europea, che, in base ai sondaggi, alla presentazione della domanda di adesione nel 2003 raggiungeva l'80 per cento si è andato progressivamente riducendo, arrivando a scendere sotto il 50 per cento nell'aprile 2011, qualche giorno dopo la condanna per crimini di guerra da parte del Tribunale internazionale per i crimini nella ex-Jugoslavia dell'ex-generale croato Ante Gotovina (Gotovina arrestato in Spagna nel 2005 è stato condannato il 15 aprile 2011 a 24 anni di carcere per i crimini commessi durante la riconquista croata della Krajina a maggioranza serba nel 1995). Proprio l'esigenza di realizzare una piena collaborazione da parte croata con il Tribunale internazionale ha contribuito a rallentare i negoziati di adesione, creando altresì disagio in parte significativa del-

l'opinione pubblica croata, che ha accusato l'Unione europea di volere considerare la guerra di indipendenza nazionale tra il 1991 e il 1995 e in particolare la riconquista della Krajina nell'estate del 1995 alla stregua di un'impresa criminale. A rallentare i negoziati è stata poi la disputa di confine con la Slovenia sulla baia di Pirano, disputa superata solo con l'accordo di Stoccolma del 2009, che ha rimesso la soluzione della disputa ad un tribunale arbitrale internazionale (l'accordo è stato ratificato dai Parlamenti dei due paesi ed in Slovenia approvato anche con referendum nel giugno 2010).

La campagna referendaria sull'adesione è stata poi influenzata dalla crisi economica dell'Eurozona. Parte dell'opinione pubblica croata teme che le attuali difficoltà finanziarie dell'Unione europea si tradurranno in un minore afflusso di fondi strutturali per l'economia croata, con un impatto ridotto rispetto alle aspettativa (ed anche rispetto a quanto avvenuto per altri nuovi Stati membri, come la Polonia) sulle prospettive di crescita dell'economia nazionale. Si prevede comunque che tra il 2103 e il 2015 la Croazia riceverà circa 3,5 miliardi di euro di fondi strutturali. Si tratta di un elemento da tenere in conto anche alla luce dell'esame che la Commissione sta svolgendo sul nuovo quadro finanziario dell'Unione.

Merita poi ricordare che il Parlamento europeo, nel dare il via libera al Trattato di adesione, ha richiesto un maggiore impegno nel contrasto alla corruzione, nella collaborazione con il Tribunale internazionale per i crimini di guerra nell'ex-Jugoslavia e nel sostegno al rientro in Croazia dei profughi di guerra, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla minoranza serba.

L'adesione della Croazia va poi collocata nel quadro più ampio del processo di adesione all'Unione di tutta l'area dei Balcani occidentali. Al riguardo ricordo che alla ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia è stato riconosciuto lo *status* di paese candidato nel dicembre 2005 e nel 2009 la Commissione ha presentato una raccomandazione a favore dell'avvio del negoziato di adesione, ma il Consiglio Europeo non ha ancora formalizzato una decisione al riguardo. Altro Paese candidato è il Montenegro, che ha presentato domanda di adesione nel dicembre 2008 e ottenuto lo *status* di candidato nel dicembre 2010; l'apertura dei negoziati dovrebbe avvenire a giugno 2012. Il 28 aprile 2009 l'Albania ha presentato domanda di adesione all'UE, seguita dalla Serbia il 21 dicembre 2009. Su invito del Consiglio del 25 ottobre 2010 – il 12 ottobre 2011 la Commissione ha espresso parere positivo sull'attribuzione alla Serbia dello status di paese candidato; tuttavia il Consiglio europeo non si è ancora espresso al riguardo.

Sandro GOZI (PD) osserva che un esame così frettoloso non fa onore al tema affrontato, che avrebbe meritato un'analisi approfondita; né si conoscono le motivazioni per una tale urgenza.

Gianluca PINI (LNP) si associa alle valutazioni del collega Gozi, ricordando che l'adesione della Croazia – rispetto alla quale non si può che essere d'accordo – è una tra le più strategiche per l'Italia, e poteva esser l'occasione per una riflessione più attenta anche sui rapporti tra i due Paesi.

Marco MAGGIONI (LNP) esprime preoccupazione per il rischio che un metodo di lavoro così frettoloso divenga modello per affrontare, anche in futuro, il tema dell'adesione di altri Paesi all'Unione europea. Ritiene che una questione così importante non possa essere costretta in una discussione di pochi minuti. Rimarca la contrarietà del gruppo della Lega a tale metodo, che chiede non venga più applicato.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si chiede per quale motivo si debba procedere con tale fretta; preannuncia in ogni caso, per senso di responsabilità rispetto all'importanza della tematica affrontata, l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento.

Gaetano PORCINO (IdV) si associa alle considerazioni dei colleghi; sottolinea tuttavia che il parere che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere è poco più che una formalità, trattandosi di un disegno di legge di ratifica.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, anche tenuto conto degli orientamenti espressi dai colleghi ritiene opportuno – pur formulando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) – richiamare nel parere medesimo, in premessa, i tempi eccessivamente ristretti di esame del provvedimento, soprattutto in considerazione della rilevanza dello stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata (Nuovo testo C. 4240 Lanzarin).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 4240 Lanzarin: « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata »;

rilevato che:

l'articolo 2 della proposta di legge prevede che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali – consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G del decreto legislativo n. 152 del 2006 (« Codice dell'Ambiente ») – restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime;

il medesimo articolo dispone che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, del medesimo Codice dell'Ambiente, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi;

ricordato che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, salvo possibilità di deroghe circoscritte, e che l'articolo 21 della medesima direttiva prevede che gli oli usati siano raccolti separatamente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 2 del progetto di legge al fine di renderlo maggiormente aderente alle disposizioni della direttiva sopra richiamate.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (C. 4935 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 4935 recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea »;

rilevati i tempi eccessivamente ristretti di esame del provvedimento, soprattutto in considerazione della rilevanza dello stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione 106
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara *(Seguito dell'esame e rinvio)* 106
ALLEGATO 1 (Subemendamenti alle considerazioni conclusive del relatore) 108
ALLEGATO 2 (12.2 Considerazioni conclusive) 115
AVVERTENZA 107

Giovedì 9 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Leoluca ORLANDO, *presidente,* comunica che dal 6 febbraio scorso è operativo il sistema di rilevazione delle presenze dei parlamentari anche presso gli organi bicamerali e di inchiesta, secondo quanto determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere e reso noto direttamente ai deputati e ai senatori. A tale fine è disponibile presso il banco della presidenza della Commissione il foglio-registro per la raccolta delle firme.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente,* ricorda che nella seduta del 1° febbraio scorso è stato rinviato il seguito dell'esame della proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.

Nella seduta odierna, come deliberato in tale occasione, saranno esaminati i subemendamenti riferiti alla proposta di capitolo conclusivo del relatore (n. 12.2), fermo restando l'accantonamento della proposta di modifica 12.1 Barani ed altri, che invita al ritiro una volta approvata la proposta di modifica 12.2 del relatore.

Informa che sono stati presentati complessivamente 23 subemendamenti, riportati in ordine di votazione nel fascicolo allegato *(Allegato 1).*

Dopo interventi sui lavori della Commissione dei deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Francesco NUCARA (Misto-R-A), Carla CASTELLANI (PdL) e Doris LO MORO (PD), Leoluca ORLANDO, *presidente,* rende i pareri su ciascun subemendamento, preannunciando la propria astensione in tutte le votazioni.

La Commissione approva il subemendamento 0.12.2.1 e, dopo l'accantona-

mento del subemendamento 0.12.2.2, respinge il subemendamento 0.12.2.3.

Dopo il ritiro del subemendamento 0.12.2.4 da parte del deputato Lucio BARANI (PdL), la Commissione approva il subemendamento 0.12.2.5 nel testo riformulato dal relatore con il consenso dei presentatori.

Dopo che il deputato Lucio BARANI (PdL) ha ritirato il subemendamento 0.12.2.6, la Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti 0.12.2.7 e 0.12.2.8, e respinge i subemendamenti 0.12.2.9, 0.12.2.10 e 0.12.2.11.

Su invito del relatore, il deputato Lucio BARANI (PdL) ritira il subemendamento 0.12.2.12.

La Commissione approva quindi, con il voto di astensione dei deputati del gruppo PD, il subemendamento 0.12.2.13.

Dopo il ritiro, da parte dei rispettivi presentatori, dei subemendamenti 0.12.2.14, 0.12.2.15, 0.12.2.17 e 0.12.2.18, la Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento 0.12.2.16, nonché il subemendamento 0.12.2.19, nel testo riformulato dal relatore con il consenso dei presentatori.

La Commissione quindi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 0.12.2.20, approva, con il voto di astensione del deputato Carmine Santo PATARINO (FLpTP), il subemendamento 0.12.2.21, respinge il subemendamento 0.12.2.22 con il voto di astensione dei deputati Nucara e Patarino, e approva, con il voto di astensione dei deputati del gruppo PD, il subemendamento 0.12.2.23.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, mette in votazione il subemendamento 0.12.2.2, precedentemente accantonato.

Dopo interventi per dichiarazione di voto dei deputati Lucio BARANI (PdL) e Doris LO MORO (PD), la Commissione, con il voto di astensione dei deputati Americo PORFIDIA (Misto-NPSud) e Carmine Santo PATARINO (FLpTP), respinge il subemendamento 0.12.2.2.

Su invito del relatore, il Lucio BARANI (PdL) ritira la proposta di modifica 12.1, a sua prima firma, accantonata nelle precedenti sedute.

La Commissione approva quindi, con il voto contrario dei deputati del gruppo PD, la proposta di modifica 12.2, nel testo risultante dall'approvazione dei subemendamenti *(Allegato 2)*.

Dopo interventi sui lavori della Commissione dei deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Lucio BARANI (PdL), Francesco NUCARA (Misto-R-A), Carmine Santo PATARINO (FLpTP), Nunzio Francesco TESTA (UdCpTP) e Massimo POLLEDRI (LNP), su proposta di Leoluca ORLANDO, *presidente*, la Commissione delibera il rinvio della fase delle dichiarazioni di voto finale e del voto di approvazione della relazione nel suo complesso alla seduta che sarà convocata mercoledì 15 febbraio 2012, alle ore 9.30.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame di una proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria.

ALLEGATO 1

SUBEMENDAMENTI ALLE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL RELATORE

(PROPOSTA DI MODIFICA 12.2)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.1

Al primo capoverso, dopo le parole « ASL di Massa », *sopprimere le seguenti:* « facente parte del Servizio Sanitario regionale in Toscana, ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.2

Al secondo capoverso, sopprimere le parole da « A ciò si aggiungono », *fino alle seguenti:* « di tale strumento ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.3

Al terzo capoverso, sopprimere le parole da « Tale responsabilità » *fino alle seguenti:* « funzionari amministrativi ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.4

Al quarto capoverso, dopo le parole: « possa essergli addebitata », *sostituire le parole:* « una esclusiva », *con la seguente:* « alcuna ».

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.5

Al quinto capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: « Ma sull'argomento dovranno essere attesi i successivi gradi di giudizio. »

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Approvato – Nuova formulazione)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.6

Al quinto capoverso, dopo le parole: « fatti e circostanze », *sopprimere la seguente:* « certamente ».

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.7

Al sesto capoverso, sopprimere la parola « Maggiormente ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.8

Al sesto capoverso, dopo le parole: « alla sua gestione; », *aggiungere la seguente:* « anche ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.9

Al sesto capoverso, dopo la parola: « periodo », *sostituire le parole:* « sono state numerosissime le scritture contabili anomale », *con le seguenti:* « ci sono state scritture contabili anomale ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.10

Al sesto capoverso, dopo le parole: « reinternalizzazione dei servizi » *sopprimere le parole da* « e non rigoroso », *fino alla fine del periodo.*

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.11

All'ottavo capoverso, sopprimerlo.

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.12

All'ottavo capoverso, sopprimere le parole da: « ha denunciato la presunta falsità... » *fino alla fine del periodo.*

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.13

Al decimo capoverso, dopo le parole: « coordinatore scientifico nella certificazione. », *aggiungere il seguente periodo:* « Infine, con Decreto presidenziale n. 172 dell'11 ottobre 2010, è stato nominato collaboratore del Commissario De Lauretis. ».

Barani.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.14

Al dodicesimo capoverso, sopprimere le parole da: « il Presidente Rossi » *fino alle seguenti*: « l'analisi fatta al capitolo 2 ».

Conseguentemente, aggiungere le seguenti: « si prende atto che l'allora Assessore Rossi ha personalmente avviato e proseguito l'obiettivo della certificazione dei bilanci delle UUSSLL tra le prime Regioni d'Italia, su base volontaria. Proprio grazie a tale processo non sono stati più possibili presso la ASL di Massa le precedenti scritture contabili anomale, e si sono resi necessari quegli inserimenti di crediti e capitalizzazioni fittizie, che hanno innescato il processo di emersione del disavanzo ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.15

Al dodicesimo capoverso, dopo le parole: « l'analisi fatta al capitolo 2. », *aggiungere il seguente periodo:* « Non può essere ignorato il fatto che, a partire dal 2000, prima come assessore regionale alla Sanità e poi come Presidente della Regione Toscana, ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione del Fondo Sanitario Regionale, dando fiducia a persone come la dr.ssa Donati ed il prof. Persiani che hanno pesantemente agito sulle modalità con cui sono state finanziate le Aziende sanitarie toscane e sui bilanci delle aziende, compresa quella di Massa e Carrara. ».

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.16

Al tredicesimo capoverso, premettere la parola: « Successivamente ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.17

Al tredicesimo capoverso, sostituire le parole: « ha rappresentato », *con le seguenti:* « non ha esitato a rappresentare ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.18

Al tredicesimo capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: « , ma nulla ha fatto in merito al bilancio 2008, da lui approvato sulla base del parere espresso dalla dr.ssa Donati ».

Barani.

(Ritirato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.19

Al quattordicesimo capoverso, dopo le parole: « già a », *aggiungere la seguente:* « fine ».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: « , che però a tale data – in base agli atti disponibili – non sarebbero ancora stati consegnati al Tesoriere ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Approvato – Nuova formulazione)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.20

Al quindicesimo capoverso, dopo le parole: « dei quattro ospedali », *sostituire le parole da* « si sottolineano » *fino alla fine del capoverso* « da loro sottoscritti », *con le seguenti:* « occorre sottolineare che i ritardi accumulati sono stati la conseguenza del numero delle azioni giudiziarie – ben 23 – intraprese dal concorrente escluso dalla procedura, tutte conclusesi favorevolmente per il SIOR e per le 4 Aziende Sanitarie, come risulta dalle numerose pronunce del Giudice Amministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato) e dal Giudice Penale (Tribunale di Prato, Corte di Cassazione).A seguito di questi giudizi, il SIOR ha avviato un'azione di risarcimento per i danni e i ritardi subiti per 60 milioni di euro. Occorre peraltro evidenziare che tale azione di disturbo non ha affatto eliminato i vantaggi della procedura scelta per la realizzazione dei 4 ospedali, in quanto i costi preventivati di costruzione sono in realtà diminuiti all'esito della gara finale ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.21

Al quindicesimo capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: « , ed in particolare bisogna approfondire se non ci sia stato un mancato controllo delle procedure di legge per l'affidamento degli appalti o subappalti affidati dallo stesso SIOR.

Barani.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.22

Al diciassettesimo capoverso, sostituire le parole: « potrebbero avere concorso ad una rappresentazione dei conti regionali », *con le seguenti:* « hanno concorso, prima della loro scoperta, ad una rappresentazione dei conti regionali pregressi parzialmente ».

Lo Moro, Burtone, Turco, Laganà Fortugno, Zunino.

(Respinto)

SUBEMENDAMENTO 0.12.2.23

Al diciassettesimo capoverso, sostituire le parole: « potrebbero avere concorso », *con le seguenti:* « hanno concorso ».

Conseguentemente, al Capitolo 2, pag. 4 della Relazione, ultimo capoverso, sostituire le parole da « Nell'ambito della stessa relazione... » *fino alla fine del capitolo (compreso i grafici), con le seguenti:*

« Questa Commissione ha preso atto di alcuni errori metodologici in tale elaborato, pur riconoscendo che rimane inalterata la validità delle conclusioni e cioè che l'utilizzo del Fondo Sanitario Regionale non ha rispettato pedissequamente le norme citate e che, rispetto alle esigenze del proprio territorio, la ASL n. 1 è stata sistematicamente sotto-finanziata.

Si riportano i dati corretti relativi agli anni 2007-2009.

È stata effettuata una valutazione comparativa tra tutte le ASL della Toscana utilizzando atti ufficiali che vengono citati ad ogni passaggio. È stato ipotizzato che la popolazione ponderata, criterio fondamentale di riparto del Fondo sanitario nazionale, e poi del fondo sanitario regionale (nel rispetto delle leggi nazionali e regionali), sia rimasta stabile negli anni presi in considerazione; eventuali variazioni non possono incidere significativamente sul senso dei dati forniti.

Si precisa che nell'assegnazione di fondi riconosciuta alla ASL n. 1 è compreso il finanziamento per le funzioni amministrative della Fondazione « Monasterio », fornite dalla ASL n. 1; è evidente che tale funzione, ancorché compensata dalla Fondazione alla ASL, influisce sulla assegnazione; in altri termini, rappresenta una sorta di « partita di giro » che si annulla (in entrata ed in uscita) e che pertanto non va considerata ai fini dell'assegnazione per quota capitaria pesata; peraltro la Fondazione Monasterio fornisce una assistenza specialistica che in minima parte è rivolta alla popolazione residente in tale ASL, essendo dedicata a popolazione prevalentemente extra-regionale;

Il valore economico di tali impegni è tratto dalla nota integrativa del bilancio 2008 della ASL n. 1:

6.874.144 per le spese relative alla gestione amministrativa dello stesso ente (v. pag. 48 della nota integrativa).

In merito si riporta quanto affermato dalla stessa dr.ssa De Lauretis, attuale direttore generale della ASL n. 1 nella Relazione del Direttore Generale che integra il Bilancio di esercizio della ASL n. 1 relativo all'anno 2010 (delibera 110 del 19/4/2011 e delibera n. 203 del 22/6/2011), afferma: « *Se si tiene infine conto che alcuni costi risultano sostenuti per conto terzi, in particolare basti pensare ai costi del personale funzionalmente destinato alla Fondazione Monasterio, oppure ai costi sostenuti per pazienti non residenti, riepilogati con il rendiconto delle compensazioni attive, i costi totali aziendali per prestazioni erogate a pazienti residenti sul territorio aziendale risultano distribuiti sostanzialmente in linea con gli indici di piano regionale, tra attività di prevenzione, territoriale ed ospedaliera.* »

Per semplicità di calcolo è stato ipotizzato che tali valori rimangano fissi negli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'anno 2007 sono stati applicati i costi tratti dalla nota integrativa 2008.

Oltre al criterio citato della popolazione pesata (il valore numerico della popolazione assistita è corretto secondo indici di gravità legati alle fasce di età secondo l'assunto che le popolazioni più anziane « consumano » maggiori risorse in termini assistenziali), esistono altri criteri correttivi che però sono tutti favorevoli alla ASL n. 1 che, per tale motivo, dovrebbe essere quella maggiormente finanziata in tutta la Regione Toscana (in termini di quota capitaria) per le seguenti motivazioni:

È costretta ad operare su cinque stabilimenti ospedalieri (tra cui due piccoli ospedali);

È collocata a confine con altre due Regioni;

Fornisce un ulteriore sistema di tutela nell'emergenza/urgenza rappresentato dal « Soccorso Cave »;

Ha competenza su un territorio molto esteso con una grande parcellizzazione degli insediamenti

Presenta una situazione epidemiologica caratterizzata da una molto elevata incidenza di patologie polmonari (evidentemente in relazione all'attività estrattiva), oncologiche e di patologie alcool-correlate.

La popolazione residente presenta un'attesa di vita inferiore rispetto alla restante popolazione toscana ed un tasso standardizzato di anni di vita potenzialmente persi che la pone al primo posto in Toscana (il dato è tratto dal report 2008 del Mes della Scuola Superiore S. Anna di Pisa) pag. 91-92, di cui si allega copia.

Seguono i diagrammi relativi ai finanziamenti degli anni 2007 – 2009:

ANNO 2007

AZ. SANIT.	POPOLAZIONE ponderata	Corretta per Monasterio (funz. Amministr.)	Quota capitaria anno 2007
ASL 1	204.630	300.418.550	1468
ASL2	220.262	342.635.019	1556
ASL3	283.924	406.283.269	1431
ASL4	233.265	343.078.458	1471
ASL5	328.144	467.188.643	1424
ASL6	354.506	539.083.426	1521
ASL7	272.574	385.271.013	1413
ASL8	338.704	495.815.517	1464
ASL9	228.548	348.610.814	1525
ASL10	818.518	1.199.797.392	1466
ASL11	228.450	317.746.006	1391
ASL12	165.520	231.769.473	1400

ANNO 2008

AZ SANIT.	POPOLAZIONE ponderata	Assegnazione definitiva corretta per OPA ed Elisoccorso	Quota per abitante in € (anno 2008)
ASL 1	204.630	310.311.843	1516
ASL2	220.262	352.626.255	1601
ASL3	283.924	416.792.449	1468
ASL4	233.265	355.680.351	1525
ASL5	328.144	482.616.182	1471
ASL6	354.506	557.743.526	1573
ASL7	272.574	396.102.679	1453
ASL8	338.704	510.566.507	1507
ASL9	228.548	369.786.264	1618
ASL10	818.518	1.234.691.234	1508
ASL11	228.450	334.115.623	1463
ASL12	165.520	237.486.914	1435

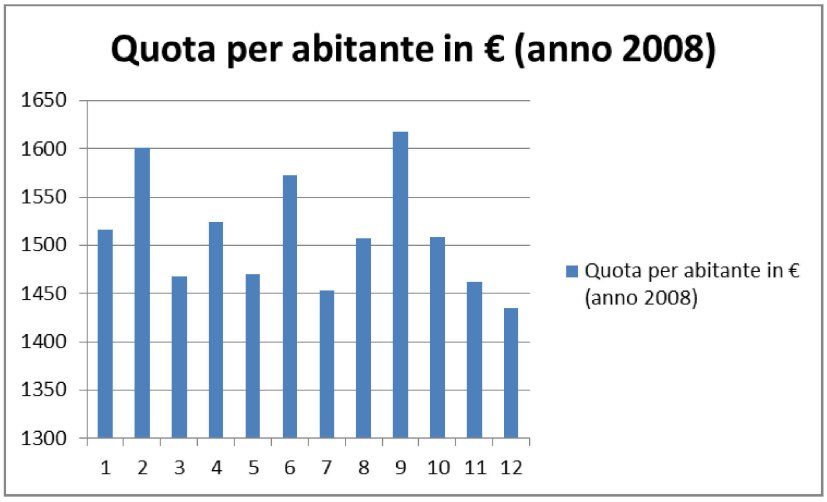

ANNO 2009

ASL	Popo. Pond.	Ass. Definitiva	Corretta per "Monasterio	Quota capitaria
ASL 1	204.630	326.062.027	319.187.883	1.560
ASL2	220.262	358.092.921	358.092.921	1.626
ASL3	283.924	432.028.725	432.028.725	1.522
ASL4	233.265	369.125.117	369.125.117	1.582
ASL5	328.144	497.123.352	497.123.352	1.515
ASL6	354.506	568.845.297	568.845.297	1.605
ASL7	272.574	410.423.773	410.423.773	1.506
ASL8	338.704	524.574.253	524.574.253	1.549
ASL9	228.548	375.904.139	375.904.139	1.645
ASL10	818.518	1.255.159.245	1.255.159.245	1.533
ASL11	228.450	344.547.191	344.547.191	1.508
ASL12	165.520	246.016.034	246.016.034	1.486

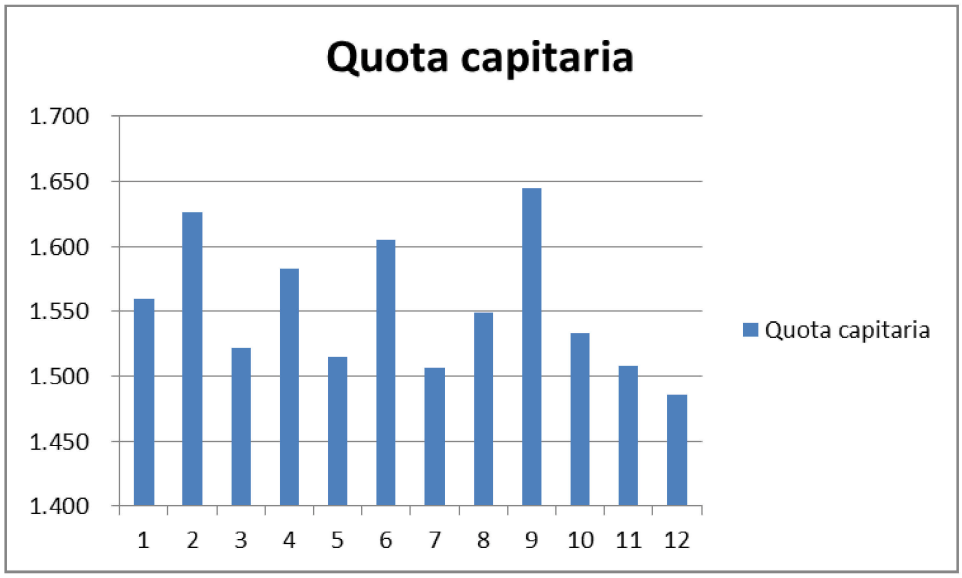

Pertanto se alla ASL n. 1 si fosse riconosciuta la stessa quota capitaria assegnata alla ASL n. 2 di Lucca, avrebbe avuto un finanziamento notevolmente maggiore come riportato nella seguente tabella:

Anno	*Differenziale rispetto alla ASL n. 2*
2007	- *17.899.653*
2008	- *37.939.913*
2009	- *13.491.174*
TOTALE	- ***69.330.740***

Barani.

(Approvato)

ALLEGATO 2

12.2 Considerazioni conclusive.

Sulla base della ricostruzione svolta mediante le audizioni e l'esame della documentazione acquista, si può formulare una valutazione fortemente critica sulla gestione delle risorse finanziarie nell'ASL di Massa, cui sono associate svariate responsabilità individuali.

Le maggiori criticità riguardano la manipolazione dei bilanci aziendali, che hanno consentito di mantenere equilibri di bilancio che si sono poi rivelati fittizi. A ciò si aggiungono altresì la mancanza di trasparenza e il conseguente mancato rispetto delle norme che governano l'assegnazione di quote del Fondo sanitario regionale. Si sottolinea in proposito il sistematico conseguente sotto-finanziamento della ASL n. 1 di Massa e Carrara. Desta inoltre perplessità la gestione della procedura di realizzazione del progetto unico dei quattro ospedali, nella quale è stato accumulato un considerevole ritardo con conseguente aggravio dei costi e perdita dei vantaggi connessi all'utilizzazione di tale strumento.

Risulta accertata la responsabilità del Direttore Amministrativo, dottor Giannetti, nel compimento di alcune operazioni contabili, tra cui il suo diretto operare sulla gestione stralcio. Tale responsabilità, come risulta agli atti, coinvolgerebbe altresì altri funzionari amministrativi.

Quanto all'ex Direttore Generale Delvino, come evidenziato nella più volte citata ordinanza emessa dal Giudice del lavoro, non sembra allo stato possa essergli addebitata una esclusiva responsabilità di carattere commissivo e omissivo, ricadendo sul collegio sindacale la titolarità del controllo delle scritture contabili, nonché sulla società di certificazione ulteriori responsabilità in ragione della competenza; la citata ordinanza, con cui sono state dichiarate illegittime le sollecitazioni della regione volte alle dimissioni ed è stato disposto il reintegro nell'incarico di direttore generale alla ASL n. 1, confermerebbe l'illegittimità formale del provvedimento.

Non sarebbero emerse responsabilità quanto al comportamento specifico del dottor Delvino nella gestione dell'appalto del SIOR e nell'azione di internalizzazione di servizi posta in atto nel corso degli anni della sua gestione; si eccepisce tuttavia che egli avrebbe ricostruito fatti e circostanze certamente tardivamente, e ciò anche con riferimento al ruolo svolto presso la ASL dal consulente, professor Persiani. Ma sull'argomento dovranno essere attesi i successivi gradi di giudizio.

Censurabile appare il comportamento tenuto dal precedente direttore amministrativo Scarafuggi, che, pur diffidato per le eventuali rilevanze contabili, non ha mostrato di aver avuto contezza dei fenomeni nel periodo relativo alla sua gestione; anche in tale periodo sono state numerosissime le scritture contabili anomale ed egli risulta altresì firmatario, insieme al dr. Giannetti, di uno degli assegni circolari di cui si è trattato al capitolo 5; nessuna iniziativa risulta inoltre aver assunto per favorire la re-internalizzazione dei servizi e non rigoroso è apparso il suo comportamento nella gestione del SIOR.

Va poi differenziata la posizione del Collegio Sindacale che ha relazionato sul Bilancio 2008 (del tutto omissivo), da quello che ha annotato il rilievo (limitatamente alla gestione stralcio) sul Bilancio 2009. Le responsabilità appaiono evidenti. Si sottolinea che spettava proprio ai collegi sindacali, che si sono susseguiti dal 1998 al 2009, il controllo delle scritture contabili e, date le irregolarità successivamente emerse, va eccepito il mancato rilievo, da

parte dei predetti organi di controllo, di tali numerosissime anomalie contabili.

Pur tenendo conto del sistema di controlli vigente nella regione, appare censurabile il comportamento dell'apparato regionale di controllo, con particolare riferimento alla dr.ssa Carla Donati: questa ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio della ASL n. 1 del 2008; ha avallato presso la Corte dei Conti la notevole anticipazione di cassa a favore della ASL n. 1; ha predisposto il bilancio regionale relativo al 2008 senza riconciliare il credito di 60 milioni di euro vantato dalla ASL n.1 e riportato nel bilancio 2008, poi approvato dalla stessa Regione; ha fatto affermazioni riguardo la gestione stralcio che la società Deloitte ha – tuttavia tardivamente – giudicato non corrette; ha denunciato la presunta falsità del documento, da lei sottoscritto, di attestazione del debito di 60 milioni di euro da parte della Regione, corrispondente a circa 120 miliardi di lire di debiti delle due ex USL n. 1 e 2 confluite nella ASL n. 1. La dottoressa Donati ricopre ancora un ruolo di responsabilità e non risulta tuttora sottoposta a contestazioni formali.

Anche l'operato della Società di revisione appare censurabile nelle modalità di acquisizione della certificazione del credito. Essendo presenti in bilancio falsificazioni grossolane e di rilevante importo, queste non sarebbero dovute sfuggire ad una verifica contabile professionale ed accurata.

Il ruolo svolto dal prof. Persiani appare molto poco chiaro e connotato da evidenti rischi di conflitto di interesse: infatti, è stato prima indicato come consulente regionale per la sua afferenza al Dipartimento universitario di Economia sanitaria, poi ha ricevuto singole consulenze dalle Aziende; quindi, in forma societaria, ha condotto in più sedi la fase propedeutica del check-up delle procedure; infine, in forza del primo incarico regionale, ancorché ricevuto soltanto per la fase sperimentale, avrebbe poi svolto il ruolo di coordinatore scientifico nella certificazione. Infine, con Decreto presidenziale n. 172 dell'11 ottobre 2010, è stato nominato collaboratore del commissario De Lauretis. Non risulta che al professor Persiani siano state mosse contestazioni formali.

È ormai evidente che le procedure di verifica contabile presso la ASL n. 1 sono state affidate a persona esposta a rischi di conflitto di interesse, e che esse sarebbero state condotte in maniera non corretta, visto che il Collegio sindacale della ASL n. 1, nella sua relazione al bilancio 2010 del 13/7/2011 ha affermato: « *Giova ricordare che la gestione commissariale, coadiuvata inizialmente dal dott. N. Persiani, e dai dott. L. Pescini e G. Manghisi successivamente, con la collaborazione determinante degli autori e/o di coloro che erano a conoscenza da tempo delle scritture contabili false, ha poi evidenziato e conclamato altre gravi irregolarità* » E poi: « *Il Collegio Sindacale infine insiste nel ribadire come le operazioni di salvataggio dei dati contabili al 31.12.2009 siano state eseguite con grave ritardo solo il 13.12.2010, lasciando esposto tutto il sistema informativo a possibili ulteriori alterazioni e/o inquinamenti.* »

Quanto al ruolo dei competenti organi politici regionali, il Presidente Rossi – in considerazione del ruolo affidato ai collegi sindacali e alla società Deloitte – non avrebbe intrapreso iniziative per verificare se il credito di 60 milioni di euro fosse dovuto alla ASL n. 1; in ciò potrebbe aver influito la nomina del professor Persiani, quale consulente del Commissario. E, d'altro canto, è notizia recente che la Giunta regionale toscana ha disposto un'erogazione straordinaria sui fondi sanitari di oltre 95 milioni di euro per consentire alle ASL ed alle Aziende ospedaliere di « pagare i fornitori »; il notevole ritardo nel pagamento delle fatture è il segno di uno stato di sofferenza economico-finanziaria che conferma l'analisi fatta al capitolo 2.

Successivamente, in conseguenza degli esiti istruttori negativi del Bilancio 2009, il Presidente Rossi ha rappresentato la presunta falsità alle Procure competenti, ed ha agito nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.

Per quanto concerne l'Assessore Scaramuccia, come detto al capitolo 5, a proposito della vicenda degli assegni circolari,

già a fine dicembre 2010 era stato sollevato il sospetto che ci fosse stata, da parte del dott. Giannetti, un'emissione di ordini di pagamento senza causale. Durante l'audizione del 16 febbraio 2011, alla quale hanno partecipato la dott.ssa Sassi e la dott.ssa De Lauretis, l'Assessore Scaramuccia dichiarò di non sapere che fossero stati ritrovati assegni circolari sospetti, che però a tale data – in base agli atti disponibili – non sarebbero ancora stati consegnati al tesoriere.

Per quanto attiene alla scelta di ricorrere al *project financing* per la costruzione dei quattro ospedali, si sottolineano i notevoli ritardi accumulati, che hanno di fatto ridimensionato i vantaggi connessi a tale scelta; a ciò si aggiunge il fatto che il tentativo di far effettuare una bonifica del costo di 5 milioni di euro sul sito su cui si sta costruendo il nuovo ospedale di Massa appare come un tentativo – ancorché non andato a buon fine – di sfruttare una caratteristica del sito che risulterebbe non indicato per la costruzione dell'ospedale. Si segnala che la congruità dell'incremento di oneri finanziari per circa 8 milioni di euro sarebbe stata riconosciuta con una relazione dei professori Persiani e Berti. Al riguardo rimane da valutare attentamente l'operato dei direttori delle quattro ASL interessate alla costruzione dei rispettivi ospedali, di cui ci si riserva di effettuare ogni opportuna verifica sulla base degli atti da loro sottoscritti, ed in particolare bisogna approfondire se non ci sia stato un mancato controllo delle procedure di legge per l'affidamento degli appalti o subappalti affidati dallo stesso SIOR.

Lo svolgimento del *project financing* presso le altre ASL non è stato infatti finora oggetto di inchiesta della Commissione che, nell'ambito delle proprie prerogative, si riserva eventuali approfondimenti.

In conclusione, sulla base della documentazione e delle testimonianze acquisite, emerge forte la conferma di vistose anomalie, che hanno concorso ad una rappresentazione dei conti regionali viziata e pertanto difforme da quella reale.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione finanze e affari economici del Parlamento norvegese 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 5

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 17

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 5

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 18

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 5

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 19

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 6

ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati) 20

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature. Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 7

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 435 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) *(Esame e rinvio)* 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli 16

AVVERTENZA 16

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 22

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro *(Seguito dell'esame e rinvio)* 22

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 24

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Atto n. 434 *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 24

ALLEGATO (Parere approvato) 26

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 27

Sui lavori della Commissione 29

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 30

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 32

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Rinvio dell'esame)* 33

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 34

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione)* 34

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione di esperti *(Svolgimento e conclusione)* 40

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 41

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 42

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 44

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 48

RISOLUZIONI:

7-00755 Fugatti: Aggiornamento del meccanismo di riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nelle zone di confine *(Discussione e rinvio)* 49

7-00768 Ventucci: Interventi sulla disciplina delle merci immesse in libera pratica, nonché in materia di depositi fiscali *(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)* 51

ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato della risoluzione) 59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06105 Fluvi: Emanazione del decreto interdirigenziale concernente le linee d'azione per il recupero delle forme di dipendenza dal gioco 56

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 62

5-06106 Fugatti: Verifiche presso il Monte dei Paschi di Siena sul rispetto della direttiva MIFID in materia di *inducement* nonché in merito ad acquisizioni significative di titoli della predetta banca 57

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 64

5-06107 Barbato: Spese di rappresentanza dell'Agenzia del territorio, con particolare riferimento a quelle sostenute dal Direttore 57

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 66

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 70

Sull'ordine dei lavori 73

RISOLUZIONI:

7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP) *(Seguito della discussione e rinvio)* 73

7-00759 Alessandri: Sul mantenimento della attuale struttura del Dipartimento della Protezione civile.

7-00777 Mariani: Iniziative per la salvaguardia dell'attuale assetto della Protezione civile e per il potenziamento della sua capacità operativa.

7-00778 Dionisi: Sul mantenimento della attuale struttura e sul potenziamento operativo della Protezione civile *(Discussione congiunta e rinvio)* 73

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 Lanzarin *(Seguito dell'esame e conclusione – Nomina di un Comitato dei nove)* 75

ALLEGATO (Emendamento del relatore) 76

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 77

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 79

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno 80

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 81

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 82

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 84

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06126 Mancuso: Costruzione della Città della salute e della scienza di Novara e di Torino 85

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 87

5-06127 Miotto: Iniziative del Governo in relazione alla prescrizione della fendimetrazina . 85

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 88

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-*ter*-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A *(Seguito dell'esame e rinvio)* 86

ALLEGATO 3 (Emendamento approvato) 90

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 91

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 92

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 98

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 Lanzarin (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 100

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 104

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. C. 4935 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 101

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 105

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Sui lavori della Commissione 106

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sul disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara *(Seguito dell'esame e rinvio)* 106

ALLEGATO 1 (Subemendamenti alle considerazioni conclusive del relatore) 108

ALLEGATO 2 (12.2 Considerazioni conclusive) 115

AVVERTENZA 107

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 7,00

16SMC0006060